



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 294/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugianti e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali)"

relatore: F. SERGIO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/11/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di Legge n. 294/X pag. 5

*Rafforzamento del Comitato dei Garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n.18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).*

Raffronto testo vigente e proposta di modifica. pag. 13

*Raffronto L.R. 18/2009 e PL 294/X*

## Normativa comunitaria

Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE pag. 23

*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)*

Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE pag. 49

*DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)*

Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE pag. 78

*Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri*

## Normativa nazionale

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 pag. 97

*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*

D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 pag. 128

*Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.*

D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 pag. 142

*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.*

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 pag. 180

*Attuazione della direttiva 2004/83/CE (2) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.*

D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 pag. 201

*Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.*

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 (1). pag. 212

*Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.*

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 pag. 221

*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 pag. 291

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

### **Normativa regionale**

L.R. 12 giugno 2009, n. 18 pag. 418

*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.*

### **Normativa comparata**

Abruzzo - L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 pag. 424

*Interventi a sostegno degli stranieri immigrati*

Basilicata - L.R. 6 luglio 2016, n. 13. pag. 440

*Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati.*

Campania - L.R. 8 febbraio 2010, n. 6 pag. 450

*Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.*

Emilia Romagna - L.R. 24 marzo 2004, n. 5 pag. 466

*Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2.*

Lazio - L.R. 14 luglio 2008, n. 10 pag. 489

*Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati.*

Liguria - L.R. 20 febbraio 2007, n. 7 pag. 509

*Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.*

Marche - L.R. 26 maggio 2009, n. 13 pag. 531

*Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.*

*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia.*

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 294/10<sup>a</sup>1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARESimo  
13.11.14  
Or**Proposta di legge recante:**

***“Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.)”***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Calabria con l’approvazione della legge regionale 18/2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è stata la prima, tra le Regioni italiane, a dotarsi di una legge di promozione dell’accoglienza e dell’inserimento dei rifugiati sul territorio coniugandolo allo sviluppo socio-economico delle comunità locali.

La crescente pressione migratoria degli ultimi tempi, figlia del particolare momento di crisi internazionale che coinvolge molti paesi del Nord- Africa e dell’Africa Sub-Sahariana, spinge molti stranieri a fuggire dal proprio suolo natio perché si sentono perseguitati o comunque non più protetti, essi stessi e le loro famiglie, nei paesi di origine e ad imbarcarsi, spesso con mezzi di fortuna, per raggiungere le coste italiane in generale e calabresi in particolare. Da tempo, la normativa comunitaria sostiene, attraverso una politica comune ed un regime europeo comune in materia di asilo, l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Unione europea. Ora, scopo principale della normativa comunitaria, e di conseguenza della normativa statale, non è solo quello di assicurare di applicare criteri comuni a livello europeo per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, ma anche quello di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per i richiedenti asilo in tutti gli Stati membri; pertanto, sarebbe opportuno prevedere, nell’ambito della normativa regionale vigente, il rafforzamento del Comitato dei garanti, riconoscendogli ulteriori funzioni al fine di una più efficace tutela dei diritti dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale e umanitaria, concorrendo alla tutela del diritto d’asilo e favorendo più efficaci interventi per l’accoglienza, l’integrazione sociale e la tutela di questi ultimi nonché dei loro familiari.

Per questo motivo, in coerenza con il programma di Governo regionale, che ha come obiettivo quello di fare della Calabria, crocevia di culture e civiltà, una terra di accoglienza e solidarietà, con la presente proposta di legge si punta rafforzare i compiti del Comitato dei garanti, di cui alla legge sull’accoglienza

Pag. 1 a 7

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46394 del 15.11.2017Classificazione..... 02..... 05.....

regionale, al fine di consolidare la consapevolezza che gli stranieri perseguitati nei propri paesi di origine sono soggetti titolari di diritti umani di cui la Regione Calabria vuole promuoverne il pieno rispetto. Ricordiamo che la Regione, a norma di Statuto, *“ispira la sua azione...”* anche *“al raggiungimento... del pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale”*.

Il testo che segue individua ulteriori compiti essenziali al neo denominato Comitato dei garanti *dei richiedenti asilo e dei rifugiati* per un più fattivo raggiungimento degli obiettivi statuari precedentemente evidenziati. Tali compiti sono: la vigilanza sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali e delle convenzioni internazionali di tutela e di richiedenti protezione internazionale; la vigilanza sulle attività delle strutture ricettive dedicate ai profughi e, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la realizzazione dei progetti territoriali finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale.

Fondamentale per l'operatività del Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati è che la Regione sottoscriva specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei rifugiati, al fine di instaurare forme di collaborazione e attivare, all'interno delle strutture e dei servizi, strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale.

La presente proposta consta di 3 articoli. L'articolo 1, novella la l.r. 18/2009, integrandola con l'articolo 1 bis, rubricato Definizioni, che, al fine di chiarire il settore di intervento del Comitato dei garanti, contiene alcune definizioni riguardanti la materia della protezione internazionale. L'articolo 2, reca 3 lettere: le lettere a) e b) attengono, rispettivamente, alla modifica della rubrica dell'articolo con l'aggiunta della locuzione *“dei richiedenti asilo e dei rifugiati”* che determina una nuova denominazione del Comitato dei garanti in coerenza con i nuovi compiti; con la modifica operata dalla lettera c) si novella il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2009 con l'inserimento del comma 1-bis e del comma 1-ter sia al fine di estendere le funzioni del Comitato dei garanti con quelle utili al rafforzamento della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale, sia per prevedere una relazione che il Comitato deve presentare annualmente al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo

delle risorse pubbliche impiegate nel settore; la relazione viene, quindi, recepita dalla Conferenza regionale, prevista dall'art. 3, convocata annualmente dal Presidente della Giunta per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore; mentre, infine, con la lettera d) si aggiunge il comma 6 che reca la possibilità di promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** Proposta di legge recante: Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinamentali	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

**Copertura finanziaria:** la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//



**Art. 1.**

*(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18/2009)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (*Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.*) è aggiunto il seguente articolo: "Art. 1-bis. *Definizioni* – 1. Ai fini della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, nel d.lgs. 251/2007 e nel d.lgs. 25/2008, si intende: a) per straniero, il cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea o l'apolide, cioè la persona che non è cittadino di alcuno stato; b) per rifugiato, lo straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio dello stato di cui ha la cittadinanza o, nel caso di un apolide, la dimora abituale, e non può o non vuole, a causa di tale timore, farvi ritorno; c) per persona ammessa alla protezione sussidiaria, lo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se torna nello stato di origine, o, nel caso di un apolide, nello stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, rischia di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto stato; d) per protezione internazionale, il riconoscimento da parte dello Stato dello status di rifugiato o dello status di straniero ammesso alla protezione sussidiaria, di cui rispettivamente alle lettere b) e c); e) per domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda, la domanda presentata secondo le procedure di cui al d.lgs. 25/2008 diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; f) per richiedente, lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata adottata una decisione definitiva; g) per persona ammessa alla protezione umanitaria, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); h) per familiari del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il coniuge e i figli minori non sposati appartenenti al medesimo nucleo familiare già prima della richiesta del beneficio, che si trovano nel territorio

nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale o alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari.”

2. *All'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.) sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *alla rubrica dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;*
- b) *al comma 1 dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;*
- c) *dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. Il Comitato dei garanti, altresì, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere b), c), f) e g) presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni: a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidata alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio; b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative; c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate; d) esprime, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi; e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico; f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti; g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti; h) interviene nei procedimenti*

amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente una Relazione al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La Relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'art. 3."

- d) *dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:* "6. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione, le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di: a) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante; b) attivare all'interno delle strutture e dei servizi dedicati ai soggetti di cui all'articolo 1-bis strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale."

## **Art. 2.**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 3.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

*Reggio Calabria, 14 novembre 2017*

I Consiglieri regionali  




## RAFFRONTO

<p align="center"><b>L.R. 12 giugno 2009, n. 18.</b>  <b>Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.</b></p>	<p align="center"><b>Progetto di Legge 294/X del Consigliere regionale F. Sergio recante:</b>  <b>“Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.)”.</b></p>
<p align="center"><b>Art. 1</b>  <i>Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo.</i></p>	<p align="center"><b>Art. 1</b>  <i>Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo.</i></p>
<p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ed in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento sociolavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. In particolar modo l'inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo deve avvenire nel rispetto dell'<i>articolo 11 del D.Lgs. 140 del 2005.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p align="center"><b>Art. 1-bis.</b>  <b>Definizioni</b></p>
	<p><b>1. Ai fini della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, nel d.lgs. 251/2007 e nel d.lgs. 25/2008, si intende:</b></p>
	<p><b>a) per straniero, il cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea o l’apolide, cioè la persona che non è cittadino di alcuno stato;</b></p>
	<p><b>b) per rifugiato, lo straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo</b></p>

## RAFFRONTO

	<p><b>sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio dello stato di cui ha la cittadinanza o, nel caso di un apolide, la dimora abituale, e non può o non vuole, a causa di tale timore, farvi ritorno;</b></p>
	<p><b>c) per persona ammessa alla protezione sussidiaria, lo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se torna nello stato di origine, o, nel caso di un apolide, nello stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, rischia di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto stato;</b></p>
	<p><b>d) per protezione internazionale, il riconoscimento da parte dello Stato dello status di rifugiato o dello status di straniero ammesso alla protezione sussidiaria, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);</b></p>
	<p><b>e) per domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda, la domanda presentata secondo le procedure di cui al d.lgs. 25/2008 diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;</b></p>
	<p><b>f) per richiedente, lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata adottata una decisione definitiva;</b></p>
	<p><b>g) per persona ammessa alla protezione umanitaria, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</b></p>
	<p><b>h) per familiari del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il coniuge e i figli minori non sposati appartenenti al medesimo nucleo familiare già prima della richiesta del beneficio, che si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale o alla richiesta di soggiorno per motivi</b></p>

## RAFFRONTO

	<b>umanitari.</b>
<b>Art. 2</b> <i>Strumenti di Programmazione.</i>	<b>Art. 2</b> <i>Strumenti di Programmazione.</i>
1. Strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge è il Piano regionale. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell'evoluzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell'Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee d'intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.	3. <i>Identico.</i>
4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale.	5. <i>Identico.</i>
6. L'efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano sono oggetto di una valutazione da parte dell'amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 e di quanto emerso dai lavori delle conferenze annuali di cui all'articolo 3. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli	6. <i>Identico.</i>

## RAFFRONTO

effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.	
<b>Art. 3</b> <i>Conferenza regionale.</i>	<b>Art. 3</b> <i>Conferenza regionale.</i>
1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della Giunta una conferenza regionale, per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.	1. <i>Identico.</i>
2. I suddetti dati verranno trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l'immigrazione, al fine di favorire l'analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere pertanto ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.	2. <i>Identico.</i>
<b>Art. 4</b> <i>Tipologia di interventi ammessi.</i>	<b>Art. 4</b> <i>Tipologia di interventi ammessi.</i>
1. La Regione con il Piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.	1. <i>Identico.</i>
2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e ad una conoscenza del diritto d'asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché sostiene programmi di formazione rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d'asilo e del diritto dell'immigrazione in generale.	2. <i>Identico.</i>



## RAFFRONTO

<p>3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell'ambito delle reciproche competenze, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 debbono essere dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l'amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell'intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzano gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;</p>	<p>a) <i>Identico.</i></p>
<p>b) l'avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività</p>	<p>b) <i>Identico.</i></p>

## RAFFRONTO

economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;	
c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell' <u>art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140</u> ;	c) <i>Identico.</i>
d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;	d) <i>Identico.</i>
e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità;	e) <i>Identico.</i>
f) la riqualificazione, l'adeguamento e l'allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;	f) <i>Identico.</i>
g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.	g) <i>Identico.</i>
6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.	6. <i>Identico.</i>
7. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale per gli interventi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui all'articolo 4, comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennalità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.	7. <i>Identico.</i>
<b>Art. 5</b> <i>Comitato dei garanti.</i>	<b>Art. 5</b> <i>Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.</i>
1. È istituito il Comitato dei garanti per l'attuazione della presente legge con i seguenti	1. È istituito il Comitato dei garanti <i>dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito</i>

## RAFFRONTO

compiti:	<i>denominato Comitato dei garanti</i> , per l'attuazione della presente legge con i seguenti compiti:
a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge e ai suoi aggiornamenti;	a) <i>identica</i> ;
b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell'amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, sotto il profilo della coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;	b) <i>identica</i> ;
c) operare un monitoraggio sull'andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;	c) <i>identica</i> ;
d) formulare all'amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all'adozione di possibili nuovi interventi.	d) <i>identica</i> .
	<b>1-bis. Il Comitato dei garanti, altresì, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere b), c), f) e g) presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:</b>
	<b>a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidata alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;</b>
	<b>b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;</b>
	<b>c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;</b>
	<b>d) esprime, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a</b>

## RAFFRONTO

	<b>provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;</b>
	<b>e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;</b>
	<b>f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;</b>
	<b>g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;</b>
	<b>h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;</b>
	<b>i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.</b>
	<b>1-ter. Il Comitato presenta annualmente una Relazione al Consiglio regionale sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La Relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'art. 3.</b>
2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell'amministrazione regionale e con l'eventuale coinvolgimento delle Università calabresi e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull'attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla competente Commissione consiliare, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l'amministrazione regionale o verso altre	3. <i>Identico.</i>

## RAFFRONTO

amministrazioni.	
4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d'asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. È comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.	5. <i>Identico.</i>
	<b>6. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione, le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di:</b>
	<b>a) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante;</b>
	<b>b) attivare all'interno delle strutture e dei servizi dedicati ai soggetti di cui all'articolo 1-bis strumenti informativi e di supporto in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale.</b>

## RAFFRONTO

<b>Art. 6</b> <i>Attuazione.</i>	<b>Art. 6</b> <i>Attuazione.</i>
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.	1. <i>Identico.</i>
<b>Art. 7</b> <i>Risorse finanziarie.</i>	<b>Art. 7</b> <i>Risorse finanziarie.</i>
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle UPB 2.2.02.02., 2.9.03.01, 2.9.05.01, 4.9.02.01, 4.9.05.01, 6.2.01.06 e 6.4.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.	1. <i>Identico.</i>
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in € 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.	2. <i>Identico.</i>
3. La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all' <u>articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</u>	3. <i>Identico.</i>
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.	4. <i>Identico.</i>

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE** [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 180.

[\(2\)](#) La presente direttiva è entrata in vigore il 19 luglio 2013.

[\(3\)](#) La presente direttiva è stata recepita con [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 78](#), paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [\(4\)](#),

visto il parere del Comitato delle regioni [\(5\)](#),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [\(6\)](#),

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla [direttiva 2003/9/CE](#) del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (non- refoulement). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la [direttiva 2003/9/CE](#), previsti dai trattati.

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

(4) Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

(5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

(6) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la [direttiva 2003/9/CE](#) al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).

(8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.

(9) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente.

(10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

(11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

(12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(13) Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis dell'Unione sull'asilo, in particolare con la [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della



**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

(14) L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.

(15) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(16) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.

(17) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide.

(18) È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(19) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

(20) Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.

(21) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

(22) Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

(23) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro.

(24) Per garantire che il sostegno materiale fornito ai richiedenti sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a riferimenti appropriati. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

(25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

(26) È opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti.

(27) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.

(28) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(29) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi della [direttiva 2011/95/UE](#).

(30) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi [\(7\)](#), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

(33) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del [protocollo n. 21](#) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(34) A norma degli articoli 1 e 2 del [protocollo n. 22](#) sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli [articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47](#) della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(36) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla [direttiva 2003/9/CE](#). L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta direttiva.

(37) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della [direttiva 2003/9/CE](#), di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

[\(4\)](#) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110 e GU C 24 del 28.1.2012, pag. 80.

[\(5\)](#) GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

[\(6\)](#) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[\(7\)](#) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

---

## CAPO I

### SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1 Scopo

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.

---

---

## Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'[articolo 2, lettera h\), della direttiva 2011/95/UE](#);
- b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- c) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
  - i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
  - il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato, nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato,
- d) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;
- e) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
- f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;
- g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- h) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- i) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;
- j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
- k) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
-

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE****Articolo 3 Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.
  2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
  3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della [direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi .
  4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla [direttiva 2011/95/UE](#).
- 
- 

**Articolo 4 Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

---

---

**CAPO II****DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA****Articolo 5 Informazione**

1. Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

---

---

**Articolo 6 Documentazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame. Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.

6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

---

---

**Articolo 7 Residenza e libera circolazione**

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

1. I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.
4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.  
Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.
5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

---

**Articolo 8 Trattenimento**

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale .
2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:
  - a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;
  - b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
  - c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
  - d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della [direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

f) conformemente all'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide .

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

---

#### Articolo 9 Garanzie per i richiedenti trattenuti

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.

3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.



**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

7. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

8. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l'assistenza e la rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

10. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

---

## Articolo 10 Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva. Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'[articolo 43 della direttiva 2013/32/UE](#).

---

#### Articolo 11 Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali. Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori. L'interesse superiore del minore, come prescritto all'[articolo 23, paragrafo 2](#), deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri. I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari. Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano. Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'*articolo 43 della direttiva 2013/32/UE*.

---

#### Articolo 12 Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

---

#### Articolo 13 Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

---

#### Articolo 14 Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza. Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore. Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

---

---

**Articolo 15 Lavoro**

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso. Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

---

---

**Articolo 16 Formazione professionale**

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

---

---

**Articolo 17 Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
  2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale. Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.
  3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
  4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.
  5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.
- 
- 

**Articolo 18 Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza**

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:
  - a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;
  - b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
  - c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.
2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:
  - a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;
  - b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;
  - c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.
3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.
6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.
7. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.
8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.
9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

- a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'articolo 22,
- b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

---

---

**Articolo 19 Assistenza sanitaria**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
  2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.
- 
- 

**CAPO III****RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA****Articolo 20 Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza**

1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
  - a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o
  - b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o
  - c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'*articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE*.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.

---

**CAPO IV****DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI****Articolo 21 Principio generale**

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

---

**Articolo 22 Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili**

1. Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse. Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di



**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

4. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla [direttiva 2011/95/UE](#).

---

### Articolo 23 Minori

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
- c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. Gli Stati membri provvedono, affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

---

---

**Articolo 24 Minori non accompagnati**

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette,

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

---

---

**Articolo 25 Vittime di tortura e di violenza**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.
  2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.
- 
- 

**CAPO V****MEZZI DI RICORSO****Articolo 26 Mezzi di ricorso**

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.
2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.
3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

- a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
- b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. Gli Stati membri possono altresì:

- a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

---

## CAPO VI

### AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

#### Articolo 27 Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

---

#### Articolo 28 Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.
  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I entro il 20 luglio 2016.
- 
- 

**Articolo 29 Personale e risorse**

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.
  2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.
- 
- 

**CAPO VII****DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 30 Relazioni**

Entro il 20 luglio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione entro il 20 luglio 2016.

Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

---

---

**Articolo 31 Recepimento**

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e all'allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

---

---

**Articolo 32 Abrogazione**

La [direttiva 2003/9/CE](#) è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

---

---

**Articolo 33 Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015.

---

---

**Articolo 34 Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

Per il Parlamento europeo  
II presidente  
M. SCHULZ  
Per il Consiglio  
II presidente  
A. SHATTER

---

---

Allegato I  
Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirlle.

1. Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani.
  2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6.
  3. Con riferimento all'articolo 15, indicare in quale misura l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio.
  4. Con riferimento all'articolo 2, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti.
  5. Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.
- 
- 

Allegato II

PARTE A

**Dir. 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE**

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

[Direttiva 2003/9/CE](#) del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 32)

Direttiva  
2003/9/CE

Termine del recepimento  
6 febbraio 2005

---

Allegato  
Tavola di concordanza

---

III



**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE** [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2011, n. L 337.

[\(2\)](#) La presente direttiva è entrata in vigore il 9 gennaio 2012.

[\(3\)](#) La presente direttiva è stata recepita con [L. 6 agosto 2013, n. 96](#) (Legge di delegazione europea 2013); e con [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 78](#), paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [\(4\)](#),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [\(5\)](#),

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla [direttiva 2004/83/CE](#) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

(4) La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

(5) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

(6) Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

(7) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(8) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato.

(9) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all'[articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

(10) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la [direttiva 2004/83/CE](#) e cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati.

(11) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

(13) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

(15) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.

(17) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

(18) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore», in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(19) È necessario ampliare la nozione di «familiari» tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore.

(20) La presente direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al [trattato sull'Unione europea](#) 4(TUE) e al TFUE.

(21) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo.

(22) Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(23) Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

(24) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

(25) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(26) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(27) La protezione contro persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

(28) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(29) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(31) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».

(32) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato.

(33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

(34) È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

(35) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.

(36) I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.

(37) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(38) Nel decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

(39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di ammissibilità.

(40) Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

(41) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dalla presente direttiva, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte. Tale considerazione di norma non dovrebbe tradursi in un trattamento più favorevole di quello concesso dagli Stati membri ai propri cittadini, ferma restando la facoltà degli stessi di introdurre o mantenere norme più favorevoli.

(42) In questo contesto, sono opportuni sforzi in particolare per risolvere i problemi che precludono ai beneficiari di protezione internazionale di godere di un accesso effettivo alle opportunità di formazione occupazionale e alla formazione professionale connessi, tra l'altro, alle costrizioni finanziarie.

(43) La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l'istruzione.

(44) Dovrebbero essere contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l'autenticazione

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(45) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati, senza discriminazioni in materia di servizi sociali. Con riferimento all'assistenza sociale, le modalità e i dettagli concernenti l'attribuzione delle prestazioni essenziali ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria dovrebbero essere determinate secondo il diritto nazionale. La possibilità di limitare tale assistenza alle prestazioni essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale.

(46) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(47) I programmi di integrazione rivolti ai beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli interessati, ivi inclusa ove opportuno, l'offerta di una formazione linguistica e di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di protezione riconosciuto nello Stato membro in questione.

(48) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di «non respingimento», dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

(49) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(51) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(52) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2004/83/EC. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da tale direttiva.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

(53) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della [direttiva 2004/83/CE](#) indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

[\(4\)](#) GU C 18 del 19.1.2011, pag. 80.

[\(5\)](#) Posizione del parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

---

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

---

#### Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);
- b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);
- c) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
- e) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

- f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
- g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
- h) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;
- i) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;
- j) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
- il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
  - i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,
  - il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
- k) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
- l) «minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
- m) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;
- n) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
- 

**Articolo 3 Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.



---

---

## CAPO II

### VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

#### Articolo 4 Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/a, paese/i e luogo/ luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;
- b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
- d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
- e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
  - c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
  - d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
  - e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.
- 
- 

**Articolo 5 Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)**

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.
  2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.
  3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.
- 
- 

**Articolo 6 Responsabili della persecuzione o del danno grave**

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

- a) lo Stato;
  - b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
  - c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.
- 
- 

**Articolo 7 Soggetti che offrono protezione**

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

- a) dallo Stato; oppure
- b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione.

---

#### Articolo 8 Protezione all'interno del paese d'origine

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d'origine, questi:

- a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure
- b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

2. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

---

---

## CAPO III

### REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

#### Articolo 9 Atti di persecuzione

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

- a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure
- b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera d), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti.

---

#### Articolo 10 Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

- a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;
- b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

---

## Articolo 11 Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

- a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
- b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o
- c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
- d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
- e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o
- f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

---

---

**Articolo 12 Esclusione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

- a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;
- b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

- a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
- c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

---

---

**CAPO IV****STATUS DI RIFUGIATO****Articolo 13 Riconoscimento dello status di rifugiato**

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.

---

---

**Articolo 14 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della [direttiva 2004/83/CE](#) gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

- a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

---

---

## CAPO V

### REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

#### Articolo 15 Danno grave

Sono considerati danni gravi:

- a) la pena di morte o l'essere giustiziato; o [\(4\)](#)
  - b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
  - c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- 

[\(4\)](#) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. 167 Serie L.

---

#### Articolo 16 Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.
  2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.
  3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
- 
- 

#### Articolo 17 Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
  - a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;



**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

- b) abbia commesso un reato grave;
- c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;
- d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

---

---

**CAPO VI****STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA****Articolo 18 Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria**

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

---

---

**Articolo 19 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della [direttiva 2004/83/CE](#), gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'aver titolo a beneficiare di tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

- a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

---

---

**CAPO VII****CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE****Articolo 20 Disposizioni generali**

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.
  2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.
  3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
  4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.
  5. L'interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.
- 
-

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

## Articolo 21 Protezione dal respingimento

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.
  2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:
    - a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o
    - b) quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.
  3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.
- 
- 

## Articolo 22 Informazioni

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

---

---

## Articolo 23 Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.
2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

---

---

**Articolo 24 Permesso di soggiorno**

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria e ai loro familiari, quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

---

---

**Articolo 25 Documenti di viaggio**

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

---

---

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

## Articolo 26 Accesso all'occupazione

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.
  2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.
  3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale alle attività di cui al paragrafo 2.
  4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.
- 
- 

## Articolo 27 Accesso all'istruzione

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale.
  2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
- 
- 

## Articolo 28 Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

1. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.
2. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, e l'[articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .

---

#### Articolo 29 Assistenza sociale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione.
  2. In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.
- 
- 

#### Articolo 30 Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tale protezione.
  2. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.
- 
- 

#### Articolo 31 Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso familiari adulti; o
- b) presso una famiglia affidataria; o
- c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o
- d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso.

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono a rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

---

## Articolo 32 Accesso all'alloggio

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.

2. Pur autorizzando la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

---

---

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

---

---

**Articolo 33 Libera circolazione nel territorio dello Stato membro**

Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.

---

---

---

**Articolo 34 Accesso agli strumenti di integrazione**

Al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.

---

---

---

**Articolo 35 Rimpatrio**

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

---

---

---

**CAPO VIII****COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****Articolo 36 Cooperazione**

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

---



---

#### Articolo 37 Personale

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

---

---

### CAPO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 38 Relazioni

1. Entro 21 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Tali proposte di modifica riguardano in via prioritaria gli articoli 2 e 7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro 21 dicembre 2014.

2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

---

---

#### Articolo 39 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 entro 21 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, sono da intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento, nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

---

---

**Articolo 40 Abrogazione**

La [direttiva 2004/83/CE](#) è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere da 21 dicembre 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato I, parte B.

Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

---

---

**Articolo 41 Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 si applicano a decorrere da 22 dicembre 2013.

---

---

**Articolo 42 Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.  
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011  
Per il Parlamento europeo presidente  
J. BUZEK  
Per il Consiglio presidente  
Il  
M. SZPUNAR

---

---

---

Allegato I

PARTE A

Direttiva abrogata

(di cui all'articolo 40)

[Direttiva 2004/83/CE](#) del Consiglio (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 39)

Direttiva 2004/83/CE	Termine di recepimento 10 ottobre 2006
-------------------------	---

---



---

Allegato

Tavola di concordanza

II

[Direttiva 2004/83/CE](#)

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

-

Articolo 2, lettere da b) a g)

-

Articolo 2, lettera h)

-

-

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettere da c) a h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera j) primo e secondo trattino

Articolo 2, lettera j), terzo trattino

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 9

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	Articolo 16, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20, paragrafi da 1 a 5	Articolo 20, paragrafi da 1 a 5
Articolo 20, paragrafi 6 e 7	-
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma	-
Articolo 23, paragrafi da 3 a 5	Articolo 23, paragrafi da 3 a 5
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 25	Articolo 25
Articolo 26, paragrafi da 1 a 3	Articolo 26, paragrafi da 1 a 3
Articolo 26, paragrafo 4	-
Articolo 26, paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 27, paragrafi 1 e 2	Articolo 27, paragrafi 1 e 2
Articolo 27, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
-	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2	-
Articolo 29, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 30	Articolo 31
Articolo 31	Articolo 32, paragrafo 1
-	Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 32	Articolo 33
Articolo 33	Articolo 34
Articolo 34	Articolo 35
Articolo 35	Articolo 36
Articolo 36	Articolo 37
Articolo 37	Articolo 38
Articolo 38	Articolo 39
-	Articolo 40
Articolo 39	Articolo 41
Articolo 40	Articolo 42
-	Allegato I
-	Allegato II

---

**Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE**

---

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE [\(1\)](#).**

### **Direttiva del Consiglio**

**recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 febbraio 2003, n. L 31.

[\(2\)](#) Termine di recepimento: 6 febbraio 2005. Direttiva recepita con [D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140](#).

[\(3\)](#) Entrata in vigore il 6 febbraio 2003.

[\(4\)](#) La presente direttiva è stata abrogata dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

[Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione [\(5\)](#),

visto il parere del Parlamento europeo [\(6\)](#),

visto il parere del Comitato economico e sociale [\(7\)](#),

visto il parere del Comitato delle regioni [\(8\)](#),

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement).

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

- (3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (4) Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.
- (5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 18 di detta Carta.
- (6) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.
- (7) Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (8) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza.
- (9) L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere a tali esigenze.
- (10) L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione.
- (11) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale dovrebbero essere fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.
- (12) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata prevedendo casi di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.
- (13) Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
- (14) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.
- (15) Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedono la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (16) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi.

(17) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(18) Poiché gli scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

(20) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.

(21) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

ha adottato la presente direttiva:] [\(9\)](#)

---

[\(5\)](#) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2001, n. C 213 E.

[\(6\)](#) Parere espresso il 25 aprile 2002.

[\(7\)](#) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 febbraio 2002, n. C 48.

[\(8\)](#) Pubblicato nella G.U.C.E. 3 maggio 2002, n. C 107.

[\(9\)](#) Abrogata dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

## Capo I

Scopo, definizioni ed ambito di applicazione



**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

Articolo 1  
Scopo.

[La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.] [\(10\)](#) .

---

[\(10\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 2  
Definizioni.

[Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva;
- d) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo:
  - i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
  - ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
- e) «rifugiato»: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

- g) «procedimenti» e «ricorsi»: i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;
- h) «minore non accompagnato»: persone d'età inferiore ai diciotto anni che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnate da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidate ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- i) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;
- j) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere;
- k) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;
- l) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.] [\(11\)](#).

---

[\(11\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

**Articolo****3****Ambito di applicazione.**

- [1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all'articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della [direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.] [\(12\)](#).

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

---

(12) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 4  
Disposizioni più favorevoli.

[Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.] (13).

---

(13) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

## Capo II

### Disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza

Articolo 5  
Informazione.

[1. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.] (14).

---

(14) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

## Articolo

6

## Documentazione.

[1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di asilo presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.] [\(15\)](#).

[\(15\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

## Articolo

7

## Residenza e libera circolazione.

[1. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 4 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.] [\(16\)](#).

---

[\(16\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 8  
Nucleo familiare.

[Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.] [\(17\)](#) .

---

[\(17\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 9  
Esami medici.

[Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.] [\(18\)](#) .

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

---

[\(18\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 10  
Scolarizzazione e istruzione dei minori.

[1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può offrire altre modalità d'insegnamento.] [\(19\)](#) .

---

[\(19\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 11  
Lavoro.

[1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

2. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.] [\(20\)](#).

---

[\(20\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 12  
Formazione professionale.

[Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'[articolo 11](#).] [\(21\)](#).

---

[\(21\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 13  
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria.

[1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo.

2. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'[articolo 17](#), nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.] [\(22\)](#).

---

[\(22\)](#) Abrogato dall'[articolo 32 della direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo

14

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza.

[1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda d'asilo presentata alla frontiera;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

- a) la tutela della vita familiare;



**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

b) la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.

4. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

6. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8. Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,
- le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,
- le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,
- il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.] [\(23\)](#).

---

[\(23\)](#) Abrogato dall'articolo [32](#) della [direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

---

Articolo 15  
Assistenza sanitaria.

[1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie.

2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari.] [\(24\)](#) .

---

[\(24\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

### Capo III

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

Articolo 16  
Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza.

[1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

a) qualora il richiedente asilo

- lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

- contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

- abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino delle concessione di tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse;

b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.
4. Le decisioni di ridurre, revocare, o rifiutare le condizioni di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 17, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso al pronto soccorso.
5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.] [\(25\)](#) .

---

[\(25\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

#### Capo IV

#### Disposizioni a favore di persone portatrici di esigenze particolari

##### Articolo

17

##### Principio generale.

[1. Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.] [\(26\)](#) .

---

[\(26\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

Articolo 18  
Minori.

[1. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori.

2. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.]  
(27).

---

(27) Abrogato dall'articolo 32 della [direttiva 2013/33/UE](#), con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 19  
Minori non accompagnati.

[1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;
- b) presso una famiglia affidataria;
- c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
- d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.] [\(28\)](#).

---

[\(28\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 20  
Vittime di tortura e di violenza.

[Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati.] [\(29\)](#).

---

[\(29\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

## Capo V

### Mezzi di ricorso

Articolo 21  
Mezzi di ricorso.

[1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.

2. Le modalità di accesso all'assistenza legale in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.] [\(30\)](#).

---

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

[\(30\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

## Capo VI

Azioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di accoglienza

Articolo 22  
Cooperazione.

[Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.] [\(31\)](#) .

---

[\(31\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 23  
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo.

[Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, assicurano adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.] [\(32\)](#) .

---

[\(32\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 24  
Personale e risorse.

[1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.] [\(33\)](#).

---

[\(33\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

## Capo VII

## Disposizioni finali

Articolo 25  
Relazioni.

[Entro il 6 agosto 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 22 entro il 6 febbraio 2006.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.] [\(34\)](#).

---

[\(34\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 26  
Recepimento.

[1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.] [\(35\)](#).

**Dir. 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE**

---

[\(35\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 27  
Entrata in vigore.

[La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.] [\(36\)](#) .

---

[\(36\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.

---

Articolo 28  
Destinatari.

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.] [\(37\)](#) .

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

---

[\(37\)](#) Abrogato dall'*articolo 32 della direttiva 2013/33/UE*, con decorrenza indicata nel medesimo articolo 32.



**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 [\(1\)](#).**

**Attuazione della [direttiva 2013/33/UE](#) recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della [direttiva 2013/32/UE](#), recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2015, n. 214.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la [legge 7 ottobre 2014, n. 154](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli [articoli 1-sexies](#) e [1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), recante attuazione della [direttiva 2003/9/CE](#), che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), concernente attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), concernente attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21](#), recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'[articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

---

## Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

### Art. 1. Finalità e ambito applicativo

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#), del Parlamento

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del [decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85](#), recante attuazione della [direttiva 2001/55/CE](#) relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

---

---

**Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;
  - b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;
  - c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
  - d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
  - e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
  - f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
    - 1) il coniuge del richiedente;
    - 2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
    - 3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;
  - g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;
  - h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;
  - i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
- 
- 

**Art. 3. Informazione**

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni.
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 \(2\)](#), e successive modificazioni.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.
  4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
- 

[\(2\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25».

---

**Art. 4. Documentazione**

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. \(3\)](#)
  2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.
  3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'[articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
  4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
  5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'[articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185](#), quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.
-

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

(3) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

**Art. 5. Domicilio**

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.
  2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
  3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), e dell'[articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).
  4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.
  5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli [articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.
- 

**Art. 5-bis. Iscrizione anagrafica (4)**

1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), ove non iscritto individualmente.

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

---

(4) Articolo inserito dall' [art. 8, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

#### Art. 6. Trattenimento

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#);

b) si trova nelle condizioni di cui all'[articolo 13, commi 1 e 2, lettera c\), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e nei casi di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#);

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'[articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli [articoli 10, 13 e 14](#) del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. [\(5\)](#)

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'[articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpellata, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'[articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. [\(6\)](#)

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'[articolo 28-bis](#), commi 1 e 3, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del [decreto legislativo](#)

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

[28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. (7)

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'[articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'[articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

---

(5) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(6) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), nn. 2\) e 3\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

(7) Comma così sostituito dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

## Art. 7. Condizioni di trattenimento

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli [articoli 14](#) del testo unico e [21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.



**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'[articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), con le modalità specificate con le medesime direttive.

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari. [\(8\)](#)

---

[\(8\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b-bis\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

#### Art. 8. Sistema di accoglienza

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#).

---

#### Art. 9. Misure di prima accoglienza

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

---

**Art. 10. Modalità di accoglienza**

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), con obbligo di rientro nelle ore

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'[articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni.

3. E' assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

---

**Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza**

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

---

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

---

---

**Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza**

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.
  2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.
  3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.
- 

---

**Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri**

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'[articolo 23-bis](#) del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.
- 

---

**Art. 14. Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati**

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17. [\(12\)](#)

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#). Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova. [\(9\)](#)

5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9. [\(10\)](#)

6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'[articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. [\(11\)](#)

---

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), nn. 1\) e 2\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

[\(10\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), n. 4\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

[\(12\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 agosto 2016](#).

---

Art. 15. Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
  2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
  3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
  4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
  6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
- 
- 

**Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale**

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'[articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.
  4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
- 
- 

**Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari**

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'[articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

procedurali particolari ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#).

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'[articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

---

#### Art. 18. Disposizioni sui minori

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#).

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'[articolo 42 del testo unico](#) di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. (13)

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale. (13)

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.



---

(13) Comma inserito dall' [art. 15, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

---

#### Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 \(14\)](#), per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2. [\(16\) \(22\)](#)

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo [1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo [1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'[articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. [\(17\)](#)

2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema. [\(18\)](#)

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'[articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), nel limite delle risorse del medesimo Fondo. [\(19\)](#)

3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. [\(15\)](#)

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. [\(23\)](#)

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. [\(20\)](#)

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. [\(21\)](#)

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1. [\(21\)](#)

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. [\(21\)](#)

---

[\(14\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».

[\(15\)](#) Comma inserito dall' [art. 1-ter, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\) e b\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(17\)](#) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. a\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(18\)](#) Comma inserito dall' [art. 12, comma 1, lett. b\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. c\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(22\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1° settembre 2016](#).

[\(23\)](#) Per l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, vedi l' [art. 9, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

---

Art. 19-bis. Identificazione dei minori stranieri non accompagnati [\(24\)](#)

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale. [\(25\)](#)

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#).
3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami sociosanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

---

(24) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

(25) Vedi, anche, l' [art. 9, comma 2, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

---

**Art. 20. Monitoraggio e controllo**

1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'[articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'[articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'[articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#).

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'[articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 ottobre 2014, n. 146](#).

---

**Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori**

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
  2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 
- 

**Art. 22. Lavoro e formazione professionale**

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
  2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.
- 
- 

**Art. 22-bis. Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale [\(26\)](#)**

1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo [3, comma 6](#), del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, dalle regioni e dalle province

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

autonome che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo [1-sexies](#) del [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.

---

(26) Articolo inserito dall' [art. 8, comma 1, lett. d\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

**Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza**

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
- c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

---

---

**Art. 24. Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogati gli [articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15](#) del [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#).

---

---

**Capo II**

Disposizioni di attuazione della [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

**Art. 25. Modifiche al [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#)**

1. Al [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 1](#), dopo le parole: “territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali”;

b) all'[articolo 2](#):

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;”;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.”;

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'[articolo 4](#):

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città



**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.”;

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

“3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.”;

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), ovvero trattenuti in un centro di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”;

d) all'[articolo 5](#):

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.”;

e) all'[articolo 6](#):

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.”;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.”;

f) all'[articolo 7](#):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.”;

g) all'[articolo 8](#):

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo [11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.”;

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

2) al comma 3, dopo le parole: “dall'ACNUR” sono inserite le seguenti: “dall'EASO.”;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'[articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.”;

h) all'[articolo 10](#):

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.”;

2) al comma 2, lettera a), le parole: “protezione internazionale;” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri.”;

3) al comma 2, lettera d), le parole: “protezione internazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.”;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.”;

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;

i) dopo l'[articolo 10](#), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'[articolo 10](#), comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'[articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'[articolo 12](#), dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'[articolo 5, comma 1-bis](#), quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.”;

m) all'[articolo 13](#):

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#).”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.”;

3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;

n) all'[articolo 14](#):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”;

o) l'[articolo 20](#) è abrogato;

p) l'[articolo 21](#) è abrogato;

q) l'[articolo 22](#) è abrogato;

r) dopo l'[articolo 23](#), è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'[articolo 26](#):

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.”;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.”;

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'[articolo 27](#):

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";

u) all'[articolo 28](#):

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);"

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'[articolo 28](#), è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'[articolo 29](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;

aa) all'[articolo 30](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;

bb) all'[articolo 32](#):

1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'[articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), salvo gli effetti dell'[articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).”;

cc) all'[articolo 35](#), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'[articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#), sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;

dd) l'[articolo 36](#) è abrogato.

---

---

#### Art. 26. Disposizioni di aggiornamento

1. Nel [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), le parole: “[regolamento \(CE\) n. 343/2003](#), del Consiglio, del 18 febbraio 2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.

2. Nel [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), la parola: “ACNUR” ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “UNHCR”.

---

---

#### Art. 27. Modifiche al [decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#)

1. All'[articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: “protezione internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la sezione”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la sezione”;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), ovvero trattenuti in un centro di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.”;

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, lettera b-bis\), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni.”;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'[articolo 29, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni.”;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.”;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.”.

**D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142**

## Capo III

## Disposizioni finali

## Art. 28. Norma finale

1. Il riferimento all'[articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
  2. Il riferimento all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.
  3. Il riferimento agli [articoli 20](#), commi 2, 3 e 4, nonché agli [articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.
- 
- 

## Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 
- 

## Art. 30. Disposizioni di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 [\(1\)](#).**

**Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'[articolo 38, comma 1](#), del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2015, n. 53.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87, quinto comma, della Costituzione](#);

Visti gli [articoli 1-sexies](#) ed [1-septies](#) del [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Visto il [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), di attuazione della [direttiva 2003/9/CE](#) che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), di attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#), recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), di attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonché in particolare l'articolo 38;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 15 maggio 2014;

Visto l'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;



**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

---

---

## Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
  - b) decreto: [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), di attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
  - c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto;
  - d) CPR: i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; \(2\)](#)
  - e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;
  - f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'[articolo 4 del decreto](#);
  - g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;
  - h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;
  - i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
  - l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
  - m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);
  - n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
  - o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;
  - p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
- 

[\(2\)](#) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

---

**Art. 2. Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande**

1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).
  2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalità definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli [articoli 5 e 15 del decreto](#). In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale può essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.
  3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 

---

**Art. 3. Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale**

1. La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.
2. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.
3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, del decreto](#), invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto. Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresì al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli [articoli 19 e 26](#), commi 5 e 6, del decreto.
4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unità Dublino di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto](#), per la determinazione dello Stato competente all'esame

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

della domanda. L'Unità Dublino, individuato lo Stato competente, ne dà immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.

5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), quelle sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 e, se è accertato che l'Italia è lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.

---

**Art. 4. Istruttoria della domanda di protezione internazionale**

1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto](#).

2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore può disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.

3. Nel caso in cui è disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.

4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli [articoli 20 e 21](#) del decreto, non è intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli [articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), con le modalità ed i presupposti ivi indicati. Nel caso di momentanea indisponibilità di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), il richiedente può rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.

5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal [comma 1 dell'articolo 7 del decreto](#).

6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all'[articolo 20, comma 2, lettera a\), del decreto](#) ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo [articolo 20, comma 2](#), rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

7. Nei casi in cui è disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non è ancora conclusa la procedura di esame della domanda.

---

---

**Art. 5. Esame della domanda di protezione internazionale**

1. La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.

2. In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dell'[articolo 31 del decreto](#).

3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'articolo 3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini più brevi previsti per l'esame prioritario dall'[articolo 28, comma 2, del decreto](#). Il colloquio si svolge con le modalità di cui all'[articolo 13 del decreto](#). Del colloquio è redatto verbale in base ai criteri fissati nell'[articolo 14 del decreto](#), di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.

4. Il richiedente può chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dall'[articolo 12, comma 3, del decreto](#), tramite presentazione di una istanza, a cui è allegata la certificazione prevista dall'articolo 12, comma 2, se il rinvio è richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalità, invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.

5. La Commissione può omettere il colloquio nei casi previsti dall'[articolo 12, comma 2, del decreto](#), dandone tempestiva comunicazione all'interessato tramite la questura competente. Nei casi di incapacità o impossibilità del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dall'[articolo 12, comma 2, del decreto](#), qualora non risulti già compresa nella documentazione allegata alla domanda è presentata a cura dell'interessato entro i termini fissati per l'audizione.

6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dall'[articolo 13 del decreto](#). La Commissione adotta idonee misure affinché il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dell'identità, delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#).

7. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione dà atto che la stessa è stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dall'[articolo 12, comma 4, del decreto](#).

---

---

**Art. 6. Decisione**

1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:

- a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
- b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'[articolo 32, comma 1, lettera b\), del decreto](#);
- c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'[articolo 32, comma 1, lettera b-bis\), del decreto](#).

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, del decreto](#).

3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli [articoli 8 e 9 del decreto](#). Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto](#), la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.

4. La decisione di cui al comma 1 è assunta entro i termini previsti [dagli articoli 27 e 28 del decreto](#).

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 7, del presente regolamento e dall'[articolo 22, comma 2, del decreto](#), la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.

6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.

7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'[articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli [articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'[articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).

8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.

---

---

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

## Art. 7. Disposizioni per l'esame prioritario

1. Quando nel corso dell'istruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dall'[articolo 12, comma 2, del decreto](#), ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento all'interessato.

2. Negli altri casi previsti dall'[articolo 28, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto](#), la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dall'articolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dall'[articolo 28, comma 2, del decreto](#), per i richiedenti trattenuti nei CIE.

---

---

## Art. 8. Disposizioni sul ricorso giurisdizionale

1. Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'[articolo 16 del decreto](#), la documentazione prevista dall'[articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dall'[articolo 36 del decreto](#), salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, del decreto](#).

4. Fino all'adozione dell'ordinanza cautelare di cui all'[articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#), il richiedente rimane nel centro in cui si trova.

---

---

## Art. 9. Disposizioni per l'istituzione dei CARA

1. I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui all'[articolo 20 del decreto](#), sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

2. Le strutture allestite ai sensi del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), o apposite aree all'interno di esse, possono essere destinate alle finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attività della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed all'assistenza alla persona, allo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

---

---

**Art. 10. Modalità di permanenza nei CARA**

1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui all'articolo 12.

2. Il richiedente può allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dall'[articolo 20, comma 4, del decreto](#), previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.

3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento è motivato e comunicato all'interessato con le modalità di cui all'[articolo 10, comma 4, del decreto](#).

4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'[articolo 22, comma 2, del decreto](#).

5. Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilità di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, del decreto](#), anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalità di cui all'[articolo 10, comma 4, del decreto](#).

---

---

**Art. 11. Disposizioni per la gestione dei CARA**

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il CARA può affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, [articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

2. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare:

- a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere;
- b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
- c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignità della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
- d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;
- e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo;
- f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
- g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalità del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacità adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#);
- h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il direttore del centro è scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale.

4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed è responsabile della gestione degli stessi.

5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.

6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilisce le modalità con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.



---

**Art. 12. Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA**

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignità e la salute dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonché prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalità del centro e modalità di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.

2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.

3. Possono altresì essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalità fissate con le linee guida di cui al comma 1:

- a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione è collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;
- b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalità di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il CARA, in conformità alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.

---

---

**Art. 13. Commissione nazionale per il diritto di asilo**

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'[articolo 5 del decreto](#), la Commissione nazionale in particolare provvede:

- a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale;
- b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attività delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida;

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

- c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale;
- d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO;
- e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
- f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorità dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo;
- g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del provvedimento di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.

---

---

**Art. 14. Cessazione e revoca della protezione internazionale**

1. La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), svolge l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa l'interessato dell'avvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dell'esame, della possibilità di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilità di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, l'audizione del medesimo. Dell'avvio del procedimento, la Commissione informa altresì l'ufficio della questura competente.

2. L'audizione si svolge secondo le modalità previste dall'[articolo 12, commi 1 e 3, del decreto](#). Qualora l'interessato, benché regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, del decreto](#), o non trasmetta la certificazione sull'impossibilità di sostenere il colloquio prevista dall'[articolo 12, comma 2, del decreto](#), la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione è comunicata alla questura per la notifica all'interessato.

3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2. Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'[articolo 35 del decreto](#).

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

4. Ove sussistono le condizioni previste dal [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dell'[articolo 32, comma 3, del decreto](#).

5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiara la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria può essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, è rinnovato fino alla decisione della Commissione.

---

---

**Art. 15. Opuscolo informativo**

1. La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'[articolo 10 del decreto](#), in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, l'opuscolo illustra:

- a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nell'attribuzione dello status di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonché i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali modifiche;
- b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto;
- c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
- d) le prestazioni sanitarie e le modalità per riceverle;
- e) le modalità di accesso al gratuito patrocinio;
- f) le modalità di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
- g) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;
- h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.

2. L'opuscolo di cui al comma 1 è tradotto nelle lingue indicate dall'[articolo 10, comma 4](#), del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

---

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

---

**Art. 16. Assistenza sanitaria**

1. Il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), fermo restando l'applicazione dell'[articolo 35](#) del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

---

---

**Art. 17. Disposizione finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

---

**Art. 18. Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
  - b) [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136](#), recante regolamento per l'attuazione dell'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
- 
- 

**Art. 19. Disposizione finale**

1. I rinvii al [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 [\(1\)](#).**

**Attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 2005/85/CE](#) del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la [legge 6 febbraio 2007, n. 13](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'[articolo 12](#) relativo all'attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#);

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), concernente l'attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

---

---

## Capo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. [\(2\)](#)

---

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

#### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#);
- b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

ferme le cause di esclusione previste dall'[articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);

e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'[articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali; [\(3\)](#)

i) UNHCR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; [\(4\)](#)

i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010; [\(5\)](#)

[m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'[articolo 29 della direttiva 2005/85/CE](#) [\(6\)](#).]

---

[\(3\)](#) Lettera inserita dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(4\)](#) Nel presente provvedimento la parola “ACNUR” è stata sostituita dalla parola “UNHCR”, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(5\)](#) Lettera inserita dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(6\)](#) Lettera soppressa dall' [art. 25, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

### Art. 3. Autorità competenti

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'[articolo 4](#).

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'[articolo 26](#).

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. [\(7\)](#)

3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. [\(8\)](#)

3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. [\(8\)](#)

3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorità di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. [\(8\)](#)

3-quinquies. Il ricorso è notificato all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. [\(8\)](#)

3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-*quinquies*, secondo periodo. [\(8\)](#)

3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. [\(8\)](#)

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'[articolo 29 del regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato. [\(8\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. [\(8\)](#)

3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. [\(8\)](#)

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. [\(8\)](#)

---

[\(7\)](#) Nel presente provvedimento le parole “[regolamento \(CE\) n. 343/2003](#), del Consiglio, del 18 febbraio 2003,” sono state sostituite dalle parole “[regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”, ai sensi di quanto disposto dall’ [art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(8\)](#) Comma aggiunto dall’ [art. 6, comma 1, lett. 0a\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

#### Art. 4. Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'[articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. [\(11\)](#)

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. [\(12\)](#)

2-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l’intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle Commissioni territoriali. Il

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. [\(10\)](#)

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'UNHCR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. [\(15\)](#)

3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1. [\(17\)](#)

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), ovvero trattenuti in un centro di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio. [\(13\)](#)

5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. [\(14\)](#)

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

---

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#), dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#) e, successivamente, dall'[art. 25, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(10\)](#) Comma inserito dall'[art. 30, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(13\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#) e, successivamente, dall'[art. 25, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(14\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 6\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(15\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), n. 4-bis\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(16\)](#) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall'[art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(17\)](#) Comma inserito dall'[art. 25, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 5. Commissione nazionale per il diritto di asilo

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri. [\(18\)](#)

1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis. [\(19\)](#)

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali. [\(19\)](#)

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. [\(20\)](#)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

---

[\(18\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(19\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(20\)](#) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

## Capo II

### Principi fondamentali e garanzie

#### Art. 6. Accesso alla procedura

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. [\(21\)](#)
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'[articolo 19](#). La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore. [\(22\)](#)

---

[\(21\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

#### Art. 7. Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32. [\(23\)](#)
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:
  - a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
  - b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
  - c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

---

[\(23\)](#) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 25, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 8. Criteri applicabili all'esame delle domande

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. [\(25\)](#)

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 38](#) e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. [\(24\)](#) [\(26\)](#)

3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'[articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. [\(27\)](#)

---

[\(24\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#) e, successivamente, dall' [art. 25, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(25\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(26\)](#) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(27\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 1, lett. g\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 9. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
  2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
- 
- 

Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità. [\(28\)](#)

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 38](#) un opuscolo informativo che illustra:

- a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; [\(29\)](#)
- b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
- c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
- d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis [\(30\)](#) [\(31\)](#).

2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. [\(32\)](#)

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. [\(31\)](#)

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba,



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. [\(33\)](#)

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

---

[\(28\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. h\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

[\(29\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 25, comma 1, lett. h\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

[\(30\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 25, comma 1, lett. h\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

[\(31\)](#) Nel presente provvedimento la parola “ACNUR” è stata sostituita dalla parola “UNHCR”, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

[\(32\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. h\), n. 4\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

[\(33\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. h\), n. 5\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

---

Art. 10-bis. Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera [\(34\)](#)

1. Le informazioni di cui all'[articolo 10](#), comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'[articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.](#)

2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.

---

[\(34\)](#) Articolo inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.](#)

---

Art. 11. Obblighi del richiedente asilo

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. [\(35\)](#)

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo [5, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#). La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale. [\(36\)](#)

3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo [5, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo [5, comma 1](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#). In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della [legge 20 novembre 1982, n. 890](#), e successive modificazioni. [\(37\)](#)

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilità del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo [5, comma 1](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita. [\(37\)](#)

3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. [\(37\)](#)

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo [5, comma 1](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo [5, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. [\(37\)](#)

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge. [\(37\)](#)

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

---

[\(35\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#).

[\(36\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-sexies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

[\(37\)](#) Comma inserito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi da 3 a 3-sexies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

## Art. 12. Colloquio personale

1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11. [\(40\)](#)

1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. [\(38\)](#)

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione. [\(39\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

---

(38) Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

(39) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. l\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

(40) Comma modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. b\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

#### Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). (41)

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo [18, comma 2](#), del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#). [\(42\)](#)

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'[articolo 16](#), questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia. [\(43\)](#)

---

[\(41\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(42\)](#) Comma sostituito dall' [art. 25, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. a\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(43\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. m\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 14. Verbale del colloquio personale [\(44\)](#)

1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.

---

(44) Articolo modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. n\), nn. 1\) e 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. c\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 21, comma 2, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

#### Art. 15. Formazione delle commissioni territoriali e del personale

01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis. (45)

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'UNHCR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010. (46) (47)

---

(45) Comma premesso dall' [art. 5, comma 1, lett. b-bis\), n. 1\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(46) Comma aggiunto dall' [art. 5, comma 1, lett. b-bis\), n. 2\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

(47) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali**

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'[articolo 76](#), comma 4-quater, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#) . (48)

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#). In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'[articolo 94](#) del medesimo decreto.

---

(48) Comma così modificato dall' [art. 18, comma 1, lett. b\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

---

**Art. 17. Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali**

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'[articolo 18](#). (49)

---

(49) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. b-ter\), D.L. 22 agosto 2014, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

---

**Art. 18. Applicazione della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)**

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

ai capi I, ad esclusione dell'[articolo 2](#), comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli [articoli 7, 8 e 10](#) del capo III della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

---

---

**Art. 19. Garanzie per i minori non accompagnati**

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'[articolo 26](#), comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'[articolo 13](#), comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

---

---

**Art. 20. Casi di accoglienza [\(51\)](#)**

[1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

- a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
- b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'[articolo 13, comma 2, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'[articolo 14](#) del medesimo decreto legislativo. [\(50\)](#)

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'[articolo 38](#) sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. ]

---

[\(50\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#).

[\(51\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. o\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

#### Art. 21. Casi di trattenimento [\(54\)](#)

[1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), del richiedente:

- a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
- b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. [\(53\)](#)

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#). Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'[articolo 28](#).

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno. [\(52\)](#) ]

---

[\(52\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

[\(53\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#).

[\(54\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 22. Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento [\(55\)](#)

[1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'[articolo 20](#), comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli [articoli 20](#) e [21](#) è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'[articolo 20](#) o del periodo di trattenimento di cui all'[articolo 21](#), è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 11](#).

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. ]

---

[\(55\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. q\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

## Art. 23. Ritiro della domanda

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

---

---

Art. 23-bis. Allontanamento ingiustificato [\(56\)](#)

1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.

---

[\(56\)](#) Articolo inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. r\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 24. Ruolo dell'UNHCR [\(57\)](#)

1. Oltre a quanto previsto dagli [articoli 4](#), comma 3, [5](#), comma 2, [8](#), comma 3, [10](#), comma 3, i rappresentanti dell'UNHCR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'[articolo 20](#) secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'[articolo 38](#). [\(57\)](#)

2. L'UNHCR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno. [\(57\)](#)

---

[\(57\)](#) Nel presente provvedimento la parola "ACNUR" è stata sostituita dalla parola "UNHCR", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 25. Raccolta di informazioni su singoli casi

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
  2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
- 

---

Capo III

Procedure di primo grado

Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
- 2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. [\(58\)](#)
3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 28](#), comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 3. [\(59\)](#)
- [4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli [articoli 20](#) e [21](#) dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. [\(60\)](#) ]

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo [3, comma 1](#), della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. [\(61\)](#)

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. [\(62\)](#)

---

[\(58\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. s\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(59\)](#) Nel presente provvedimento le parole "[regolamento \(CE\) n. 343/2003](#), del Consiglio, del 18 febbraio 2003," sono state sostituite dalle parole "[regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(60\)](#) Comma abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. s\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(61\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. s\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) e, successivamente, dall' [art. 18, comma 1, lett. c\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(62\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. s\), n. 4\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

## Art. 27. Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. [\(63\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

- a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
- b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
- c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. [\(64\)](#)

3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda. [\(65\)](#)

---

[\(63\)](#) Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. b-quater](#)), D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 ottobre 2014, n. 146](#).

[\(64\)](#) Comma così modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. t\), n. 1](#)), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

[\(65\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 1, lett. t\), n. 2](#)), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

---

#### Art. 28. Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

- a) la domanda è palesemente fondata;
- b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; [\(66\)](#)
- c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#); [\(66\)](#)
- c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis [\(67\)](#).

1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata. [\(68\)](#)

[2. Nei casi previsti dall'[articolo 21](#), appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'[articolo 21](#),

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni. [\(69\)](#) ]

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. [\(70\)](#)

---

[\(66\)](#) Lettera così sostituita dall' [art. 25, comma 1, lett. u\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(67\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 25, comma 1, lett. u\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(68\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. u\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(69\)](#) Comma abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. u\), n. 4\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(70\)](#) Nel presente provvedimento le parole "[regolamento \(CE\) n. 343/2003](#), del Consiglio, del 18 febbraio 2003," sono state sostituite dalle parole "[regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013", ai sensi di quanto disposto dall' [art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

Art. 28-bis. Procedure accelerate [\(71\)](#)

1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

- a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);
- b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
- c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(71) Articolo inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**Art. 29. Casi di inammissibilità della domanda**

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

- a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
- b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione. (72)

---

(72) Comma aggiunto dall' [art. 25, comma 1, lett. z\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**Art. 30. Casi soggetti alla procedura di cui al [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) (73)**

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. (73)

1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013. (74)

---

(73) Nel presente provvedimento le parole "[regolamento \(CE\) n. 343/2003](#), del Consiglio, del 18 febbraio 2003," sono state sostituite dalle parole "[regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”, ai sensi di quanto disposto dall’ [art. 26, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

(74) Comma aggiunto dall’ [art. 25, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**Art. 31. Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi**

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitiera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell’ambito della precedente domanda.

---

---

**Art. 32. Decisione**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 23, 29 e 30](#) la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

- a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli [articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#);
- b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; [\(77\)](#)
- b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a) [\(75\)](#).

[2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l’ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. [\(78\)](#) ]

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’[articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. [\(76\)](#)

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli [articoli 23 e 29](#) comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'[articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4. [\(79\)](#)

---

[\(75\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#) e, successivamente, così sostituita dall' [art. 25, comma 1, lett. bb\), n. 2\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(76\)](#) Comma inserito dall'[art. 10, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

[\(77\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 25, comma 1, lett. bb\), n. 1\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(78\)](#) Comma abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. bb\), n. 3\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

[\(79\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#), dall' [art. 25, comma 1, lett. bb\), n. 4\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) e, successivamente, dall' [art. 6, comma 1, lett. d\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

## Capo IV

### Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

#### Art. 33. Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

- a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
- b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli [articoli 10, 11 e 12](#) o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 32](#), comma 3.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia. [\(80\)](#)

---

[\(80\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, lett. e\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 3, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

**Art. 34. Rinuncia agli status riconosciuti**

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

---

**Capo V****Procedure di impugnazione****Art. 35. Impugnazione**

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. [\(81\)](#)

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis. [\(88\)](#)

2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. [\(89\)](#)

[3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria. [\(87\)](#) ]

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. [\(87\)](#) ]

[5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. [\(85\)](#) [\(87\)](#) ]

[6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. [\(87\)](#) ]

[7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'[articolo 22](#), comma 2, e dell'[articolo 32](#), comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'[articolo 20](#). [\(82\)](#) [\(87\)](#) ]

[8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli [articoli 20](#), comma 2, lettere b) e c), e [21](#). Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'[articolo 21](#) permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7. [\(83\)](#) [\(87\)](#) ]

[9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. [\(86\)](#) [\(87\)](#) ]

[10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. [\(86\)](#) [\(87\)](#) ]

[11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. [\(86\)](#) [\(87\)](#) ]

[12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. [\(87\)](#) ]

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. [\(87\)](#) ]

[14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile. [\(84\)](#) [\(87\)](#) ]

---

[\(81\)](#) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 34, comma 20, lett. a\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#).

[\(82\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#).

[\(83\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. l\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#).

[\(84\)](#) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 13, lett. c\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(85\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 13, lett. a\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(86\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 13, lett. b\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(87\)](#) Comma abrogato dall'[art. 34, comma 20, lett. c\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#).

[\(88\)](#) Comma sostituito dall'[art. 34, comma 20, lett. b\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

[\(89\)](#) Comma inserito dall' [art. 25, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

Art. 35-bis. Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale [\(90\)](#)

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

- a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);
- b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
- d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo [82](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115](#), le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

---

(90) Articolo inserito dall' [art. 6, comma 1, lett. g\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 21, comma 1, del medesimo D.L. n. 13/2017](#).

---

Art. 36. Accoglienza del ricorrente [\(91\)](#)

[1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'[articolo 35](#), si applica l'[articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#).

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'[articolo 20](#) rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#).



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'[articolo 21](#) che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'[articolo 35](#), comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'[articolo 20](#) con le modalità stabilite dal [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#). ]

---

(91) Articolo abrogato dall' [art. 25, comma 1, lett. dd\), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**Capo VI****Disposizioni finali e transitorie****Art. 37. Riservatezza**

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

---

**Art. 38. Regolamenti di attuazione**

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite le modalità di attuazione del presente decreto. (92)

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

---

(92) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21](#).

---

**Art. 39. Disposizioni finanziarie**

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1. Per le finalità di cui all'[articolo 4](#), comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalità di cui all'[articolo 4](#), comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'[articolo 16](#), comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'[articolo 20](#), comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attività di accoglienza di cui agli [articoli 20](#), commi 2, 3 e 4, [35](#) e [36](#) è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'[articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali. [\(93\)](#)
6. Per le finalità di cui all'[articolo 24](#), comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a euro 9.571.000 per l'anno 2008 e a euro 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, n. 2\), della legge 5 agosto del 1978, n. 468](#), prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

---

[\(93\)](#) A norma dell' [art. 28, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), il riferimento agli artt. 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli [artt. 9 e 14, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 142/2015](#).

---

**Art. 40. Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- a) [articoli 1](#), commi 4, 5 e 6, [1-bis](#), [1-ter](#), [1-quater](#) e [1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#);
- b) il [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 38](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 [\(1\)](#).**

**Attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) [\(2\)](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2008, n. 3.

[\(2\)](#) A norma dell'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18* ogni riferimento alla presente direttiva contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [direttiva 2004/83/CE](#) del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la [legge 25 gennaio 2006, n. 29](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità;

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

---

## Capo I

### Disposizioni generali

#### 1. Finalità [\(3\)](#)

1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme sul contenuto dello status riconosciuto.

---

[\(3\)](#) Articolo così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

#### 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

*a*) «protezione internazionale»: lo *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere *f*) e *h*);

*a-bis*) «beneficiario di protezione internazionale»: cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere *f*) e *h*) [\(4\)](#);

*b*) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#);

*c*) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con [legge 17 agosto 1957, n. 848](#);

*d*) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#);

*e*) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

f) «*status* di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

h) «*status* di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

i) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria [\(5\)](#);

*i-bis*) «richiedente»: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva [\(6\)](#);

l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:

a) il coniuge del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;

b) i figli minori del beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli [\(7\)](#);

*b-bis*) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria [\(8\)](#);

m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

---

[\(4\)](#) Lettera aggiunta dal n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

(5) Lettera così sostituita dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

(6) Lettera aggiunta dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

(7) Punto prima modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 105, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#) e poi così sostituito dal n. 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

(8) Punto aggiunto dal n. 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## Capo II

### Valutazione delle domande di protezione internazionale

#### [\(commento di giurisprudenza\)](#)

#### 3. Esame dei fatti e delle circostanze.

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale [\(9\)](#).

---

[\(9\)](#) Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

4. Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine.

1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.

---

---



**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

## 5. Responsabili della persecuzione o del danno grave.

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

*a)* lo Stato;

*b)* i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

*c)* soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere *a)* e *b)*, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

---

---

## 6. Soggetti che offrono protezione.

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte:

*a)* dello Stato;

*b)* dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2 [\(10\)](#).

2. La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure [\(11\)](#).

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

---

[\(10\)](#) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18*.

[\(11\)](#) Comma così modificato dal n. 2) della lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18*.

### Capo III

#### Status di rifugiato

##### 7. Atti di persecuzione.

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

*a)* essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

*b)* costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera *a)*.

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

*a)* atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

*b)* provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

*c)* azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

*d)* rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

*e)* azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

*e-bis)* azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale [\(12\)](#);

*f)* atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

---

[\(12\)](#) Lettera aggiunta dalla lettera *e)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.*

---

##### 8. Motivi di persecuzione.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

1. Al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti [\(13\)](#):

a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere [\(14\)](#);

e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

---

[\(13\)](#) Alinea così modificato dal n. 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(14\)](#) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

9. Cessazione.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale [\(15\)](#).

3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

---

[\(15\)](#) Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

10. Esclusione.

1. Lo straniero è escluso dallo *status* di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero è altresì escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni [\(16\)](#);

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

---

[\(16\)](#) Lettera così modificata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

#### 11. Riconoscimento dello status di rifugiato.

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

---

#### 12. Diniego dello status di rifugiato.

1. Sulla base di una valutazione individuale, lo *status* di rifugiato non è riconosciuto quando:

a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

---

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

---

**13. Revoca dello status di rifugiato.**

1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello *status* di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello *status* di rifugiato, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;

b) il riconoscimento dello *status* di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

---

---

**Capo IV****Protezione sussidiaria****14. Danno grave.**

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

---

---

**15. Cessazione.**

1. La cessazione dello *status* di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale [\(17\)](#).

---

[\(17\)](#) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 16. Esclusione.

1. Lo *status* di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato [\(18\)](#);

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato [\(19\)](#);

d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale [\(20\)](#).

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

---

[\(18\)](#) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(19\)](#) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

[\(20\)](#) Lettera aggiunta dal n. 3) della lettera l) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

**17. Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.**

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

---

**18. Revoca dello status di protezione sussidiaria.**

1. La revoca dello *status* di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello *status*, è accertato che:

a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;

b) il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

---

**Capo V****Contenuto della protezione internazionale****19. Disposizioni generali.**

1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.

2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale [\(21\)](#).



**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore [\(22\)](#).

---

[\(21\)](#) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(22\)](#) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 20. Protezione dall'espulsione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando [\(23\)](#):

a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;

b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

---

[\(23\)](#) Alinea così modificato dalla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 21. Informazioni.

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo *status* di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri degli *status* riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo *status* di protezione internazionale è comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

---

---

## 22. Mantenimento del nucleo familiare.

1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo *status* di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello *status*.
3. Ai familiari del titolare dello *status* di protezione internazionale presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale *status* è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 \(24\)](#).
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'[articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 \(25\)](#).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo *status* di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

---

[\(24\)](#) Comma così modificato dal n. 1) della lettera o) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(25\)](#) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera o) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 23. Permesso di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello *status* di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
2. Ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti [\(26\)](#).

---

[\(26\)](#) Comma così modificato dalla lettera p) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

#### 24. Documenti di viaggio.

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello *status* di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
  2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
  3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
- 
- 

#### 25. Accesso all'occupazione.

1. I titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 \(27\)](#).
  2. È consentito al titolare dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea [\(28\)](#).
- 

[\(27\)](#) Comma così modificato dalla lettera *q*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(28\)](#) Comma così modificato dal comma 2 dell'[art. 7, L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

---

#### 26. Accesso all'istruzione.

1. I minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

2. I maggiorenni, titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano ai titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione [\(29\)](#).

---

[\(29\)](#) Comma aggiunto dalla lettera *r*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 27. Assistenza sanitaria e sociale.

1. I titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente [\(30\)](#) [\(31\)](#).

---

[\(30\)](#) Comma aggiunto dalla lettera *s*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(31\)](#) Per l'adozione delle linee guida previste dal presente comma vedi il [D.M. 3 aprile 2017](#).

---

## 28. Minori non accompagnati.

1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'[articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989](#).

2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'[articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello *status* di protezione internazionale, sono assunte, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza, nell'ambito delle convenzioni di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari [\(32\)](#).

---

[\(32\)](#) Comma così modificato dalla lettera *t*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

## 29. Libera circolazione, integrazione e alloggio.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), i titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.

2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), all'[articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), ed all'[articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione [\(33\)](#).

3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo](#)

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

[28 agosto 1997, n. 281](#), predisporre, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati [\(34\)](#).

*3-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati [\(35\)](#).

*3-ter.* L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'[articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani [\(36\)](#).

---

[\(33\)](#) Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, *3-bis* e *3-ter* dalla lettera *u*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(34\)](#) Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, *3-bis* e *3-ter* dalla lettera *u*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(35\)](#) Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, *3-bis* e *3-ter* dalla lettera *u*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(36\)](#) Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti con gli attuali commi 2, 3, *3-bis* e *3-ter* dalla lettera *u*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

---

### 30. Rimpatrio.

1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.

---

---

## Capo VI

### Disposizioni finali

#### 31. Punto di contatto.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

---

---

#### 32. Personale.

1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attività svolta.

---

---

#### 33. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'*articolo 5 della [legge 16 aprile 1987, n. 183](#)*, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalità di cui al presente decreto.

**D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251**

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

---

---

#### 34. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le lettere *c*) e *d*) del comma 4 dell'[articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), sono soppresse.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della [direttiva 2005/85/CE](#) del Consiglio, del 1° dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e al relativo regolamento di attuazione adottato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#).

3. Al comma 4, primo periodo, dell'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria.



**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 (1).**

**Attuazione della [direttiva 2003/9/CE](#) che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003](#) del Consiglio dell'Unione europea, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Vista la [legge 31 ottobre 2003, n. 306](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata [direttiva 2003/9/CE](#), compresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge;

Visto il [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#);

Visto il [decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), così come integrato e modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303](#), recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

---

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

## 1. Finalità.

[1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del [decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85](#), recante attuazione della [direttiva 2001/55/CE](#), relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario] [\(2\)](#).

---

[\(2\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

## 2. Definizioni.

[1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#);

b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con [legge 24 luglio 1954, n. 722](#);

d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

e) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) «familiare»: i soggetti per i quali è previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo] [\(3\)](#).

---

[\(3\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

---

---

**3. Informazione.**

[1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303*, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento] [\(4\)](#).

---

[\(4\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

---

**4. Documentazione.**

[1. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento [\(5\)](#).

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identità del richiedente asilo] [\(6\)](#).

---

[\(5\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*.

[\(6\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

---

**5. Misure di accoglienza.**

[1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento [\(7\)](#).

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), e del relativo regolamento di attuazione, adottato con [decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233](#) del Ministro dell'interno.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro] [\(8\)](#).

---

[\(7\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(8\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

## 6. Accesso all'accoglienza.

[1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge.

3. In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

5. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, è comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge. L'erogazione del contributo è limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente] [\(9\)](#).

---

[\(9\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

7. Competenza delle Commissioni territoriali.

[1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento] [\(10\)](#).

---

[\(10\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

#### 8. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari.

[1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo] [\(11\)](#).

---

[\(11\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

#### 9. Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

[1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono [\(12\)](#):

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di identificazione ed espulsione e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati [\(13\)](#) [\(14\)](#).

---

[\(12\)](#) Alinea così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*.

[\(13\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*.

[\(14\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

---

10. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori.

[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico] [\(15\)](#).

---

[\(15\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

---

**11. Lavoro e formazione professionale.**

[1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo] [\(16\)](#).

---

[\(16\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

**12. Revoca delle misure di accoglienza.**

[1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;



**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate] [\(17\)](#).

---

[\(17\)](#) Articolo abrogato dall'art. [24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#).

---

### 13. Disposizioni finanziarie.

1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge è aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000 [\(18\)](#).

2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006 [\(19\)](#).

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge (20).

5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, è fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

---

(18) A norma dell'art. 28, comma 1, [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), il riferimento all'art. 5, commi 2 e 7, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento all'art. 14, commi 1 e 4, del medesimo [D.Lgs. n. 142/2015](#).

(19) A norma dell'art. 28, comma 2, [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), il riferimento all'art. 6, comma 4, contenuto nel presente comma, deve intendersi sostituito dal riferimento all'art. 15, comma 3, del medesimo [D.Lgs. n. 142/2015](#).

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 28 novembre 2005](#).

**D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140**

---

## 14. Disposizioni transitorie.

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non è applicabile l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza è disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto] [\(21\)](#).

---

[\(21\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

---

## 15. Norme finali.

[1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] [\(22\)](#).

---

[\(22\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142*.

**D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 (1).**

**Attuazione della [direttiva 2001/55/CE](#) relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2003, n. 93.

---

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001](#), del Consiglio, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

Vista la [legge 1° marzo 2002, n. 39](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata [direttiva 2001/55/CE](#), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

**1. Finalità.**

1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della [direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001](#) del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.

---

**2. Definizioni.**

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) «sfollati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) «rifugiati»: i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) «minori non accompagnati»: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) «richiedente il ricongiungimento»: un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;

h) «decisione del Consiglio europeo»: la decisione del Consiglio presa ai sensi degli [articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001](#) che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilità di rimpatrio.

---

3. Misure di protezione temporanea.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85

straniero, approvato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), di seguito denominato: «testo unico», sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'[articolo 5 della direttiva 2001/55/CE](#) per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilità a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.

---

#### 4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85

*h)* gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;

*i)* gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera *f)*;

*l)* le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.

---

## 5. Casi di esclusione.

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

*a)* un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno;

*b)* un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica;

*c)* atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

---

---

## 6. Ricongiungimento familiare.

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

---

## 7. Istanze di asilo.

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potrà beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.



3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.

---

---

#### 8. Informazioni.

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che è presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengono il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.

---

---

#### 9. Ricorsi.

1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico, ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

---

---

#### 10. Divieto di allontanamento.

1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale è allontanata verso quest'ultimo.

---

---

#### 11. Rimpatri.

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:

D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85

- a) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;
- b) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignità umana;
- c) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;
- d) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
- 
- 

## 12. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#).
  2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987](#).
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
- 
- 

## 13. Norme finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 
- 

Allegato I

[Scarica il file](#)

Modello di lasciapassare per il trasferimento di persone che godono della protezione temporanea

## LASCIAPASSARE

Nome dello Stato membro che rilascia il lasciapassare:

Numero di riferimento [\*]:

Rilasciato a norma dell'*articolo 26 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001*, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Valido unicamente per il trasferimento da [1] a [2];

l'interessato deve presentarsi a [3] prima del [4]

Rilasciato a:

COGNOME:

NOMI:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

Se trattasi di minore, nome/nomi della persona adulta responsabile

SESSO:

CITTADINANZA:

Data del rilascio:

FOTO

TIMBRO

Per le autorità

Firma del beneficiario:

competenti:

Il titolare del presente lasciapassare è stato autorizzato dalle autorità

[5] [6]

L'identità del titolare del presente lasciapassare non è stata accertata

Il presente documento è stato rilasciato unicamente in applicazione dell'*articolo 26 della direttiva 2001/55/CE* e non costituisce in alcun caso un documento equiparabile ad un documento di viaggio che consenta l'attraversamento della frontiera esterna né ad un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

[\*] Il numero di riferimento verrà attribuito dallo Stato dal quale è effettuato il trasferimento verso un altro Stato membro.

[1] Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.

[2] Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

[3] Luogo in cui l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

[4] Termine entro il quale l'interessato dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.

[5] In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati dalle autorità.

[6] In base a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 [\(1\)](#).**

**Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udita la conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

EMANA

il seguente regolamento:

---

**CAPO I****DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE****Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità) [\(2\)](#)**

1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal [testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero](#), di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2. L'accertamento di cui al comma 1 non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'[articolo 9 del testo unico](#), nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

---

[\(2\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione)**

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. [\(3\)](#)

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#), dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'[articolo 4, comma 2, del testo unico](#). (4)

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#), sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. (5)

---

(3) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#) e, successivamente, dall'[art. 17, comma 4-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#); per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'[art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. 5/2012](#).

(4) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(5) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

### Art. 3 (Comunicazioni allo straniero)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (6) (8)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della [legge 30 luglio 1990, n. 217](#), e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. [\(7\)](#)

---

[\(6\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(7\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(8\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 gennaio-9 febbraio 2007, n. 37](#) (Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), e con ordinanza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2008, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, così come sostituito dall'[art. 3, comma 1, lettera a\), del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.

---

#### Art. 4 (Comunicazioni all'autorità consolare)

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'[articolo 2 del testo unico](#) contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
- b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
- c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
- d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 7, del testo unico, dichiara espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

4. Oltre a quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

---

---

**CAPO II****INGRESSO E SOGGIORNO****Art. 5 (Rilascio dei visti di ingresso)**

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. [\(9\)](#)  
[\(16\)](#)

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno. [\(10\)](#)

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

- a) la finalità del viaggio;
- b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'[articolo 4, comma 3, del testo unico; \(11\)](#)
- c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'[articolo 10, comma 3-bis; \(12\)](#)
- d) le condizioni di alloggio.

[7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

- a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio. [\(13\)](#)

]

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal [testo unico](#) e dal presente regolamento. [\(14\)](#)

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'[articolo 2 del testo unico](#), nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia. [\(15\)](#)

---

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(10\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(11\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(12\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(13\)](#) Comma soppresso dall'[art. 4, comma 1, lett. d\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(14\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. e\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(15\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. f\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(16) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il [D.M. 11 maggio 2011](#).

---

Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito) (17)

1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'[articolo 29, comma 1, del testo unico](#), va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

- a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'[articolo 28, comma 1, del testo unico](#);
- b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'[articolo 29, comma 3, lettera b\), del testo unico](#);
- c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'[articolo 29, comma 3, lettera a\), del testo unico](#). A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
- e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'[articolo 29, comma 1, lettere b-bis\) e c\), del testo unico](#), rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
- f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'[articolo 29, comma 1, lettere b-bis\) e c\) del testo unico](#), prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'[articolo 29 del testo unico](#), nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'[articolo 11, comma 2](#). Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

---

(17) Articolo così sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 6-bis (Diniego del visto d'ingresso) (18)

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel [testo unico](#) e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'[articolo 4, comma 3, del testo unico](#). Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall'[articolo 4, comma 2, del testo unico](#). Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.

---

(18) Articolo inserito dall'[art. 6, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 7 (Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con [legge 30 settembre 1993, n. 388](#).

---

---

**Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)**

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità. [\(19\)](#)

3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. [\(20\)](#)

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

[5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente. [\(21\)](#) ]

---

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

[\(19\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(20\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(21\)](#) Comma soppresso dall'[art. 7, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) [\(22\)](#)**

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'[articolo 30-bis, comma 2, lettera d\), e comma 3, lettera c\)](#), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'[articolo 5-bis, comma 1, lettere a\) e b\), del testo unico](#), è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'[articolo 35, comma 1](#).

---

[\(22\)](#) Articolo inserito dall'[art. 8, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno)**

1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'[articolo 6, comma 1](#), ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'[articolo 36, comma 1](#), mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'[articolo 49 del testo unico](#). In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. [\(23\)](#)

1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'[articolo 5, comma 8, del testo unico](#). [\(24\)](#)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli [articoli 11, comma 2-bis](#), e [36, comma 2](#). (24)

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 11, comma 2](#). (24)

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

- a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

- a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. (25)

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

- a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'[articolo 4](#), comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'[articolo 24 del testo unico](#) per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico](#). (26)

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli [articoli 18 e 20 del testo unico](#) e all'[articolo 11, comma 1, lettera c\)](#). (27)

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'[articolo 34](#), comma 3, del testo unico.

---

(23) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. a\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(24) Comma inserito dall'[art. 9, comma 1, lett. b\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(25) Lettera così sostituita dall'[art. 9, comma 1, lett. c\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(26) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. d\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(27) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. e\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

---

#### Art. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'[articolo 9](#), comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio, nazionale. Ai fini di cui all'[articolo 6](#), comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (28)

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati. [\(29\)](#)

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'[articolo 6](#) del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

---

[\(28\)](#) Comma inserito dall'[art. 10, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(29\)](#) Comma inserito dall'[art. 10, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

#### Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

- a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
- b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
- c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'[articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75](#); [\(30\)](#)

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli [articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico](#), previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; [\(30\)](#)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; [\(30\)](#)

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'[articolo 31, comma 3, del testo unico](#); [\(30\)](#)

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'[articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico](#), previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'[articolo 33 del testo unico](#). [\(30\)](#)

[1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'[articolo 5, comma 3-ter, del testo unico](#), è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'[articolo 38-bis](#). [\(31\)](#) [\(34\)](#) ]

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'[articolo 17](#), rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno. [\(32\)](#)

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'[articolo 12, comma 1](#). [\(33\)](#)

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'[articolo 34](#), comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

---

[\(30\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 11, comma 1, lett. a\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

[\(31\)](#) Comma così inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. b\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

[\(32\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. c\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

[\(33\)](#) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. d\)](#), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

[\(34\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 2, lett. a\)](#), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.

---

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

## Art. 12 (Rifiuto del permesso di soggiorno)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'[articolo 13](#) del testo unico.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'[articolo 13](#) del testo unico.
  3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
- 
- 

## Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
  2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 22, comma 11, del testo unico](#), la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo. [\(35\)](#)
- [2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'[articolo 5-bis, comma 1, lettera a\), del testo unico](#). [\(36\)](#) [\(37\)](#) ]
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'[articolo 2](#), comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

---

[\(35\)](#) Comma modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(36\)](#) Comma inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(37\)](#) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

---

Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno) [\(38\)](#) [\(39\)](#)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

- a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
- b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'[articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico](#) e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera c-quater](#)).

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'[articolo 6, comma 1, del testo unico](#), le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'[articolo 3 del testo unico](#), e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'[articolo 35, comma 1](#), o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'[articolo 6, comma 1, del testo unico](#) da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'[articolo 39, comma 9](#). La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

---

(38) Articolo così sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(39) Vedi, anche, gli [articoli 3 e 4, D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

#### Art. 15 (Iscrizioni anagrafiche)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla [legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), è sostituito dal seguente:  
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. La lettera c) del comma 1 dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), è sostituita dalla seguente:  
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'[articolo 7](#), comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni".
4. Al comma 2 dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), è aggiunto il seguente periodo:  
"Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), è aggiunto il seguente periodo:  
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. [\(40\)](#)

---

[\(40\)](#) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il [D.M. 18 dicembre 2000](#).

---

#### Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'[articolo 9](#) del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
  - a) le proprie generalità complete;
  - b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

- c) il luogo di residenza;
- d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare. [\(41\)](#)

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e luogo di nascita, del richiedente;
- b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; [\(42\)](#)
- c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
- d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

4. Salvo quanto previsto dagli [articoli 9, comma 2](#), e [30, comma 4, del testo unico](#), nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'[articolo 9, comma 1](#), e all'[articolo 29, comma 1, lettera b-bis\), del medesimo testo unico](#), le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

- a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'[articolo 29, comma 3, lettera a\), del testo unico](#). A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo [articolo 29 del testo unico](#) ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'[articolo 29, comma 3, lettera b\), del testo unico](#), tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico. [\(43\)](#)

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'[articolo 9, comma 2, del testo unico](#), il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'[articolo 9, comma 2, del testo unico](#), la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. [\(44\)](#)

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

---

(41) Lettera così sostituita dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(42) Lettera così sostituita dall'[art. 15, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(43) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(44) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. d\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

#### Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie. [\(45\)](#)

---

(45) Comma modificato dall'[art. 16, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

### CAPO III

#### ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

#### Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'[articolo 13, comma 8, del testo unico](#), presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. [\(46\)](#)

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

---

(46) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).



---

**Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)**

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'[articolo 8](#), comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno. [\(47\)](#)

---

[\(47\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi) [\(48\)](#)**

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'[articolo 13, comma 13, del testo unico](#), è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.

---

[\(48\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 19, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri) [\(51\)](#) [\(52\)](#)**

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'[articolo 14 del testo unico](#), è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'[articolo 3, commi 3 e 4](#), unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. [\(49\)](#)

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'[articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'[articolo 13, comma 5-bis, del testo unico. \(50\)](#)

---

[\(49\)](#) Comma sostituito dall'[art. 20, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#), e, successivamente, così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 20, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(51\)](#) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(52\)](#) La [Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

costituzionale dell'articolo 20 sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione.

---

**Art. 21 (Modalità del trattenimento)**

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla [Costituzione](#).
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro [\(54\)](#).
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza per i rimpatri individuati ai sensi dell'[articolo 14](#), comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. [\(53\)](#)
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza a norma dell'[articolo 22](#) ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'[articolo 14](#), comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

---

[\(53\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(54\)](#) Per le modalità di utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali e per i limiti di contribuzione, vedi il [D.M. 15 gennaio 2001](#).

---

Art. 22 (Funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri) [\(55\)](#)

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza per i rimpatri provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività, a norma dell'[articolo 21](#), comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale. [\(56\)](#)

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l'assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

---

[\(55\)](#) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(56\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

#### Art. 23 (Attività di prima assistenza e soccorso)

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'[articolo 22](#), per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#).

---

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

#### Art. 24 (Servizi di accoglienza alla frontiera)

1. I servizi di accoglienza previsti dall'[articolo 11](#), comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quali è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'[articolo 3](#) del testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale [\(57\)](#).

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'[articolo 40](#) del testo unico.

---

[\(57\)](#) Per le modalità di espletamento dei servizi di assistenza di cui al presente articolo, vedi il [D.M. 22 dicembre 2000](#).

---

Art. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale) [\(58\)](#) [\(60\)](#)

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'[articolo 18](#) del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'[art. 58](#), comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'[articolo 18](#) del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

- a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera c);
  - b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'[articolo 26](#);
  - c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia; [\(59\)](#)
  - d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'[articolo 26](#), comma 4, lettera c).
- 

[\(58\)](#) Vedi, anche, l'[art. 3, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237](#) e il [D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102](#).

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

[\(59\)](#) I criteri e le modalità previsti dalla presente lettera sono stati stabiliti con [D.M. 23 novembre 1999](#).

[\(60\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [Comunicato 26 settembre 2002, n. 4](#) e il [Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5](#).

---

**Art. 26 (Convenzioni con soggetti privati) [\(61\)](#)**

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'[articolo 18](#) del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'[articolo 42](#), comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli [articoli 52](#) e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

- a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'[articolo 42](#), comma 2, del testo unico;
- b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'[articolo 25](#), comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
- c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

- a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'[articolo 18](#), comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
- c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
- e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

---

[\(61\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [Comunicato 26 settembre 2002, n. 4](#) e il [Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5](#).

---

Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'[articolo 18](#) del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

- a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
- b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'[articolo 18](#), comma 5, del testo unico, acquisiti:

- a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
- b) programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'[articolo 25](#);
- c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'[articolo 18, comma 5, del testo unico](#), può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. [\(62\)](#)

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'[articolo 18 del testo unico](#) contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. [\(62\)](#)

---

[\(62\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 21, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

- a) per minore età. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; [\(63\)](#) a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera c-sexies](#)), previo parere del Comitato per i minori stranieri; [\(64\)](#)
- b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera c\)](#) del testo unico;
- c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera d\)](#) del testo unico;
- d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'[articolo 19, comma 1, del testo unico](#).

---

[\(63\)](#) Lettera sostituita dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#) e, successivamente, così modificata dall' [art. 10, comma 2, L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

[\(64\)](#) Lettera inserita dall'[art. 22, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

## CAPO V

### DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 29 (Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai sensi dell'[articolo 21, comma 4-ter, del testo unico](#), indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'[articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. [\(65\)](#)

2. Per le finalità di cui al presente capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. [\(66\)](#)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

---

[\(65\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 23, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(66\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione) [\(67\)](#) [\(68\)](#)

1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'[articolo 22, comma 1, del testo unico](#), diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'[articolo 22, comma 16, del testo unico](#), sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli [articoli 22, 24 e 27 del testo unico](#) e dall'[articolo 40 del presente regolamento](#), compreso il rilascio dei relativi nullaosta. [\(69\)](#)

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'[articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242](#), nonché di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

---

[\(67\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 24, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(68\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 4-7 dicembre 2006, n. 407](#) (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato che spettava allo Stato prevedere, con il citato art. 24, comma 1, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia fossero disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

[\(69\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il [D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153](#).

---

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri) [\(70\)](#)

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'[articolo 22, comma 2, del testo unico](#).

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- d) l'impegno di cui all'[articolo 8-bis, comma 1](#), che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
- e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
- c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'[articolo 31, comma 4](#), e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'[articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#).

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'[articolo 30-quinquies](#), procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli [articoli 22, comma 5](#), e [24, comma 2, del testo unico](#), per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

---

[\(70\)](#) Articolo inserito dall'[art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 30-ter (Modulistica) [\(71\)](#)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. [\(72\)](#)

---

[\(71\)](#) Articolo inserito dall'[art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(72\)](#) Per l'approvazione della modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione, vedi dapprima il [D.M. 31 marzo 2006](#) e, successivamente, il [D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) [\(73\)](#)

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'[articolo 30, comma 2](#), sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242](#), in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

---

(73) Articolo inserito dall'[art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) (74)

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per l'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'[articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico](#).
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. Qualora il centro per l'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

---

[\(74\)](#) Articolo inserito dall'[art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione) [\(75\)](#)

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'[articolo 30-quinquies, comma 2](#), se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

---

[\(75\)](#) Articolo inserito dall'[art. 24, comma 2, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) [\(76\)](#)

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal [testo unico](#), ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. [\(77\)](#)

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli [articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico](#).

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 11, comma 2](#).

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'[articolo 30-bis, comma 5](#), trasmette la documentazione di cui all'[articolo 30-bis, commi 2 e 3](#), ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'[articolo 5](#), il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'[articolo 35](#).

---

(76) Articolo così sostituito dall'[art. 25, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(77) Con Sentenza n. 780/2005 del 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2005, n. 2) il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il presente comma.

---

#### Art. 32 (Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'[articolo 21](#), comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'[articolo 32-bis](#), con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a) Paese d'origine;

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

- b) numero progressivo di presentazione della domanda;
- c) complete generalità;
- d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
- e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 24](#), comma 4, del testo unico, attestato dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. [\(78\)](#) [\(80\)](#)

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. [\(78\)](#)

4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la propria posizione nella lista. [\(79\)](#)

---

[\(78\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 26, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(79\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(80\)](#) Con [D.M. 4 settembre 2000](#) è stato approvato il modello di cui al presente comma.

---

Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) [\(81\)](#)

1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'[articolo 21, comma 1, del testo unico](#), compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall'[articolo 32, commi 1 e 2](#). La scheda, di cui all'[articolo 32, comma 2](#), contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'[articolo 32, comma 4](#).

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'[articolo 33, comma 1](#), il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

---



[\(81\)](#) Articolo inserito dall'[art. 27, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 33 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui all'[articolo 32](#) sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'[articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). [\(82\)](#)

2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli [articoli 30-bis, 30-quinquies e 31](#). [\(83\)](#)

2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'[articolo 30-bis](#), lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'[articolo 21, comma 5, del testo unico](#). [\(84\)](#)

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

---

[\(82\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(83\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(84\)](#) Comma inserito dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 34 (Titoli di prelazione) [\(85\)](#)

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, del testo unico](#), e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'[articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. \(86\)](#)

2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'[articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico](#), oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'[articolo 22, comma 2, del testo unico](#). Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'[articolo 22, comma 4, del testo unico](#).

5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'[articolo 22, comma 3, del testo unico](#).

6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'[articolo 24, comma 4, del testo unico](#).

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4-ter, del testo unico](#). Qualora si verificassero residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.

8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'[articolo 23 del testo unico](#).

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), una quota stabilita a livello nazionale.

---

[\(85\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 29, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(86\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 29 gennaio 2013](#).

---

Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) [\(87\)](#)

1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'[articolo 5-bis, comma 1, lettera b\), del testo unico](#), sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'[articolo 11](#), comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

---

[\(87\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 30, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro) [\(88\)](#)

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'[articolo 35, comma 1](#), lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 11, comma 2-bis](#).

2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'[articolo 5, comma 2-bis, del testo unico](#).

---

[\(88\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 31, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro) [\(89\)](#) [\(90\)](#)

[1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 37](#), deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'[articolo 13](#).

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'[articolo 37](#), nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. ]

---

[\(89\)](#) Articolo inserito dall'[art. 32, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(90\)](#) Articolo abrogato dall' [art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

---

Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) [\(91\)](#)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.

2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'[articolo 22, comma 11, del testo unico](#), deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), così come sostituito dal [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#), che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#), ovvero provvede

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'[articolo 36-bis](#).

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'[articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

---

[\(91\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 33, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 38 (Accesso al lavoro stagionale) [\(96\)](#) [\(97\)](#)

[1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità definite dagli [articoli 30-bis](#) e [31](#), commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'[articolo 24, comma 4, del testo unico](#). [\(92\)](#)

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all'[articolo 30-bis](#), lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 30-quinquies, comma 2](#) e [30-sexies](#). I termini ivi previsti sono ridotti della metà. [\(93\)](#)

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura. [\(93\)](#)

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'[articolo 24](#), comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'[articolo 24](#), comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate. [\(94\)](#)

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31 [\(95\)](#)

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'[articolo 29](#), possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'[articolo 9](#) del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo. ]

---

[\(92\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 1, lett. a, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(93\)](#) Comma così inserito dall'[art. 34, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(94\)](#) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(95\)](#) Comma soppresso dall'[art. 34, comma 1, lett. d\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(96\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 3, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203](#).

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

(97) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito i legge, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#).

---

Art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale) [\(98\)](#) [\(100\)](#)

[1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'[articolo 5, comma 3-ter, del testo unico](#), può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'[articolo 38](#).

2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'[articolo 5, comma 3-ter, del testo unico](#).

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'[articolo 35](#). La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. [\(99\)](#)

4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio. ]

---

[\(98\)](#) Articolo inserito dall'[art. 35, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(99\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#). Vedi, anche, il comma 3, dello stesso art. 17.

[\(100\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 3, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203](#).

---

Art. 39 (Disposizioni relative al lavoro autonomo) [\(101\)](#)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli [articoli 49, 50 e 51](#), per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'[articolo 26, comma 5, del testo unico](#), previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Oltre a quanto previsto dall'[articolo 14](#), lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), rilascia la certificazione di cui all'[articolo 6, comma 1, del testo unico](#), sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 11, comma 2-bis](#).

---

(101) Articolo così sostituito dall'[art. 36, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 40 (Casi particolari di ingresso per lavoro) [\(102\)](#)

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico](#), quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'[articolo 22, comma 4, del testo unico](#). Si osservano le modalità previste dall'[articolo 30-bis, commi 2 e 3](#), e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#).

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'[articolo 27 del testo unico](#), il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli [articoli 31](#), commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera f\), del testo unico](#), i più elevati limiti temporali previsti dall'[articolo 5, comma 3, lettera c\)](#), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

5. Per i lavoratori di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera a\), del testo unico](#), il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la [legge 29 dicembre 1994, n. 747](#). Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

6. Per il personale di cui all'[articolo 27, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico](#), il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.

7. Per il personale di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera d\), del testo unico](#), la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera e\), del testo unico](#), deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera f) del comma 1 dell'[articolo 27 del testo unico](#), si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. [\(103\)](#)

[b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono. [\(104\)](#)]

10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1](#), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'[articolo 44-bis](#). Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'[articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#), vistato dalla regione. [\(105\)](#)

[11. Per i lavoratori, di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera g\), del testo unico](#), il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano. [\(106\)](#) ]

12. Per gli stranieri di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera h\), del testo unico](#), dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'[articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856](#), si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'[articolo 5, comma 3](#). Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13. Nell'ambito di quanto previsto all'[articolo 27, comma 1, lettera i\), del testo unico](#), è previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'[articolo 27](#), comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#), con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.

16. Per gli sportivi stranieri di cui all'[articolo 27](#), comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della [legge 23 marzo 1981, n. 91](#). La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione.

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#). Al fine dell'applicazione dell'[articolo 27, comma 5-bis, del testo unico](#), le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'[articolo 27, comma 5-bis, del testo unico](#).

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345](#), sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.

19. Per i lavoratori di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera q\), del testo unico](#), e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.

20. Per gli stranieri di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera r\), del testo unico](#), il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21. Le disposizioni di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera r-bis\), del testo unico](#), riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22. Gli stranieri di cui all'[articolo 27](#), comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'[articolo 3, comma 4, del testo unico](#). In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'[articolo 27, comma 1, lettera n\), del testo unico](#), in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'[articolo 27](#), comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'[articolo 22, comma 11, del testo unico](#) e gli [articoli 36-bis](#) e [37](#) del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'[articolo 14, comma 5](#).

(102) Articolo così sostituito dall'[art. 37, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

(103) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

(104) Lettera soppressa dall' [art. 4, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

(105) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

(106) Comma soppresso dall' [art. 4, comma 2, lett. c\), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

---

Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari) [\(107\)](#)

1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un' attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa, ai sensi del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'[articolo 14](#), per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'[articolo 6, comma 7, del testo unico](#), e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'[articolo 7](#) del medesimo testo unico.

---

(107) Articolo così sostituito dall'[art. 38, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

## Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'[articolo 34](#), comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'[articolo 6](#), commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1. [\(108\)](#)
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 34](#), comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'[articolo 27](#), comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'[articolo 34](#), comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'[articolo 34](#), comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'[articolo 34](#), comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

---

[\(108\)](#) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

## Art. 43 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'[articolo 35](#), comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'[articolo 35](#), comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'[articolo 35](#), comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'[articolo 35](#), comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'[articolo 35](#), comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'[articolo 20](#) del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'[articolo 35](#), comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

---

**Art. 44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)**

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'[articolo 5, comma 3](#), alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana. [\(109\)](#)

2. Con l'autorizzazione di cui all'[articolo 36](#), comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'[articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

---

[\(109\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 40, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**CAPO VII****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI****Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca) [\(110\)](#)**

1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall'[articolo 39 del testo unico](#) e dall'[articolo 46](#).

2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'[articolo 5, comma 3](#), in favore dei cittadini stranieri:



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all'[articolo 5, comma 6](#), nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'[articolo 5, comma 3](#).

4. E' consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'[articolo 27, comma 1, lettera c\), del testo unico](#). Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'[articolo 5, comma 3](#).

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali e organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'[articolo 142, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'[articolo 40, comma 9, lettera a\). \(112\)](#)

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. [\(111\)](#) [\(112\)](#)

---

[\(110\)](#) Articolo inserito dall'[art. 41, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(111\)](#) Il limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio è stato determinato:

- per il 2005, con [D.M. 24 marzo 2006](#);
- per il 2006, con [D.M. 24 luglio 2006](#);
- per il 2007, con [D.M. 16 luglio 2007](#);
- per il 2008, con [D.M. 9 luglio 2008](#);
- per il 2009, con [D.M. 29 luglio 2009](#);
- per il 2010, con [D.M. 6 luglio 2010](#);
- per il 2011, con [D.M. 11 luglio 2011](#);
- per il 2012, con [D.M. 12 luglio 2012](#);
- per il 2013, con [D.M. 16 luglio 2013](#);
- per il triennio 2014/2016, con [D.M. 25 giugno 2014](#);
- per il triennio 2017/2019, con [D.M. 24 luglio 2017](#).

[\(112\)](#) Vedi, anche, l' [art. 9, comma 8, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

---

#### Art. 45 (Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'[articolo 52](#) allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'[articolo 38](#), comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

---

---

Art. 46 (Accesso degli stranieri alle università)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'[articolo 39](#) del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'[articolo 34](#), le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'[articolo 39](#), comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), compresi gli interventi

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'[articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991](#), che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'[articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. [\(113\)](#)

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

---

[\(113\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 42, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

#### Art. 47 (Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'[articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

---

---

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394****Art. 48 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)**

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
  2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
  3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
  4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'[articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
- 
- 

**Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)**

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'[articolo 3](#), comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. [\(114\)](#)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei [decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115](#), e [2 maggio 1994, n. 319](#), compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. [\(117\)](#)

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992](#) e all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994](#), può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome. [\(115\)](#)

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. [\(116\)](#)

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

---

[\(114\)](#) Comma inserito dall'[art. 43, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(115\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 43, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(116\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 43, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(117\)](#) A norma dell'[art. 60, comma 3, D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206](#), il riferimento al [D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115](#), e al [D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319](#), contenuto nel presente comma, si intende fatto al titolo III del medesimo [D.Lgs. n. 206/2007](#); tuttavia, a norma dello stesso [art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 206/2007](#), resta attribuito all'autorità competente di cui all'art. 5 del predetto decreto la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

---

Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del [decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

[5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione. [\(118\)](#) ]

6. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 49](#), il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. [\(119\)](#)

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. [\(120\)](#)

---

[\(118\)](#) Comma soppresso dall'[art. 44, comma 1, lett. a\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(119\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 44, comma 1, lett. b\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(120\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 44, comma 1, lett. c\), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 51 (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

---



---

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

- a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'[articolo 42 del testo unico](#);
- b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'[articolo 18 del testo unico](#). [\(121\)](#)

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'[articolo 45](#) del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

---

[\(121\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 46, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'[articolo 42](#), comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#);

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'[articolo 52](#).

[3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

a) disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

b) patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. [\(122\)](#)

]

[4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio. [\(122\)](#) ]

5. Nell'ambito del registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'[articolo 18](#), comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile. [\(123\)](#)

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

- a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie;
- b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
- c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
- d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate: prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
- e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
- f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'[articolo 52](#).

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. [\(123\)](#)

---

[\(122\)](#) Comma abrogato dall'[art. 46, comma 2, lett. a\)](#), [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 2, lett. b\)](#), [D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

#### Art. 54 (Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'[articolo 52](#), è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'[articolo 25](#), comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera b). [\(124\)](#)

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'[articolo 52](#), comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente. [\(125\)](#)
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. [\(125\)](#)
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

---

[\(124\)](#) Comma così modificato dall'[art. 46, comma 3, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(125\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 55 (Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'[articolo 42](#) del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per le politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto [articolo 42](#) del testo unico. [\(126\)](#)
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'[articolo 3](#), comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. [\(126\)](#)
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'[articolo 3](#) del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato il vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'[articolo 56](#).

---

[\(126\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

#### Art. 56 (Organismo nazionale di coordinamento)

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'[articolo 42](#), comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

---

#### Art. 57 (Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'[articolo 3](#), comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno [\(127\)](#). E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:

- a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
- b) dal Presidente della provincia;
- c) da un rappresentante della regione;
- d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

- e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
- f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
- h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'[articolo 42](#), comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'[articolo 42](#), comma 4, del testo unico.

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

---

[\(127\)](#) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il [D.P.C.M. 18 dicembre 1999](#).

---

#### Art. 58 (Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'[articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e dall'[articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'[articolo 45](#) del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

- a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
- b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli [articoli 20](#) e [46 del testo unico](#).

[2. Le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), per

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'[articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449](#) e dall'[articolo 129, comma 1, lettera e\), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. \(128\)](#) ]

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

- a) della presenza degli immigrati sul territorio;
- b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

- a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
- b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
- c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
- d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
- e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per le politiche sociali ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 1, e

**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

dell'[articolo 60](#), comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 5, e dell'[articolo 60](#), comma 4. [\(129\)](#)

---

[\(128\)](#) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 5, L. 11 agosto 2003, n. 228](#).

[\(129\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

**Art. 59 (Attività delle regioni e delle province autonome)**

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'[articolo 58](#), comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. [\(130\)](#)

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali. [\(131\)](#)

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'[articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata



**D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394**

provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'[articolo 58](#), comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

---

[\(130\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

[\(131\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 dicembre 1999](#).

---

Art. 60 (Attività delle Amministrazioni statali)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'[articolo 58](#), comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'[articolo 3](#) comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per le politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo. [\(132\)](#)

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

---

[\(132\)](#) Comma così modificato dall'[art. 47, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

---

Art. 61 (Disposizione transitoria)

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'[articolo 52](#), comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

---

---

Art. 61-bis (Sistemi informativi) [\(133\)](#)

1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242](#), per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'[articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#).

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'[articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002](#).

3. I criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

[\(133\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 45, comma 1, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** [\(1\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#).

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.** [\(2\)](#)

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

[\(2\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140](#) (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

[\(3\)](#) Il regolamento di attuazione del presente testo unico è stato emanato con [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#).

[\(4\)](#) Per la disciplina in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, vedi il [D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2002, n. 222](#).

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[articolo 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40](#), recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata [legge 6 marzo 1998, n. 40](#), con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), non compatibili con le disposizioni della predetta [legge n. 40 del 1998](#), le disposizioni della [legge 30 dicembre 1986, n. 943](#), e quelle dell'[articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), compatibili con le disposizioni della medesima [legge n. 40](#);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

---

**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 (Ambito di applicazione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1](#))

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'[articolo 10, secondo comma, della Costituzione](#), si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. [\(5\)](#)
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#). Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della [legge 6 marzo 1998, n. 40 \(6\)](#).
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

---

(5) Comma così sostituito dall'[art. 37, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(6) Per il regolamento di attuazione, di cui al presente comma, vedi il [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#).

---

Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1](#))

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, [ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158](#), garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'[articolo 11](#), comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

---

**Art. 2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) [\(7\)](#)**

1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'[articolo 3, comma 1](#).

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. [\(8\)](#)

---

(7) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 100](#).

---

Art. 3 (Politiche migratorie)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3](#))

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. [\(9\)](#) [\(14\)](#)

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'[articolo 2-bis, comma 2](#), la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'[articolo 20](#). Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. [\(10\)](#) [\(12\)](#)

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale [\(13\)](#).

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. [\(11\)](#)

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#). Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

---

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(10\)](#) Comma sostituito dall'[art. 3, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 10-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

[\(11\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(12\)](#) Per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini stranieri nel territorio dello Stato:

- per l'anno 1998, vedi il [D.M. 24 dicembre 1997](#) e il [D.P.C.M. 16 ottobre 1998](#);
- per l'anno 2000, vedi il [D.P.C.M. 8 febbraio 2000](#);
- per l'anno 2001, vedi la [Dir.P.C.M. 2 febbraio 2001](#) e il [D.P.C.M. 9 aprile 2001](#);



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- per l'anno 2002, vedi il [D.M. 4 febbraio 2002](#), il [D.M. 12 marzo 2002](#), il [D.M. 22 maggio 2002](#), il [D.M. 16 luglio 2002](#) e il [D.P.C.M. 15 ottobre 2002](#);
- per l'anno 2003, vedi il [D.P.C.M. 20 dicembre 2002](#) e il [D.P.C.M. 6 giugno 2003](#);
- per l'anno 2004, vedi il [D.P.C.M. 19 dicembre 2003](#) (lavoratori stagionali), il [D.P.C.M. 19 dicembre 2003](#) (lavoratori non stagionali), il [D.P.C.M. 20 aprile 2004](#) e il [D.P.C.M. 8 ottobre 2004](#);
- per l'anno 2005, vedi il [D.P.C.M. 17 dicembre 2004](#) (lavoratori extracomunitari) e il [D.P.C.M. 17 dicembre 2004](#) (lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri);
- per l'anno 2006, vedi il [D.P.C.M. 14 febbraio 2006](#), il [D.P.C.M. 15 febbraio 2006](#), il [D.P.C.M. 14 luglio 2006](#) e il [D.P.C.M. 25 ottobre 2006](#);
- per l'anno 2007, vedi il [D.P.C.M. 9 gennaio 2007](#) e il [D.P.C.M. 30 ottobre 2007](#);
- per l'anno 2008, vedi il [D.P.C.M. 8 novembre 2007](#) e [D.P.C.M. 3 dicembre 2008](#);
- per l'anno 2009, vedi il [D.P.C.M. 20 marzo 2009](#);
- per l'anno 2010, vedi il [D.P.C.M. 1° aprile 2010](#) e il [D.P.C.M. 30 novembre 2010](#);
- per l'anno 2011, vedi il [D.P.C.M. 17 febbraio 2011](#);
- per l'anno 2012, vedi il [D.P.C.M. 13 marzo 2012](#) e il [D.P.C.M. 16 ottobre 2012](#);
- per l'anno 2013, vedi il [D.P.C.M. 15 febbraio 2013](#) e il [D.P.C.M. 25 novembre 2013](#);
- per l'anno 2014, vedi il [D.P.C.M. 12 marzo 2014](#) e il [D.P.C.M. 11 dicembre 2014](#);
- per l'anno 2015, vedi il [D.P.C.M. 2 aprile 2015](#);
- per l'anno 2016, vedi il [D.P.C.M. 14 dicembre 2015](#);
- per l'anno 2017, vedi il [D.P.C.M. 13 febbraio 2017](#).

[\(13\)](#) Per l'istituzione in ciascuna provincia di un Consiglio territoriale per l'immigrazione, vedi il [D.P.C.M. 18 dicembre 1999](#).

[\(14\)](#) Per l'approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, vedi il [D.P.R. 13 maggio 2005](#).

---

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

## CAPO I

## DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4](#))

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli [articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39](#). La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. [\(15\)](#)

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 3](#), comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'[articolo 3](#), comma 1 [\(20\)](#). Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'[articolo 29](#), non è ammesso in Italia quando rappresenti

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. [\(16\)](#) [\(18\)](#) [\(19\)](#)

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie. [\(21\)](#)

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

6-bis. Nei casi di cui all'[articolo 24, paragrafo 2, lettera b\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1987/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'[articolo 12, comma 3](#), della [legge 3 agosto 2007, n. 124](#). [\(17\)](#)

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

---

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\)](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\)](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 22, lett. a\), nn. 1\) e 2\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(17\)](#) Comma inserito dall' [art. 15, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(18\)](#) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, come sostituito dall'[art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione;

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione;

- con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione;

- con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 127 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

- con sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione;

- con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- con sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(19) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(20) Per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, vedi la [Direttiva 1° marzo 2000](#).

(21) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la [legge 28 maggio 2007, n. 68](#).

---

**Art. 4-bis (Accordo di integrazione) (22)**

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1. [\(24\)](#)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell' [articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' [articolo 5](#), di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all' [articolo 13](#), comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. [\(23\)](#) [\(25\)](#)

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

[\(22\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 25, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(23\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(24\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

[\(25\)](#) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179](#).

---

Art. 5 (Permesso di soggiorno)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5](#)) [\(57\)](#)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'[articolo 4](#), che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. [\(26\)](#)

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. [\(38\)](#) [\(53\)](#)

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [\(27\)](#) [\(55\)](#)

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. [\(40\)](#)

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: [\(28\)](#)

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; [\(39\)](#)

[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; [\(29\)](#) ]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis; [\(45\)](#)

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; [\(29\)](#) ]

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. [\(56\)](#)

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

[\(30\)](#)

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11. [\(52\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. [\(30\)](#)

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei [commi 2 e 3 dell'articolo 4](#), ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del [comma 5 dell'articolo 26](#), ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal [comma 9 dell'articolo 22](#) entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'[articolo 29](#) entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. [\(31\)](#)

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'[articolo 29](#), la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. [\(30\)](#)

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. [\(32\)](#)

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [\(33\)](#) [\(55\)](#)

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 22](#), comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'[articolo 29](#), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. [\(36\)](#) [\(44\)](#) [\(54\)](#)

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'[articolo 12, commi 1 e 3](#). [\(37\)](#)

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all' [articolo 29](#), comma 1-ter. [\(41\)](#)

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. [\(42\)](#)

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. [\(49\)](#)

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. [\(50\)](#)

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. [\(51\)](#)

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [\(50\)](#)

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'[articolo 9](#) sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'[articolo 36](#) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). [\(34\)](#)

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». [\(46\)](#)

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
- b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
- c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
- d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione. [\(46\)](#)

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. [\(35\)](#)

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. [\(47\)](#)

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: [\(48\)](#)

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394](#), o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. [\(43\)](#)

---

[\(26\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. a\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189.

[\(27\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. b\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189.

[\(28\)](#) Alinea modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. c\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189.

[\(29\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 1, lett. d\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189.

[\(30\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. e\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189.

[\(31\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. e\)](#), L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall'[art. 80, comma 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- (32) Comma sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. f\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. c\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (33) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. g\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).
- (34) Comma sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. h\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).
- (35) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. i\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. f\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (36) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).
- (37) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. d\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (38) Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 6 aprile 2007, n. 46](#)).
- (39) La presente lettera era stata soppressa dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 6 aprile 2007, n. 46](#)).
- (40) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. b\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (41) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. e\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (42) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).
- (43) Comma aggiunto dall'[art. 40, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).
- (44) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202* (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
- (45) Lettera così sostituita dall' [art. 9, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 9, comma 2 del medesimo D.L. n. 104/2013](#).
- (46) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).
- (47) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).
- (48) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(49) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(50) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(51) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115](#).

(52) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. e\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203](#).

(53) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(54) La [Corte costituzionale, con sentenza 4-14 dicembre 2006, n. 414](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 431 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione. La medesima Corte con successiva sentenza 7-16 aprile 2008, n. 148 (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 277 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra sentenza 8 - 24 febbraio 2017, n. 45 (Gazz. Uff. 1 marzo 2017, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(55) Per disposizioni in materia di rilievi fotodattiloscopici, vedi l'[art. 2, comma 3 e ss., D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2002, n. 222](#).

(56) Per la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, vedi la [L. 28 maggio 2007, n. 68](#).

(57) Con [D.M. 3 agosto 2004](#), con [D.M. 28 settembre 2009](#) e, successivamente, con [D.M. 23 luglio 2013](#), sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Vedi, anche, l'[art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#). In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 2, D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) [\(58\)](#) [\(59\)](#)

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'[articolo 22](#) presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

---

[\(58\)](#) Articolo inserito dall'[art. 6, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(59\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2, comma 9, D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2002, n. 222](#).

---

Art. 6 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6](#); [r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144](#), comma 2° , e [148](#))

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'[articolo 26](#), in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'[articolo 3](#), comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. [\(60\)](#)

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all' [articolo 35](#) e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'[articolo 5](#), comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [\(62\)](#) [\(64\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. [\(63\)](#) [\(64\)](#)
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici [\(61\)](#).
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'[articolo 5](#) e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. [\(65\)](#)

---

[\(60\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(61\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(62\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. g\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(63\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 22, lett. h\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(64\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'[art. 1, comma 22, lettere g\) e h\), della legge n. 94 del 2009](#), sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(65) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 414 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

---

Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) (66)  
(69)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. (68)

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (67)

---

(66) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).

(67) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(68) Comma modificato dall'art. 4-bis, comma 6-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(69) Vedi, anche, l'art. 9, comma 10-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

---

Art. 8 (Disposizioni particolari)(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

---

Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) [\(72\)](#) [\(70\)](#) [\(88\)](#)

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'[articolo 29, comma 3, lettera b\)](#) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'[articolo 29, comma 1.](#) [\(73\)](#) [\(71\)](#) [\(85\)](#)

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” è apposta la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. [\(83\)](#)

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#), la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo. [\(74\)](#)

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. [\(73\)](#)

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo. [\(75\)](#) [\(87\)](#)

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale. [\(76\)](#)

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

- a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
- b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; [\(77\)](#)
- d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
- e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), come sostituito dall'[articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), o nell'[articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), come sostituito dall'[articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646](#), ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. [\(73\)](#) [\(86\)](#)

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli [articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. [\(78\)](#)

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta. [\(79\)](#)



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. [\(73\)](#)

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta: [\(80\)](#)

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#);
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), ovvero all'[articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'[articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#).

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'[articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#). [\(81\)](#)

11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1. [\(84\)](#)

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può: [\(80\)](#)

- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'[articolo 6, comma 6](#);
- b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'[articolo 5-bis](#);
- c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. [\(73\)](#)

13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia. [\(82\)](#)

---

[\(70\)](#) Articolo modificato dall'[art. 9, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3](#).

[\(71\)](#) La *Corte Costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306* (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'[art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18](#), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del [decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3](#) (Attuazione della [direttiva 2003/109/CE](#) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La stessa Corte, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'[art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del [d.lgs. n. 3 del 2007](#), per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

[\(72\)](#) Rubrica così modificata dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- (73) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (74) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (75) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. i\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e modificato dall' [art. 5, comma 8, lett. 0a\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#). Successivamente, il presente comma, è stato così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (76) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (77) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (78) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (79) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (80) Alinea così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (81) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 6\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (82) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 7\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).
- (83) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#) e, successivamente, così sostituito dall' [art. 9, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).
- (84) Comma inserito dall' [art. 9, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).
- (85) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-6 ottobre 2006, n. 324](#) (Gazz. Uff. 11 ottobre 2006, n. 41, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, come modificato dall'[art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, come modificato dall'[art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002](#) e poi sostituito dall'[art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007](#) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e in relazione alla [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-23 gennaio 2009, n. 17 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'[art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) e dell'[art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), come modificato dall'[art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), in relazione all'[art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18](#) sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La [Corte costituzionale, con successiva ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 111](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'[art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e dell'[art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), come modificato dall'[art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), in relazione all'[art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#) ed alla [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#),

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

sollevata in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 - 7 novembre 2014, n. 252](#) (Gazz. Uff. 12 novembre 2014, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana», sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).

[\(86\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(87\)](#) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 4 giugno 2010](#).

[\(88\)](#) Vedi, anche, il [D.M. 23 luglio 2013](#).

---

Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro) [\(90\)](#) [\(89\)](#)

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: [\(91\)](#)

- a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli [articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26](#). Le certificazioni di cui all'[articolo 26](#) sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
- b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
- c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'[articolo 30, commi 2, 3 e 6](#), previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 29, comma 3](#). [\(92\)](#)

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'[articolo 5, comma 7](#), con esclusione del quarto periodo.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'[articolo 22](#).

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), come sostituito dall'[articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327](#), o nell'[articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), come sostituito dall'[articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646](#), ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lettera b\)](#), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'[articolo 13, comma 1](#), e dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come definita dall'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e dei suoi familiari l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1. [\(93\)](#)

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 9](#), è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarità di protezione internazionale come definita dall'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, è trasferita all'Italia la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale trasferimento. [\(94\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. [\(95\)](#)

8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. [\(95\)](#)

---

[\(89\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3](#).

[\(90\)](#) Rubrica così modificata dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(91\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(92\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(93\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(94\)](#) Comma così modificato dagli [artt. 1, comma 1, lett. b\), n. 2\)](#) e [3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(95\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

---

Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE) [\(96\)](#)

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'[articolo 9](#). [\(97\)](#)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

- a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
- b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'[articolo 27-quater](#). Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni", "Ex titolare di Carta blu UE". [\(97\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'[articolo 9](#), comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli [articoli 5](#), comma 3-sexies, e [30](#), commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 29](#), comma 3. [\(97\)](#)
6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 9](#), comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. [\(97\)](#)

---

[\(96\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108](#).

[\(97\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

---

## CAPO II

### CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 10 (Respingimento)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8](#))

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
  - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
  - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'[articolo 4](#), o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato. [\(98\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'[articolo 4](#), commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
  5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
  6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
- 

[\(98\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87](#).

---

Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) [\(99\)](#) [\(101\)](#) [\(102\)](#) [\(103\)](#)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all' [articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68](#), è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell' [articolo 10](#), comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. [\(100\)](#)
  3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274](#).
  4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all' [articolo 13](#), comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all' [articolo 10](#), comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
  5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' [articolo 10](#), comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall' [articolo 13](#), comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
  6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all' [articolo 5](#), comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
-



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(99) [Articolo inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a\), L. 15 luglio 2009, n. 94.](#)

(100) [Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.](#)

(101) La [Corte costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 250](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza [5 - 8 luglio 2010, n. 252](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 5 - 8 luglio 2010, n. 253](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), e comma 22, lettera o), della [legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza [03 - 11 novembre 2010, n. 318](#) (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte, con ordinanza [03 - 11 novembre 2010, n. 320](#) (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza [03 - 11 novembre 2010, n. 321](#) (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 117 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza [03 - 17 novembre 2010, n. 329](#) (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. [1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La Corte con altra ordinanza [17 - 26 novembre 2010, n. 343](#) (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 102, 111 e 112 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 3](#) (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis aggiunto dall'art. [1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97 e 117 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6](#) (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#); dell'articolo 16, comma 1, dello stesso [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), come modificato dall'[art. 1, commi 16, lettera b\) e 22, lettera o\), della citata legge n. 94 del 2009](#) sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con altra ordinanza 24 - 27 gennaio 2010, n. 32 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2011, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, e 25, secondo comma, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le restanti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, nonché la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 10-bis. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65](#) (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#); sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 72](#) (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione e con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 75 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 84](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, come introdotto dall'[articolo 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 117 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge n. 94 del 2009](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 117 Cost.; ha dichiarato, ancora, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, come introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge n. 94 del 2009](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 97 Cost.. La stessa Corte, con altra ordinanza 07-11 marzo 2011, n. 86 (Gazz. Uff. 16 marzo 2011, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con ordinanza 09-21 marzo 2011, n. 95](#) (Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 13, 1ª Serie speciale), ha, ancora, dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con successiva ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 100](#) (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 131 (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1ª Serie speciale), ha

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 - 13 aprile 2011, n. 135](#) (Gazz. Uff. 20 aprile 2011, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. La [Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 149](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, secondo e terzo comma, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. La [Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 - 21 aprile 2011, n. 154](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, e in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, nonché all'articolo 111 Cost. La stessa Corte con ordinanza 20 - 28 aprile 2011, n. 158 (Gazz. Uff. 4 maggio 2011, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 - 15 giugno 2011, n. 193](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La Corte, con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività»; nonché dello stesso art. 10-bis sollevate in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 20 - 27 luglio 2011, n. 252 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), e dell'articolo 6, commi 2 e 3, commi modificati dall'[art. 1, comma 22, lettere g\) e h\), della legge n. 94 del 2009](#) sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis aggiunto dall'[art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 02 - 05 aprile 2012, n. 84 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, aggiunto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 1 - 4 luglio 2013, n. 175](#) (Gazz. Uff. 10 luglio 2013, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione.

(102) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'[art. 1, comma 16, lettera a\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#); e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'[art. 13, comma 1, lettera b\), della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'[art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(103) Vedi, anche, l'[art. 4, comma 2, lett. s-bis\), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#).

---

Art. 10-ter Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare (104)

1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al [decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1995, n. 563](#), e delle strutture di cui all'articolo 9 del [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#). Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.

---

(104) Articolo inserito dall' [art. 17, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9](#)) (110)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della [legge 30 settembre 1993, n. 388](#). (105)

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (109)

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. [\(106\)](#)

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. [\(106\)](#)

5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. [\(107\)](#)

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. [\(108\)](#)

---

[\(105\)](#) Comma inserito dall'[art. 10, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(106\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380](#).

[\(107\)](#) Comma inserito dall'[art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

[\(108\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380](#).

[\(109\)](#) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'[art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).

[\(110\)](#) Vedi, anche, il [D.M. 14 luglio 2003](#).

---

Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)[\(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10\)](#)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. [\(111\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. [\(112\)](#) [\(133\)](#) [\(130\)](#)

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [\(113\)](#) [\(133\)](#)

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [\(114\)](#) [\(133\)](#) [\(130\)](#)

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. [\(115\)](#)

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. [\(128\)](#)

3-sexies. All'[articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'[articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)". [\(128\)](#)

[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'[articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228](#), e successive modificazioni.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. [\(127\)](#) [\(116\)](#) ]

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. [\(117\)](#)

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. [\(125\)](#) [\(126\)](#)

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. [\(125\)](#)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [\(124\)](#) [\(131\)](#) [\(134\)](#)

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. [\(123\)](#)

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). [\(118\)](#)

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'[articolo 11](#), comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#). (119)

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'[articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e successive modificazioni. (120)

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. (121)

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. (121)

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'[articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), e successive modificazioni. (121)

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. (122)

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. (122)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. [\(122\)](#)

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. [\(122\)](#) [\(132\)](#)

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. [\(122\)](#)

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'[articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), con il Sistema informativo Schengen di cui al [regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006](#) nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. [\(129\)](#)

---

[\(111\)](#) Comma sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#). Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 26, lett. a\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(112\)](#) Comma sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. b\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#). Infine il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 26, lett. b\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(113\)](#) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#), modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. c\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 26, lett. c\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(114\)](#) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#), modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. d\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 26, lett. d\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(115\)](#) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 2, L. 14 febbraio 2003, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- (116) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 11, lett. c\), L. 16 marzo 2006, n. 146](#), a decorrere dal 12 aprile 2006.
- (117) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 26, lett. e\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (118) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87](#).
- (119) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).
- (120) Comma inserito dall'[art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51](#) convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106](#).
- (121) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51](#) convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106](#).
- (122) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. d\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).
- (123) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (124) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).
- (125) Comma inserito dall'[art. 1, comma 26, lett. f\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).
- (126) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-16 dicembre 2011, n. 331](#) (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
- (127) Comma inserito dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. e\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).
- (128) Comma inserito dall'[art. 11, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).
- (129) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).
- (130) La [Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 21 giugno 2017, n. 142](#) (Gazz. Uff. 28 giugno 2017, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
- (131) Per la sanzione da applicare agli enti nell'ipotesi di reato transnazionale, per i delitti di cui al presente comma, vedi l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(132) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 14 luglio 2003](#).

(133) Vedi, anche, l' [art. 25-duodecies, comma 1-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), come modificato dall' [art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).

(134) Vedi, anche, l' [art. 25-duodecies, comma 1-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), come modificato dall' [art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).

---

Art. 13 (Espulsione amministrativa)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11](#)) (162) (172)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: (152)

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'[articolo 10](#); (163)

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'[articolo 27](#), comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'[articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68](#); (150) (163)

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli [articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (161). (164)

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'[articolo 29](#), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. (149)

2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. (153)

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'[articolo 14](#). [\(173\)](#) [\(163\)](#) [\(165\)](#) [\(166\)](#) [\(167\)](#)

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. [\(135\)](#) [\(167\)](#)

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. [\(135\)](#)

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. [\(135\)](#) [\(165\)](#) [\(168\)](#)

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. [\(135\)](#)

[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico. [\(156\)](#) [\(136\)](#) ]

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'[articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274](#). [\(159\)](#)

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

- a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#);
- b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
- c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
- e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'[articolo 14](#), comma 1-bis;
- f) nelle ipotesi di cui agli [articoli 15](#) e [16](#) e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
- g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. ([137](#))

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

- a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
- b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
- d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'[articolo 14](#);
- e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. ([154](#))

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'[articolo 14-ter](#). Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'[articolo 14-ter](#). La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'[articolo 10-bis](#), ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'[articolo 10](#). ([138](#))

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4. ([155](#))

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'[articolo 3](#), commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'[articolo 14](#). (155)

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'[articolo 29](#) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'[articolo 14](#), salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. (174)

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'[articolo 14](#), comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. (139) (169)

[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'[articolo 14](#), comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. (140)

]

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'[articolo 14](#), nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. [\(163\)](#) [\(170\)](#)

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'[articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). [\(141\)](#) [\(166\)](#)

[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. [\(157\)](#) [\(142\)](#) ]

[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. [\(158\)](#) [\(143\)](#) ]

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. [\(151\)](#)

12. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 19](#), lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lettere a\) e b\)](#), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'[articolo 29](#). [\(144\)](#) [\(171\)](#)

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. [\(145\)](#) [\(148\)](#)

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. [\(146\)](#)



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. [\(147\)](#)

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con [legge 30 settembre 1993, n. 388](#). [\(160\)](#)

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvioato verso tali Stati. [\(160\)](#)

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#). In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'[articolo 14, comma 1](#).

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

[\(135\)](#) Comma inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(136\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

[\(137\)](#) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

[\(138\)](#) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. d\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 5\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

[\(139\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#). Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'[art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249](#), non convertito in legge ([Comunicato 3 marzo 2008](#), pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

[\(140\)](#) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. f\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(141\)](#) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. e\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#), modificato dall'[art. 1, comma 2, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249](#), non

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

convertito in legge ([Comunicato 3 marzo 2008](#), pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 34, comma 19, lett. b\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(142) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. f\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

(143) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. f\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

(144) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. g\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2-ter, lett. a\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#) e dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 8\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(145) Comma inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. g\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 2-ter, lett. b\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

(146) Comma inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. g\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 2-ter, lett. c\), D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

(147) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. h\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 9\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(148) La [Corte Costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466](#) (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(149) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

(150) Lettera sostituita dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 aprile 2007, n. 46](#). Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 1\), lett. b\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(151) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

(152) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 1\), lett. a\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(153) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(154) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 4\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(155) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), n. 6\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(156) Comma inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

(157) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

(158) Comma così modificato dall'[art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), a decorrere dal 1° luglio 2002.

(159) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. c\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(160) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. d\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(161) Lettera così sostituita dall'[art. 4, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 aprile 2015, n. 43](#).

(162) La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439](#) (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, come modificato dall'[art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione.

(163) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283](#) (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.

(164) La [Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2. La medesima Corte, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(165) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#),

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(166) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280](#) (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-18 aprile 2008, n. 111 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 27 giugno 2012, n. 170 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, come modificato dall'[art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271](#), promosse in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione.

(167) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 417](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall'[art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall'[art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002](#), e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del [decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241](#) convertito, con modificazioni, nella [legge 12 novembre 2004, n. 271](#), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 59 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(168) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall'[art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(169) La [Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 109](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal [decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 12 novembre 2004, n.](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

271, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, e dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

(170) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 5-16 marzo 2007, n. 84 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(171) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1º luglio 2005, n. 261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte, con altra ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 156 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, e di seguito modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(172) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2-bis , D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

(173) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dagli artt. 5, comma 1-bis e 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(174) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 4 aprile 2002 n. 51, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106; sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271; modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249, non convertito in legge (Comunicato 3 marzo 2008, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53), dall'art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 3, comma 1, lett. c), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 34, comma 19, lett. a), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011. Infine, il

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

---

Art. 13-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) [\(176\)](#) [\(175\)](#)

[1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. [\(177\)](#)

2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. ]

---

[\(175\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 34, comma 19, lett. c\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

[\(176\)](#) Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(177\)](#) Comma modificato dall'[art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e dall'[art. 1, comma 3, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#). Infine, il presente comma era stato modificato dall'[art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249](#), successivamente non convertito in legge ([Comunicato 3 marzo 2008](#), pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

---

Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12](#)) [\(181\)](#) [\(195\)](#)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'[articolo 13](#), comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. [\(187\)](#) [\(192\)](#)

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'[articolo 13](#), commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'[articolo 13](#), comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'[articolo 13](#), comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. [\(182\)](#)

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. [\(178\)](#) [\(192\)](#)

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. [\(188\)](#) [\(192\)](#)

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. [\(190\)](#) [\(192\)](#)

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. [\(189\)](#) [\(193\)](#)

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'[articolo 14-ter](#), vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'[articolo 13](#), comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'[articolo 13](#), commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'[articolo 13](#), comma 3. [\(183\)](#)



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. [\(179\)](#) [\(191\)](#) [\(193\)](#)

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. [\(184\)](#)

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 20-bis](#), [20-ter](#) e [32-bis](#), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. [\(180\)](#)

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'[articolo 13](#), comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. [\(185\)](#)

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'[articolo 13](#), comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. [\(185\)](#)

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. [\(192\)](#)

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. [\(186\)](#)

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. [\(194\)](#)

---

[\(178\)](#) Per le modifiche apportate al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 4, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(179) Comma inserito dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e dall'[art. 1, comma 22, lett. m\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 6\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(180) Comma inserito dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1, comma 6, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e dall'[art. 1, comma 22, lett. m\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 8\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(181) Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249](#), che aveva disposto la sostituzione delle parole «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica»; successivamente, il [D.L. 249](#) non è stato convertito in legge ([Comunicato 3 marzo 2008](#), pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

(182) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(183) Comma inserito dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 1, comma 5-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#) e dall'[art. 1, comma 22, lett. m\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 5\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(184) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 7\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(185) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 9\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(186) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 10\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

(187) Comma modificato dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(188) Comma modificato dall'[art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#), sostituito dall'[art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#), modificato dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e sostituito dall'[art. 34, comma 19, lett. d\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall'[art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(189) Comma inserito dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#), modificato dall'[art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e sostituito dall'[art. 1, comma 22, lett. m\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#). Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 4\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#), e modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. f\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#). Infine, il presente comma è stato così modificato ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(190) Comma sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. a\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e modificato dall'[art. 5, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](#); tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 23 aprile 2009, n. 38](#)). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. l\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) (per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 23 del medesimo [art. 1, L. 94/2009](#)) e sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), n. 3\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#) e dall' [art. 3, comma 1, lett. e\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 19, commi 1 e 2, lett. a\), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(191) La [Corte costituzionale, con ordinanza 04 - 18 luglio 2011, n. 215](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, come sostituito dall'[art. 1, comma 22, lettera m\), della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

(192) La [Corte costituzionale: con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 297](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 298 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 385 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 386 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 novembre-6 dicembre 2001, n. 388 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2001, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 14-26 febbraio 2002,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

n. 35 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 44 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 25 febbraio-6 marzo 2002, n. 45 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione; con altra ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 148 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 170 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 176 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, e dell'articolo 14, comma 5, nonché dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli articoli 13 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 177 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, sollevate in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 181 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma della Costituzione; con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 187 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 188 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione.

(193) La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 57](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, così come inserito dall'art. [1, comma 16, lettera a\)](#), della [legge 15 luglio 2009, n. 94](#); e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, già inseriti dall'art. [13, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 30 luglio 2002, n. 189](#), e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. [3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129.

(194) La [Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93](#) (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall'art. [1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dall'art. [1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271](#), e dell'art. 14 del medesimo [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#).

(195) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

---

**Art. 14-bis. (Fondo rimpatri) (196)**

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' [articolo 5](#), comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all' [articolo 5](#), comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

---

(196) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. n\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

---

**Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito) (197)**

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. (199)

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli [articoli 10](#), comma 2, [13](#), comma 2 e [14](#), comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli [articoli 13](#), comma 5.2, e [14](#), comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'[articolo 10-bis](#), ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 4, anche con le modalità previste dall'[articolo 14](#).

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

- a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
- b) si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 13](#), comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'[articolo 13](#), comma 4-bis, lettere d) ed e);
- c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'[articolo 14](#), comma 5. [\(198\)](#)

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

- a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'[articolo 14-bis](#), individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
- b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

---

[\(197\)](#) Articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. e\)](#), [D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

[\(198\)](#) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall' [art. 19, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

[\(199\)](#) Per la definizione delle linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario, vedi il [D.M. 27 ottobre 2011](#).

---

Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)  
[\(200\)](#)[\(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13\)](#)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. [\(201\)](#)

---

[\(200\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 14, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(201\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 14, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

---

Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14](#)) [\(202\)](#)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'[articolo 13, comma 2](#), quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all' [articolo 10-bis](#), qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'[articolo 14, comma 1](#), del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'[articolo 14](#), commi 5-ter e 5-quater. [\(203\)](#) [\(209\)](#)

1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. [\(207\)](#)

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'[articolo 13, comma 4](#).

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'[articolo 13, comma 14](#), la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'[articolo 13, comma 2](#), che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. [\(204\)](#) [\(210\)](#)

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. [\(205\)](#)

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230](#). [\(205\)](#)

6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. [\(206\)](#)

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. [\(210\)](#)

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. [\(210\)](#)

9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'[articolo 19](#). [\(211\)](#)

9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. [\(208\)](#)

---

[\(202\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 15, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(203) Comma così modificato dall'[art. 1, commi 16, lett. b\) e 22, lett. o\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#), dall'[art. 3, comma 1, lett. f\)](#), [D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#) e, successivamente, dall' [art. 3, comma 1, lett. g\)](#), [L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(204) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 23 dicembre 2013, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 10](#).

(205) Comma inserito dall' [art. 6, comma 1, lett. c\)](#), [D.L. 23 dicembre 2013, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 10](#).

(206) Comma così sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. d\)](#), [D.L. 23 dicembre 2013, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 10](#).

(207) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. h\)](#), [L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

(208) Comma aggiunto dall' [art. 19, comma 2, lett. b\)](#), [D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(209) La [Corte costituzionale, con ordinanza 03 - 17 novembre 2010, n. 329](#) (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'[art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con altra ordinanza 16 dicembre 2010 - 05 gennaio 2011, n. 6](#) (Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 10 - 12 gennaio 2011, n. 13 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, introdotto dall'[art. 1, comma 16, lettera a\)](#), della [legge 15 luglio 2009, n. 94](#); dell'articolo 16, comma 1, dello stesso [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), come modificato dall'[art. 1, commi 16, lettera b\) e 22, lettera o\)](#), della [citata legge n. 94 del 2009](#) sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 64 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1. La [Corte costituzionale, con ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 65](#) (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'[art. 1, comma 16, lettera b\) e comma 22, lettera o\)](#), della [legge n. 94 del 2009](#), sollevate in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo. La [Corte costituzionale, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 144](#) (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 30, 32, 80, 87, 97 e 117 della Costituzione; 2) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione; 3) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 25 e 27 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 161](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16,

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 aprile - 06 maggio 2011, n. 162 (Gazz. Uff. 11 maggio 2011, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della [legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 07 - 21 marzo 2012, n. 65 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, modificato dall'[art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#) sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

[\(210\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

[\(211\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 8-15 luglio 2004, n. 226](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 15-23 dicembre 2004, n. 422 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 giugno 2011 - 06 luglio 2011, n. 200 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b), e 22, lettera o), della citata [legge n. 94 del 2009](#), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione.

---

Art. 17 (Diritto di difesa)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15](#)) [\(213\)](#)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. [\(212\)](#)

---

[\(212\)](#) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[\(213\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363](#) (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla [legge 30 luglio 2002, n. 189](#) sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16](#)) [\(216\)](#)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'[articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75](#), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della [legge 11 agosto 2003, n. 228](#), un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'[articolo 13 della legge n. 228 del 2003](#) e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento. [\(215\)](#)

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. [\(214\)](#)

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

---

[\(214\)](#) Comma inserito dall'[art. 6, comma 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2007, n. 17](#).

[\(215\)](#) Comma inserito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

[\(216\)](#) Per i programmi di assistenza e integrazione sociale, vedi il [Comunicato 26 settembre 2002, n. 4](#), il [Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5](#), il [Comunicato 24 gennaio 2005](#), il [Comunicato 23 gennaio 2006](#), il [Comunicato 27 febbraio 2007](#), il [Comunicato 4 febbraio 2008](#), il [Comunicato 10 febbraio 2009](#), il [Comunicato 4 marzo 2010](#) ed il [Comunicato 23 luglio 2012](#). Vedi, anche, l'[art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228](#) ed il [D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102](#).

---

Art. 18-bis Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica [\(217\)](#)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'[articolo 5, comma 6](#), per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

---

[\(217\)](#) Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

---

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17](#)) ([219](#))

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. ([222](#))

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. ([221](#))

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'[articolo 13](#), comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'[articolo 9](#);
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; ([218](#)) ([223](#))
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono ([224](#)).

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. ([220](#))

---

([218](#)) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 22, lett. p\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

([219](#)) Rubrica così modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

([220](#)) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#).

([221](#)) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

([222](#)) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2017, n. 110](#), a decorrere dal 18 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 6, comma 1, della medesima legge n. 110/2017](#).

([223](#)) La [Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481](#) (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 1-9 aprile 2009, n. 111 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

(224) La *Corte costituzionale: con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione; con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione; con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione; con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; con ordinanza 14-24

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

---

Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18](#))

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'[articolo 45](#), le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. ([225](#))

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

---

([225](#)) Per le misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, vedi il [D.P.C.M. 12 maggio 1999](#).

---

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9](#), comma 3, e [art. 10](#); [legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3](#), comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'[articolo 3](#), comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. [\(226\)](#)

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. [\(227\)](#)

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. [\(227\)](#)

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltre agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere dall'anno 1998.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

---

[\(226\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. a\) e b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(227\)](#) Comma inserito dall'[art. 17, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

---

Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11](#); [legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3](#), comma 13) [\(228\)](#) [\(244\)](#)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: [\(237\)](#)

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'[articolo 21, comma 5](#), selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'[articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181](#). Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. [\(238\)](#) ]

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'[articolo 3, comma 4](#), e dell'[articolo 21](#), e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. [\(239\)](#)

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. [\(240\)](#)

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. [\(233\)](#)

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. [\(233\)](#)

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. [\(235\)](#) ]

8. Salvo quanto previsto dall'[articolo 23](#), ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. [\(229\)](#)

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'[articolo 3, comma 4](#). [\(241\)](#)

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'[articolo 29, comma 3, lettera b](#)). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. [\(232\)](#)

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall' [articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442](#), per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. [\(231\)](#)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. [\(230\)](#) [\(236\)](#) [\(242\)](#)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. [\(234\)](#) [\(243\)](#)

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. [\(234\)](#)

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 6. [\(234\)](#)

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. [\(234\)](#)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'[articolo 25, comma 5](#), in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'[articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#), sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

---

[\(228\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 18, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(229\)](#) Comma così modificato dall'[art. 80, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[\(230\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

[\(231\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. q\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 8-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#), e dall'[art. 5, comma 8, lett. a\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(232\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 30, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

[\(233\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

[\(234\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

[\(235\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

[\(236\)](#) Per l'applicazione del presente comma, vedi l'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

[\(237\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 9, comma 7, lett. a\), D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(238) Comma abrogato dall' [art. 9, comma 7, lett. b\), D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

(239) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

(240) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40](#).

(241) La [Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419](#) (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.

(242) Vedi, anche, l'[art. 33, comma 6, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e l'[art. 1, comma 6, D.L. 9 settembre 2002, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 ottobre 2002, n. 222](#).

(243) Vedi, anche, l' [art. 25-duodecies, comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#).

(244) Per la definizione della modulistica dello Sportello unico per l'immigrazione vedi, anche, il [D.M. 31 marzo 2006](#) e il [D.M. 23 febbraio 2008](#). Vedi, inoltre, il [D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 153](#).

---

Art. 23 (Titoli di prelazione) [\(245\)](#)

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
- c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'[articolo 22](#), commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

---

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[\(245\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 19, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

---

Art. 24 (Lavoro stagionale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22](#)) [\(246\)](#) [\(247\)](#)

1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli [articoli 30-bis](#), commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e [31](#) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999](#) e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.

5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.

11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo [35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999](#). La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:

- a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crearne un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.

13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) nei casi di cui al comma 12.

14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.

15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:

- a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
- b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della [direttiva 96/71/CE](#);
- c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla [direttiva 2004/38/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.

17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

---

(246) Articolo sostituito dall'[art. 20, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e modificato dall'[art. 17, comma 2, lett. a\) e b\), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203](#).

(247) Vedi, anche, il [D.M. 31 marzo 2006](#) ed il [D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23](#))

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'[articolo 45](#).

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'[articolo 22](#), comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. [\(248\)](#)

---

[\(248\)](#) Comma così modificato dall'[art. 28, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

---

Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24](#)) [\(253\)](#)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. [\(249\)](#)

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'[articolo 3](#), comma 4, e dell'[articolo 21](#). La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'[articolo 5](#), comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. [\(250\)](#)

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. [\(251\)](#) [\(252\)](#)

---

[\(249\)](#) Comma così modificato dall'[art. 28, comma 3, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(250\)](#) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(251\)](#) Comma inserito dall'[art. 21, comma 2, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(252\)](#) La [Corte costituzionale: con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 189](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione; con sentenza 7-22 giugno 2006, n. 240 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione; con ordinanza 7-21 marzo 2007, n. 101 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione; con ordinanza 08 - 17 luglio 2009, n. 219 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione; con ordinanza 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 165 (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 15 - 24 novembre 2010, n. 338 (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27 della Costituzione stessa. La [Corte costituzionale, con ordinanza 24 - 27 marzo 2014, n. 58](#) (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(253\)](#) Vedi, anche, il [D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

**Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori) [\(254\)](#)**

1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

- a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
- b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo [25, comma 8](#), del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#);
- c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
  - 1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
  - 2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
  - 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
- d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

[4. Ferma restando l'applicazione del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo [decreto legislativo n. 231 del 2007. \(255\)](#) ]

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo [12-quinquies](#) del [decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#).

---

[\(254\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 148, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 159, della medesima L. n. 232/2016](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(255) Comma abrogato dall' [art. 8, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#).

---

Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14](#), commi 2 e 4) (267)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'[articolo 3](#), comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; (259)
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; (263) (266)
- [g] lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; (264)
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della [legge 23 ottobre 1960, n. 1369](#), e delle norme internazionali e comunitarie;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della [legge 23 marzo 1981, n. 91](#);
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. [\(256\)](#)

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. [\(258\)](#)

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall' [articolo 5-bis](#). La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell' [articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. [\(265\)](#)

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. [\(260\)](#)

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole. [\(262\)](#)

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. [\(261\)](#)

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'[articolo 1](#) contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. [\(257\)](#)

---

[\(256\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 22, comma 1, lett. a\)](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(257\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 22, comma 1, lett. b\)](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(258\)](#) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. b\)](#), [D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 aprile 2007, n. 46](#).

[\(259\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17](#).

[\(260\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. r\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

[\(261\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 2, D.L. 30 aprile 2010, n. 64](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 giugno 2010, n. 100](#).

[\(262\)](#) Comma inserito dall'[art. 6, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

[\(263\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

[\(264\)](#) Lettera soppressa dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(265) Comma inserito dall' [art. 1, comma 22, lett. r\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

(266) Vedi, anche, il [D.M. 22 marzo 2006](#).

(267) Vedi, anche, il [D.M. 31 marzo 2006](#) e il [D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

**Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato) (268)**

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'[articolo 8, terzo comma, della Costituzione](#);

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#);

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#);

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'[articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis. [\(269\)](#)

---

[\(268\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154](#).

[\(269\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

---

Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) [\(270\)](#)

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'[articolo 3, comma 4](#), è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. [\(273\)](#)

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

- a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
- b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
- c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
- d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. [\(271\)](#)

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'[articolo 9](#), ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'[articolo 29](#), ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. [\(272\)](#)

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

---

[\(270\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17](#).

[\(271\)](#) Comma inserito dall' [art. 5, comma 8, lett. b\)](#), [D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(272\)](#) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 8, lett. c\)](#), [D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(273\)](#) Per l'istituzione dell'elenco previsto dal presente comma vedi il [D.M. 11 aprile 2008](#).

---

Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) [\(274\)](#)

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'[articolo 3](#), comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; [\(275\)](#)

b) dei requisiti previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206](#), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

- a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
- b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
- c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

- a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della [direttiva 2004/83/CE \(277\)](#) del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#), e della [direttiva 2005/85/CE](#) del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'[articolo 27-ter](#);
- d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla [direttiva 2004/38/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#), e successive modificazioni;
- e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'[articolo 9-bis](#) per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'[articolo 27](#), comma 1, lettere a), g) ed i), in conformità alla [direttiva 96/71/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal [decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72](#), e successive modificazioni;
- i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
- l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'[articolo 22](#), fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'[articolo 22](#) deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

- a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; [\(276\)](#)
- c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'[articolo 22](#), comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 27](#), comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'[articolo 27](#), comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'[articolo 22](#), comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
- c) reati previsti dall'[articolo 22](#), comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'[articolo 5-bis](#) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#), con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'[articolo 29](#). Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'[articolo 13](#) e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 22](#), comma 11. Ai familiari dello straniero

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'[articolo 30](#), commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 29](#), comma 3.

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 22](#), in quanto compatibili.

---

[\(274\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\)](#), D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.

[\(275\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 8, lett. d\)](#), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(276\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 5, comma 8, lett. e\)](#), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(277\)](#) A norma dell' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#) ogni riferimento alla presente direttiva contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

---

Art. 27-quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) [\(278\)](#)

1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.

3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.

4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:

- a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
- b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della [direttiva 96/71/CE](#), e della [direttiva 2014/67/UE](#);
- d) svolgono attività di lavoro autonomo;
- e) svolgono lavoro somministrato;
- f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.

5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:

- a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
- c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:
  - 1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
  - 2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
  - 3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;
- 4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
- d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
- e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
- f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.

10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del [decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136](#). Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il [regolamento \(CE\) n. 1231/2010](#).

13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.

15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:

- a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
- b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
- c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
- d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
- e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
- g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.

16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.

17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.

18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:

- a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.

19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.

20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.

21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.

24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.

25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

---

(278) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

---

Art. 27-sexies (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro) [\(279\)](#)

1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.

2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.
5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.

14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.

15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

---

(279) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253](#), a decorrere dal 11 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 253/2016](#).

---

#### TITOLO IV

#### DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

Art. 28 (Diritto all'unità familiare)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26](#))

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. [\(280\)](#)

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656](#), fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#).

---

[\(280\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

---

Art. 29 (Ricongiungimento familiare) [\(281\)](#) [\(291\)](#) [\(292\)](#)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. [\(282\)](#)

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#), sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. [\(283\)](#)

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. [\(288\)](#)

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 29-bis](#), lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. [\(287\)](#)

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; [\(284\)](#)

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [\(285\)](#)

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall' [articolo 4](#), comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. [\(289\)](#)

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'[articolo 31, comma 3](#), è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 3-bis](#), un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'[articolo 4, comma 3](#), ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. [\(290\)](#)

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. [\(286\)](#)

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del [decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85](#), ovvero delle misure di cui all'[articolo 20](#);
- c) nelle ipotesi di cui all'[articolo 5, comma 6](#).

---

(281) Articolo modificato dall'[art. 23, comma 1, lett. a\), num. 1\), 2\) e 3\) e lett. b\)](#), [L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. e\)](#), [D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

(282) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(283) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(284) Lettera sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#) e, successivamente, così modificata dall' [art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

(285) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(286) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\)](#), [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#), sostituito dall'[art. 1, comma 22, lett. u\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. b\), n. 2\)](#), [D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(287) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 19](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(288) Comma inserito dall'[art. 1, comma 22, lett. s\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(289) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 22, lett. t\)](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(290) Comma così modificato dall' [art. 9, comma 1, lett. b\), n. 1\)](#), [D.L. 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 aprile 2017, n. 46](#).

(291) La [Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(292) Vedi, anche, il [D.M. 23 febbraio 2008](#).

---

#### Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati) [\(293\)](#)

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'[articolo 29](#). Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'[articolo 29, comma 3](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#), sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

---

[\(293\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

---

Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28](#)) [\(300\)](#)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'[articolo 29](#), ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale [\(299\)](#) secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. [\(294\)](#)

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'[articolo 29](#) ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

[4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata una carta di soggiorno. [\(298\)](#) [\(296\)](#) ]

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. [\(295\)](#)

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'[articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). [\(297\)](#)

---

[\(294\)](#) Comma inserito dall'[art. 30, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

[\(295\)](#) Comma così modificato dall'[art. 24, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(296\)](#) Comma abrogato dall'[art. 25, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30](#).

[\(297\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 21, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

[\(298\)](#) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3](#).

[\(299\)](#) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' [art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#).

[\(300\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29](#))

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. [\(301\)](#) [\(304\)](#)

[2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. [\(302\)](#) ]

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. [\(303\)](#)

---

[\(301\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

[\(302\)](#) Comma abrogato dall' [art. 10, comma 1, lett. b\), L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

[\(303\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(304\)](#) Vedi, anche, l' [art. 10, comma 3, L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

---

Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30](#)) [\(308\)](#)

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'[articolo 31](#), comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'[articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'[articolo 23. \(306\) \(309\)](#)

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell' [articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184](#), ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'[articolo 33](#) del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#). Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'[articolo 20, commi 1, 2 e 3](#), della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. [\(307\) \(309\)](#)

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. [\(305\)](#)

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'[articolo 3, comma 4. \(305\)](#)

---

[\(305\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(306\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. v\), n. 1\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e, successivamente, dall' [art. 10, comma 1, lett. c\), L. 7 luglio 2016, n. 122](#).

[\(307\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 25, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 22, lett. v\), n. 2\), L. 15 luglio 2009, n. 94](#) , dall'[art. 3, comma 1, lett. g-bis\), D.L. 23 giugno 2011, n. 89](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2011, n. 129](#) e dall' [art. 13, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

[\(308\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 234](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(309\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 198](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 04 - 21 luglio 2011, n. 222 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell'[art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94](#), sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'[art. 2, lettera h\), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE](#), e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997, nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto».

---

Art. 33 (Comitato per i minori stranieri)([Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 31](#)) [\(315\)](#)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#). In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. [\(310\)](#)

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente. [\(311\)](#) [\(312\)](#) [\(314\)](#)

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(313\)](#)

---

[\(310\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

(311) Comma inserito dall'[art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 8, comma 2, lett. a\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

(312) Per l'applicazione delle disposizioni relative al rimpatrio assistito, di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(313) Comma così sostituito dall' [art. 8, comma 2, lett. b\), L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

(314) La [Corte costituzionale, con ordinanza 10 luglio-4 agosto 2003, n. 295](#) (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(315) Il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è stato emanato con [D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535](#). Vedi, anche, il [D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96](#).

---

**TITOLO V**

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI  
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA  
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA**

Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32](#))

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
- b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale [\(316\)](#).

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della [legge 18 maggio 1973n. 304](#) .

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

---

(316) Lettera aggiunta dall' [art. 14, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47](#).

---

Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33](#))

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'[articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle [leggi 29 luglio 1975, n. 405](#), e [22 maggio 1978, n. 194](#), e del [decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#);
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. [\(317\)](#) [\(318\)](#)

---

[\(317\)](#) Per il trasferimento delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni, di cui al presente comma, vedi l' [art. 32, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

[\(318\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 561 e 563, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

---

Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34](#))

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'[articolo 12, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

---

**CAPO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  
E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE**

Art. 37 (Attività professionali)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35](#))

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla [legge 6 marzo 1998, n. 40](#), l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

dell'[articolo 3](#), comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

---

---

Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9](#), commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
- e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
  - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
  - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
  - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
- 

Art. 39 (Accesso ai corsi delle università)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37](#))

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'[articolo 3](#), promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'[articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341](#), tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

- a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; ([323](#))
- b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; ([320](#))
- c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
- d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
- f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

[4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero [\(324\)](#) . Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. [\(322\)](#) ]

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

- a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
- b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto. [\(321\)](#)

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. [\(321\)](#)

5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. [\(319\)](#)

---

[\(319\)](#) Comma sostituito dall'[art. 26, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 6-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 novembre 2004, n. 271](#).

[\(320\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), n. 1, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154](#).

[\(321\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), n. 2, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154](#).

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

[\(322\)](#) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 8, lett. f\), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#).

[\(323\)](#) Vedi l'[art. 5, Direttiva 1° marzo 2000](#).

[\(324\)](#) Per il numero dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno, vedi:

- per l'anno accademico 2000/2001, il [D.M. 10 novembre 2000](#);
- per l'anno accademico 2001/2002, il [D.M. 19 dicembre 2001](#);
- per l'anno accademico 2006/2007, il [D.M. 11 ottobre 2006](#);
- per l'anno accademico 2009/2010, il [D.M. 9 marzo 2010](#);
- per l'anno accademico 2010/2011, il [D.M. 3 agosto 2011](#);
- per l'anno accademico 2011/2012, il [D.M. 9 gennaio 2012](#).

---

Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) [\(325\)](#)

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

- a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al [decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281](#);
- c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

---

[\(325\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154](#).

---

CAPO III

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE**

Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38](#))

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [\(326\)](#)

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. [\(327\)](#)

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

[5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. [\(328\)](#) ]

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. [\(329\)](#) [\(331\)](#) [\(330\)](#)

---

[\(326\)](#) Comma così modificato dall'[art. 27, comma 1, lett. a\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(327\)](#) Comma inserito dall'[art. 27, comma 1, lett. b\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(328\)](#) Comma abrogato dall'[art. 27, comma 1, lett. c\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(329\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 27, comma 1, lett. d\), L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

[\(330\)](#) Vedi, anche, l' [art. 29, comma 3-ter, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#), inserito dalla lettera u) del comma 1 dell' [art. 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#).

[\(331\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 22 - 26 febbraio 2010, n. 76](#) (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, nel testo modificato dall'[art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

Art. 41 (Assistenza sociale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39](#)) [\(332\)](#)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

---

[\(332\)](#) Vedi, anche, l'[art. 80, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

## CAPO IV

DIPOSIZIONI	SULL'INTEGRAZIONE	SOCIALE,	SULLE
DISCRIMINAZIONI	E ISTITUZIONE	DEL FONDO	PER LE
POLITICHE MIGRATORIE			



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Art. 42 (Misure di integrazione sociale)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40](#); [legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2](#))

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'[articolo 3](#), comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'[art. 3](#), comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; [\(333\)](#)
- b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; [\(334\)](#)
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; [\(335\)](#)
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#); [\(336\)](#)
- g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci [\(337\)](#).

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

---

[\(333\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 6, comma 1°, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(334\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n.113](#).

[\(335\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(336\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 6, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(337\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

---

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41](#))

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), come modificata e integrata dalla [legge 9 dicembre 1977, n. 903](#), e dalla [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'[articolo 44](#) si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

---

---

Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42](#))

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. [\(338\)](#)
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'[articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#). [\(339\)](#)
- [3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. [\(343\)](#) [\(342\)](#) ]
- [4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. [\(342\)](#) ]
- [5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. [\(343\)](#) [\(342\)](#) ]
- [6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. [\(342\)](#) ]
- [7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. [\(342\)](#) ]
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. [\(340\)](#)
- [9. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. [\(342\)](#) ]
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. [\(341\)](#)
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'[articolo 43](#) posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

---

(338) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 32, lett. a\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(339) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 32, lett. b\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(340) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 32, lett. c\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(341) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 32, lett. d\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(342) Comma abrogato dall'[art. 34, comma 32, lett. e\), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

(343) Comma modificato dall'[art. 28, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189](#).

---

Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43](#))

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli [articoli 20, 38, 40, 42 e 46](#), inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni) per l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000 milioni) per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire 68.000 milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lett. d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati ([344](#)). Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#), e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'[articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943](#), è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'[articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943](#), è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

---

[\(344\)](#) Per la ripartizione del Fondo per gli anni 1998, 1999 e 2000, vedi il [D.P.C.M. 28 settembre 1998](#), il [D.P.C.M. 17 dicembre 1998](#), il [D.P.C.M. 6 agosto 1999](#) ed il [D.P.C.M. 23 giugno 2000](#).

---

Art. 46 (Commissione per le politiche di integrazione)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44](#))

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. [\(345\)](#)

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

---

[\(345\)](#) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

---

## TITOLO VI

## NORME FINALI

Art. 47 (Abrogazioni)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46](#))

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

- a) gli [articoli 144, 147, 148 e 149](#) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);
- b) le disposizioni della [legge 30 dicembre 1986, n. 943](#), ad eccezione dell'art. 3;
- c) il comma 13 dell'[articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'[articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);
- b) l'[articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#);
- c) l'[articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943](#);
- d) l'[articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33](#);
- e) gli [articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39](#);
- f) l'[articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50](#);
- g) l'[articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).

3. All'[art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390](#), restano soppresse le parole:

" , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".

**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#).

---

---

Art. 48 (Copertura finanziaria)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48](#))

1. All'onere derivante dall'attuazione della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#) e del presente testo unico, valutato in euro 21.949.418,21 (lire 42.500 milioni) per il 1997 e in euro 64.040.655,49 (lire 124.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 53.711.517,51 (lire 104.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 11.620.280,23 (lire 22.500 milioni) per l'anno 1997 e a euro 14.977.250,07 (lire 29.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a euro 25.822.844,95 (lire 50.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a euro 2.582.284,50 (lire 5.000 milioni) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 10.329.137,98 (lire 20.000 milioni) per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

---

Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie)([Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49](#)) (346)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#), e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.



**D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 6 marzo 1998, n. 40](#), in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'[articolo 3](#), comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'[articolo 3](#), comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. [\(347\)](#)

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in euro 4.131.655,19 (lire 8.000 milioni) per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'[articolo 48](#) e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. [\(348\)](#)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

[\(346\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(347\)](#) Comma inserito dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

[\(348\)](#) Comma inserito dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113](#).

---

**L.R. 12 giugno 2009, n. 18****Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.**

---

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

**Art.1**

Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ed in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale e l'integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.

2. La Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento sociolavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.

3. In particolar modo l'inserimento socio-lavorativo dei richiedenti asilo deve avvenire nel rispetto dell'*articolo [11](#) del [D.Lgs. 140 del 2005](#)*.

---

---

**L.R. 12 giugno 2009, n. 18****Art.2****Strumenti di Programmazione.**

1. Strumento di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge è il Piano regionale. Esso ha valenza triennale ed è elaborato sulla base dell'evoluzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella regione, in Italia e nell'Unione Europea e delle misure normative assunte a livello nazionale e comunitario.
  2. Il Piano regionale, per ogni annualità, individua le strategie, gli obiettivi, le linee d'intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.
  3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Il Piano regionale è sottoposto ad aggiornamento annuale da effettuarsi da parte della Giunta regionale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
  4. In sede di prima attuazione, il Piano regionale è trasmesso dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente si provvede entro sessanta giorni dalla fine del terzo anno di attuazione del Piano.
  5. Il Piano è predisposto dagli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale.
  6. L'efficacia complessiva delle azioni realizzate nel triennio di attuazione del Piano sono oggetto di una valutazione da parte dell'amministrazione regionale che tiene conto del rapporto del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 e di quanto emerso dai lavori delle conferenze annuali di cui all'articolo 3. Gli interventi realizzati sono valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.
- 
- 

**Art.3****Conferenza regionale.**

1. Con cadenza annuale è convocata dal Presidente della Giunta una conferenza regionale, per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.
2. I suddetti dati verranno trasmessi, entro 30 giorni dallo svolgimento dei lavori della Conferenza di cui al comma 1, dalla Regione ai Consigli territoriali per l'immigrazione, al fine di favorire l'analisi dei bisogni e delle difficoltà dei richiedenti asilo, dei rifugiati, dei titolari di protezione

umanitaria e sussidiaria, nonché promuovere pertanto ulteriori iniziative di integrazione anche sulla base di proposte di livello regionale.

---

---

#### Art.4

##### Tipologia di interventi ammessi.

1. La Regione con il Piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge sostiene con priorità interventi, di durata anche pluriennale, in favore di comunità interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economico che intendano intraprendere percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. La Regione sostiene inoltre la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e ad una conoscenza del diritto d'asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo, nonché sostiene programmi di formazione rivolti anche agli operatori della pubblica amministrazione nel campo del diritto d'asilo e del diritto dell'immigrazione in generale.

3. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, i Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane. Sono titolari degli interventi di cui al comma 2, nell'ambito delle reciproche competenze, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti pubblici nonché le Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale. Agli interventi di cui al comma 2 è destinata una quota comunque non superiore al 15% delle risorse finanziarie disponibili.

4. Gli interventi di accoglienza ed inserimento sociale di cui al comma 1 debbono essere dimensionati in modo da risultare congrui e socialmente sostenibili rispetto alle potenzialità, culturali ed economiche del territorio in cui si inseriscono. A tal fine l'amministrazione regionale valuta i progetti che le vengono sottoposti sotto il profilo della loro fattibilità, sostenibilità ed effettiva costruzione di una forte ed estesa rete sociale di interesse e di condivisione delle finalità dell'intervento. È data priorità ai progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, ovvero che prevedano forme di commercio equo e solidale, di turismo responsabile e programmi di economia solidale e cooperativa. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento interventi che non siano frutto di una progettazione complessiva ed integrata che preveda la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di forme di protezione sussidiaria o umanitaria quale parte integrante di programmi mirati di sviluppo delle comunità locali interessate.

5. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale è finalizzato a sostenere:

a) la gestione di interventi di accoglienza e di orientamento legale e sociale degli stranieri accolti presso le comunità locali nelle quali si realizzano gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;

**L.R. 12 giugno 2009, n. 18**

- b) l'avvio di programmi, anche innovativi, di supporto all'inserimento lavorativo, anche tramite la creazione di nuove attività economiche imprenditoriali che coinvolgano direttamente sia i beneficiari dei programmi di accoglienza che la popolazione autoctona;
- c) la gestione di interventi di assistenza specifica per i richiedenti asilo, i rifugiati, ed i titolari di protezione sussidiaria ed umanitaria portatori di esigenze particolari ai sensi dell'[art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140](#);
- d) la realizzazione di interventi volti a sostenere il proseguimento degli studi, il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine verso gli stranieri accolti;
- e) la ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità;
- f) la riqualificazione, l'adeguamento e l'allestimento di strutture destinate a fungere da centri di aggregazione sociale e culturale per gli stranieri accolti e per la comunità locale;
- g) la realizzazione di programmi e produzioni culturali, anche plurilingue, ed interventi di formazione e sensibilizzazione.

6. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 5 lettere e) ed f) sono ammessi fino alla misura massima del 40% del contributo concesso. Gli immobili oggetto del finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

7. Il finanziamento concesso dall'amministrazione regionale per gli interventi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non può superare l'80% dell'importo complessivo dell'intervento. Nel caso di programmi di accoglienza di cui all'articolo 4, comma 1, ammessi al sostegno per la seconda triennialità il finanziamento non può superare il 50%. Il co-finanziamento può consistere in fondi messi a disposizione o in servizi erogati da parte degli enti responsabili dei progetti finanziati, ovvero in fondi erogati dai diversi enti partecipanti.

---

**Art.5****Comitato dei garanti.**

1. È istituito il Comitato dei garanti per l'attuazione della presente legge con i seguenti compiti:

- a) formulare proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge e ai suoi aggiornamenti;
- b) esprimere una propria valutazione sui progetti e sulle iniziative che gli vengono sottoposte da parte dell'amministrazione regionale. Sono in particolare oggetto di valutazione del Comitato le proposte per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, sotto il profilo della

**L.R. 12 giugno 2009, n. 18**

coerenza rispetto alle finalità della presente legge e della loro sostenibilità sociale, culturale ed economica;

c) operare un monitoraggio sull'andamento dei progetti finanziati, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici regionali competenti;

d) formulare all'amministrazione regionale proposte per lo svolgimento di studi e ricerche sui temi oggetto della presente legge ovvero proposte relative all'adozione di possibili nuovi interventi.

2. Il Comitato, avvalendosi del supporto organizzativo dell'amministrazione regionale e con l'eventuale coinvolgimento delle Università calabresi e di enti ed istituti di ricerca regionali o nazionali, opera una propria valutazione sull'attuazione degli interventi e redige un proprio rapporto che trasmette alla competente Commissione consiliare, contenente anche proposte per la predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il Comitato esprime le proprie valutazioni e le proprie proposte in piena autonomia, senza alcun vincolo gerarchico o funzionale con l'amministrazione regionale o verso altre amministrazioni.

4. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui due designati dal Consiglio regionale, individuati tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano regionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d'asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale nelle comunità locali e nelle relazioni internazionali oltre ad un rappresentante dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) che è componente di diritto del Comitato.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per quattro anni ed è rinnovabile per un solo mandato. In caso di decadenza o di dimissioni anticipate di uno o più componenti, il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto ad una nuova nomina. Il Comitato, che nomina al suo interno un presidente in occasione della sua prima seduta, si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno due componenti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà diritto ad alcun compenso. È comunque previsto per i componenti la copertura delle spese per le missioni connesse alle attività del Comitato. Gli uffici della Presidenza della Giunta regionale garantiscono il funzionamento della segreteria organizzativa del Comitato.

---

**Art.6****Attuazione.**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, gli uffici regionali competenti stabiliscono, con apposite linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.

---

---

  
Art.7

## Risorse finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie allocate alle UPB 2.2.02.02., 2.9.03.01, 2.9.05.01, 4.9.02.01, 4.9.05.01, 6.2.01.06 e 6.4.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in € 50.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 1.2.04.05. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
4. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 (1).**

**Interventi a sostegno degli stranieri immigrati (2).**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2004, n. 39-bis.

(2) Con [Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 667](#) e con [Delib.G.R. 19 luglio 2010, n. 568](#) è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano regionale degli interventi in favore degli stranieri immigrati rispettivamente per l'anno 2009 e per l'anno 2010.

---

## Capo I - Principi generali

### Art.1

#### Finalità.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:

a) riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese;

b) promuove e sostiene interventi volti:

1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;

2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese;

c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:

1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

3) il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;



**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella società locale, nel rispetto reciproco dell'identità culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;

d) promuove, sostiene e realizza:

1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;

2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti.

2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi articoli 4 e 5.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

---

---

**Art.2**

Destinatari degli interventi.

1. Destinatari della presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati e le rispettive famiglie, nonché, nei limiti della normativa specifica, i richiedenti asilo, tutti qui indicati come stranieri immigrati.

2. Gli stranieri immigrati sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della normativa vigente, sul territorio della Regione, nelle ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata.

---

---

**Art.3**

Difensore civico.

1. I soggetti destinatari della presente legge secondo l'art. 2, commi 1 e 2, hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

---

---

Capo II - Programma triennale, piani annuali degli interventi e situazioni di emergenza

Art.4

Programma triennale regionale degli interventi [\(3\)](#).

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Programma triennale degli interventi e delle attività.

2. Nel Programma regionale sono indicati:

- a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai capi III e IV;
- b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;
- c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali, europei e internazionali, bilaterali e multilaterali.

3. Per la realizzazione di iniziative che comportino svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi della normativa vigente.

---

[\(3\)](#) Con [Delib.C.R. 5 aprile 2011, n. 76/4](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il Programma regionale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati, per il triennio 2011-2013.

---

Art.5

Piano annuale regionale degli interventi [\(4\)](#).

1. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, e, comunque, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 20, approva il piano annuale degli interventi da finanziare, che siano ricompresi nel Programma triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

---

[\(4\)](#) Con [Delib.G.R. 23 novembre 2005, n. 1216](#) e con [Delib.G.R. 28 marzo 2007, n. 298](#) è stato approvato il Piano regionale degli interventi, rispettivamente, per l'anno 2005 e per l'anno 2007.

---

**Art.6**

Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali.

1. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge. Tale piano è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui siano indicate le risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Nazionale Politiche Migratorie di cui all'[art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) e successive modificazioni e integrazioni.

---

---

**Capo III - Funzioni, attività e interventi della Regione****Art.7**

Tutela culturale, interculturalità e integrazione.

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) e le Province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale:

a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;

b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei;

d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonché corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;

e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori;

f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.

---

---

**Art.8**

Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi agli stranieri immigrati.

2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri immigrati, con particolare attenzione alle donne e ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione.

---

---

**Art.9**

Assistenza sanitaria.

1. La Regione assicura agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2 la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti sul territorio abruzzese e conformemente alla normativa nazionale concernente i cittadini italiani.

2. La tutela e il sostegno sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3. La Regione emana direttive alle Aziende sanitarie e ospedaliere perché queste:

a) stabiliscano e provvedano a comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità e i percorsi per l'accesso alle prestazioni;

b) assumano tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

4. La Regione promuove attività formative specifiche per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

---

---

**Art.10**

Protezione sociale.

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi, con particolare attenzione per le donne e per i minori.

---

---

**Art.11**

Interventi specifici per studenti universitari.

1. La Regione concorre alla istituzione di borse di studio per stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle Università della Regione. Il relativo fondo è corrisposto alle singole ADSU della Regione [\(5\)](#).

2. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente la stipulazione di accordi di cooperazione fra Università della Regione e Università di Paesi non appartenenti all'Unione europea anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine degli stranieri immigrati laureati nelle Università abruzzesi.

---

---

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'*art. 172, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

---

---

**Art.12**

Conferenza sull'Immigrazione.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto propositivo con le Istituzioni e gli Organismi operanti nel settore, secondo le modalità di volta in volta da essa determinate.

---

---

**Capo IV - Funzioni, interventi e attività degli enti locali****Art.13**

Partecipazione degli Enti di Ambito Sociale e delle Province alla programmazione regionale.

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le Province possono partecipare alla formazione del programma triennale regionale mediante proposte di attività e di interventi e/o studi, ricerche e indagini effettuati in materia di immigrazione, da produrre alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni triennio.

---

---

**Art.14**

Servizi socio-assistenziali.

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) sono tenuti ad assicurare agli stranieri immigrati e ai loro familiari di cui all'art. 2, comma 2 la fruizione, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali da loro erogati.

2. Nell'ambito dei servizi sociali, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) possono proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti da ricomprendere nel programma triennale di cui all'art. 4.

3. La Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare agli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#), tiene conto dell'entità e della concentrazione degli stranieri immigrati presenti nei Comuni della Regione ed emana le relative direttive.

---

---

**Art.15**

Diritto all'abitazione.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

1. Sono estesi agli stranieri immigrati di cui all'art. 2, comma 2 i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli stranieri immigrati che abbiano la propria famiglia nel Paese d'origine, purché usufruiscano degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.

3. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa degli stranieri immigrati.

4. La Regione Abruzzo, secondo modalità e criteri che sono stabilite dalla Giunta regionale, istituisce un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri immigrati.

---

---

**Art.16**

Centri di accoglienza e di servizi.

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#), con il concorso della Regione, promuovono e istituiscono:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli stranieri immigrati, comunque presenti sul territorio di loro competenza, che si trovino in situazione di bisogno o di disagio;

b) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo;

c) centri servizi per l'offerta di informazioni e consulenza agli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese, ai fini del pieno godimento dei diritti fondamentali spettanti a ciascuno e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, nonché al fine di facilitare agli stranieri immigrati l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari e l'inserimento lavorativo e scolastico;

d) centri di aggregazione per stranieri immigrati, che permettano occasioni di incontro fra loro e con i cittadini italiani in ambienti adeguati, con particolare attenzione a centri di aggregazione per minori.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza, di servizi e di aggregazione, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#), possono convenzionarsi anche con le Associazioni iscritte al registro di cui al successivo art. 23, nonché con le ONLUS che svolgono e promuovono attività di tutela e assistenza nei confronti degli stranieri immigrati.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

3. Le Province promuovono e istituiscono Centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle Associazioni degli stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'art. 23, al fine di assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro degli stranieri immigrati nel rispetto della legislazione vigente e al fine di agevolare il rientro nel Paese di provenienza degli stranieri immigrati comunque presenti sul territorio abruzzese.

---

---

**Art.17**

Assistenza scolastica.

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#), in concorso con la Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscano il concreto accesso dei minori stranieri immigrati ai servizi educativi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo;

b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli stranieri immigrati meritevoli e in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di borse di studio riservate.

---

---

**Art.18**

Mediatori culturali.

1. Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le Province, possono avvalersi di stranieri immigrati esperti e qualificati.

---

---

**Art.19**

Presentazione dei progetti.

1. Gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#), e le Province, in relazione al Piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5, presentano entro il 31 marzo di ogni anno, e, comunque, entro la data di scadenza fissata dal piano annuale di



**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

interventi, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle Associazioni degli stranieri immigrati.

---

---

#### Capo V - Strumenti di partecipazione

[\(giurisprudenza\)](#)

##### Art.20

Consulta regionale dell'immigrazione Organi e composizione.

1. È istituita a Pescara, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell'immigrazione (CRI).
2. La Consulta è composta da:
  - a) l'Assessore regionale competente per materia o persona da lui designata, che la presiede;
  - b) n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio regionale;
  - c) n. 8 rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sentita l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM);
  - d) n. 1 rappresentante per ciascuna Provincia;
  - e) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, designati dalle Organizzazioni stesse a livello regionale;
  - f) n. 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;
  - g) [n. 1 rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale] [\(6\)](#);
  - h) n. 1 rappresentante delle Aziende USL, designato dall'Assessore alla Sanità;
  - i) n. 3 esperti sui problemi degli studenti immigrati, due in rappresentanza della Conferenza regionale dei Rettori delle Università degli Studi e delle ADSU e uno designato dalla Direzione regionale scolastica [\(7\)](#);
  - j) [n. 1 rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale] [\(8\)](#);
  - k) n. 10 rappresentanti designati dalle associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale di cui all'art. 23, comma 3, lettera b) [\(9\)](#);
  - l) n. 4 rappresentanti designanti dai Centri di servizi e di prima e seconda accoglienza istituiti sul territorio regionale;

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

m) n. 4 rappresentanti dei Centri per i Servizi del volontariato, uno per ogni provincia, designati dai centri stessi;

n) n. 1 rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità fra uomo e donna designato dalla Commissione stessa;

o) alle sedute della Consulta partecipano altresì, con diritto di voto, un funzionario del Servizio regionale competente in materia di immigrazione, un funzionario designato dall'Assessore alla Promozione sociale, un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego, nonché, senza diritto di voto e ciascuno secondo la competenza *ratione materiae* determinata rispetto all'ordine del giorno della riunione, i Dirigenti regionali rispettivamente designati dagli Assessori regionali alla Sanità, al Lavoro e alla Formazione professionale, alla Politica per la Casa, al Diritto allo Studio.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di nomina dei rappresentanti della Consulta di cui al precedente comma 2, lettere k), l) e m).

4. La Consulta regionale dell'immigrazione elegge il vice Presidente fra i rappresentanti di cui al precedente comma 2, lettere k), l), e n), secondo una turnazione da determinarsi con regolamento.

5. La Consulta regionale per gli stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio della legislatura, entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli Enti e alle Associazioni di cui al comma 2, dandone anche pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, di fornire, entro trenta giorni, le designazioni delle rappresentanze. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei componenti la Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni, e ne convoca la prima riunione.

7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

---

[\(6\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-1° febbraio 2006, n. 30 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[\(7\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 172, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

[\(8\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-1° febbraio 2006, n. 30 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 6, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[\(9\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 172, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

---

Art.21

Funzionamento della Consulta dell'immigrazione.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

1. Il Presidente convoca la Consulta in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
2. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti posti in esame.
3. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), k), l) e m) [\(10\)](#):
  - a) il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute;
  - b) la durata del Comitato Esecutivo coincide con quella della Consulta" [\(11\)](#).
4. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento interno.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
6. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, da calcolarsi secondo modalità e criteri stabiliti per i Dirigenti della Regione Abruzzo.

---

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall'*art. 53, L.R. 1° ottobre 2007, n. 34*. La modifica ha riguardato la sostituzione, nell'elencazione delle lettere qui richiamate, della lettera j) con la lettera f). Tuttavia l'*art. 1, comma 29, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35* ha abrogato poi il suddetto *art. 53, L.R. n. 34/2007*, per cui, in mancanza di una indicazione espressa, non è ben chiaro se, con l'abrogazione di detto art. 53, l'intenzione del legislatore sia stata quella di reintrodurre, nell'elencazione, la lettera j) al posto della lettera f).

[\(11\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 12 luglio 2007, n. 20*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. La Consulta elegge nel proprio seno il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dal vice Presidente nonché da cinque membri eletti nel rispetto di una rappresentanza dei componenti di cui all'art. 20, comma 2, lettere e), f), j), k) e m):

- a) il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute;
- b) la durata del Comitato esecutivo coincide con quella della Consulta.»

---

**Art.22**

Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione e del suo Comitato esecutivo.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

1. La Consulta regionale dell'immigrazione esprime pareri in ordine:

- a) alle iniziative e agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento e formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;
- b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'art. 4;
- c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'art. 5;
- d) a ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

2. La Consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le province, interessati, formula proposte riguardanti:

- a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;
- b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli Organismi dell'Unione europea, con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le province, con le associazioni;
- c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali;
- d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione;
- e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;
- f) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'art. 12.

3. Il Comitato Esecutivo:

- a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponde l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;
- b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui al comma 1;
- c) cura i rapporti con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della [legge n. 328/2000](#) e le province, e con le Istituzioni e Associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
- d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

---

**Art.23**

Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati.

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte dalle Associazioni degli stranieri immigrati e loro Federazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.

2. A tal fine è istituito presso il competente Servizio regionale per l'immigrazione della Giunta regionale il Registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati e delle rispettive Federazioni.

3. A tale Registro sono iscritte:

a) le Associazioni Nazionali aventi sede anche in Abruzzo;

b) le Associazioni che operano in Abruzzo;

c) gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi della [legge n. 152/2001](#).

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

5. [L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per l'indicazione dei rappresentanti di cui all'art. 20, comma 2, lettera k) e per la concessione alle Associazioni di contributi regionali a sostegno delle attività associative] [\(12\)](#).

---

[\(12\)](#) Comma abrogato dall'[art. 172, comma 4, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

---

**Capo VI - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie****Art.24**

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, comprese le spese relative al funzionamento della Consulta di cui agli articoli 20, 21 e 22, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla legge di bilancio sul Cap. 21626 nell'ambito della UPB 13.01.010.

---

---

**Art.25**

Disposizioni finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all'art. 19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall'approvazione del piano annuale di cui all'art. 5. Il programma triennale di cui all'art. 4 è presentato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio entro i successivi trenta [\(13\)](#) [\(14\)](#).
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 20.
  3. Le Associazioni di stranieri immigrati, di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), e loro federazioni già iscritte all'Albo regionale ai sensi dell'*art. 15 della L.R. n. 79/1995*, vengono di diritto iscritte al registro regionale delle Associazioni degli stranieri immigrati previsto dalla presente legge [\(15\)](#).
- 

[\(13\)](#) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 7 gennaio 2005, n. 1.

[\(14\)](#) Con *Delib.C.R. 15 febbraio 2005, n. 173/10* e con *Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 212/C* è stato approvato il programma triennale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati, ai sensi del presente comma.

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 172, comma 5, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «3. Le associazioni di stranieri immigrati, già iscritte all'albo regionale di cui all'*articolo 15 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79*, vengono di diritto iscritte al registro di cui all'art. 23 della presente legge.».

---

**Art.26**

Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, per quanto concerne gli stranieri immigrati, le disposizioni della *L.R. n. 79/1995*.
- 

**Art.27**

Interpretazione autentica.

**L.R. 13 dicembre 2004, n. 46**

1. L'assegnazione del contributo di cui all'art. [1, comma 17 della L.R. n. 20/2003](#) è da intendersi quale erogazione della quota annuale di partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio Ente Porto di Giulianova.

---

---

## Art.28

Modifiche alla [L.R. n. 7/2003](#) e alla [L.R. n. 15/2004](#).

1. Il contributo di cui alla [L.R. n. 7/2003](#), elenco sub A) e successive modifiche "Consorzio Socart" è abrogato.
  2. Il contributo di cui all'*allegato 5* [L.R. n. 15/2004](#) "Ristrutturazione e completamento del campo sportivo - Pineto (TE)" è ridotto di € 50.000,00.
  3. Le parole "Giro ciclistico internazionale" di cui all'*allegato 4*, [L.R. n. 15/2004](#) sono sostituite dalle parole "Supercoppa Lega Pallavolo A".
- 
- 

## Art.29

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13 [\(1\)](#).**

**Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 6 luglio 2016, n. 26.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

---

---

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Basilicata nell'ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione.
  2. La Regione riconosce e promuove i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati.
  3. Le politiche regionali mirano a garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e di istruzione, ad assicurare la tutela delle donne e dei minori immigrati, a favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali, religiose e linguistiche, a promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, a incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo e la cooperazione degli immigrati, eliminando ogni forma di discriminazione e contrastando lo sfruttamento degli immigrati favorendo la cittadinanza attiva per i migranti e diffondendo l'esercizio congiunto di diritti e doveri.
- 
-



**L.R. 6 luglio 2016, n. 13****Art. 2 Destinatari.****1. Sono destinatari della presente legge:**

- a. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale (di seguito denominati cittadini stranieri migranti);
  - b. i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
  - c. gli apolidi ed i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.
- 

**Art. 3 Obiettivi.**

1. La Regione Basilicata, in raccordo con gli Enti pubblici e le Organizzazioni Non Governative presenti sul territorio, promuove la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) per l'inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. considerare i fenomeni migratori come componenti strutturali e ordinarie del contesto socio economico regionale collocandoli nell'ambito di programmazioni adeguate e definite;
- b. rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo, economico, sociale e culturale che limitano la reciproca e completa integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, considerando i fenomeni migratori opportunità di sviluppo per la società e il territorio regionale;
- c. dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, sullo status dei rifugiati e sul diritto di asilo, garantendo percorsi dedicati all'inserimento sociale di cittadini stranieri migranti particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
- d. accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini, nelle istituzioni pubbliche e private e nelle realtà associative e produttive che agiscono sul territorio regionale, agevolando l'accoglienza e l'ospitalità dei migranti e dei rifugiati presso i singoli cittadini o le famiglie lucane che lo richiedano;
- e. acquisire conoscenze strutturate e aggiornate sui flussi migratori che interessano il territorio regionale anche ai fini di una corretta informazione;
- f. promuovere, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche:
  - la conoscenza dell'ordinamento italiano;
  - l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;
  - l'apprendimento dell'educazione civica;
  - l'informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza;
- g. promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e la loro partecipazione alla vita pubblica locale con particolare attenzione ai processi di inserimento socio-lavorativo;

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

- h. contrastare le forme di razzismo e di discriminazione, lo sfruttamento lavorativo e sessuale nonché i fenomeni criminosi e quelli relativi all'economia sommersa;
  - i. favorire lo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri e italiani in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;
  - j. sostenere iniziative di cooperazione internazionale.
- 
- 

**Art. 4 Piano regionale per l'immigrazione.**

1. Il Piano regionale per l'immigrazione è approvato dal Consiglio regionale e definisce le linee guida in materia di programmazione integrata in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati.
  2. Il Piano regionale ha valenza biennale ed è elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo conto del contesto italiano e comunitario e delle normative vigenti.
  3. Il Piano regionale per l'immigrazione è attivato in favore di tutti i destinatari individuati nell'art. 2 con modalità ed interventi specifici.
  4. Il Piano regionale definisce anche le metodologie per far fronte a flussi migratori straordinari conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni improvvise di instabilità politica e disciplina gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza.
  5. Il Piano regionale esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le risorse finanziarie, le attività di monitoraggio e valutazione e, sulla base dei finanziamenti stanziati, definisce gli interventi con le azioni da attivare, i soggetti ammissibili, le risorse organizzative e tecniche nonché le modalità di selezione.
- 
- 

**Art. 5 Coordinamento delle politiche per l'immigrazione e attuazione del Piano regionale per l'immigrazione.**

1. La Giunta regionale propone e cura l'attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate.
2. È istituito, con delibera di Giunta regionale, presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale il "Coordinamento delle politiche per l'immigrazione" costituito dai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali o loro delegati integrato da ulteriori organismi regionali e dai soggetti

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

istituzionali ed associativi che agiscono nel settore dell'accoglienza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati operanti da almeno dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta o suo delegato ed ha il compito di:

- a. fornire indirizzi metodologici nella definizione del Piano regionale per l'immigrazione;
  - b. mettere a sistema progetti ed azioni relativi ai fenomeni migratori;
  - c. mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati nell'ambito del territorio regionale;
  - d. promuovere attività di sostegno ai migranti, rifugiati, lavoratori anche stagionali presenti, dare attuazione alle intese con il Governo, con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei rappresentanti dei progetti SPRAR e dei titolari di altri interventi di accoglienza e d'integrazione, con le parti sociali e il volontariato;
  - e. condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori, al fine di migliorare la consistenza delle risorse finanziarie e umane, velocizzare le procedure e implementare l'efficacia dei risultati;
  - f. concordare programmi in materia di protezione e inclusione sociale che considerino specificamente le problematiche dei rifugiati e dei migranti;
  - g. contribuire a definire Linee guida emanate dal Dipartimento regionale per le Politiche della Persona per le Aziende sanitarie locali per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari della regione, per i rifugiati ed i migranti, considerando anche le problematiche derivanti dalle culture di provenienza dei migranti e dei rifugiati;
  - h. promuovere l'attivazione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo, la lotta al lavoro nero ed al caporalato e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale a favore dei migranti e dei rifugiati;
  - i. curare l'attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate, tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale e stabilire annualmente, con apposite Linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.
- 
- 

#### Art. 6 Interventi.

1. Il Piano regionale per l'immigrazione prevede l'erogazione di finanziamenti finalizzati ai seguenti interventi:

- a. realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM);
- b. gestione dell'accoglienza e dell'orientamento legale e sociale degli stranieri migranti e dei rifugiati presso le comunità locali sulla base degli standard qualitativi previsti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR;
- c. supporto all'inserimento lavorativo;
- d. sostegno alla creazione di nuove attività economiche imprenditoriali con lo strumento del microcredito che coinvolgano direttamente i destinatari individuati all'art. 2, comma 1, lett. a) e b);
- e. gestione di assistenza specifica per categorie di cittadini stranieri migranti e rifugiati particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o sottoposte a pratiche di mutilazioni genitali femminili;

f. interventi per favorire la presenza di mediatori linguistico-culturali presso le strutture sanitarie quali le sedi dei distretti, ospedali, consultori familiari ed ambulatori che registrano un maggiore accesso di stranieri;

g. interventi di formazione degli adulti volti a favorire:

- l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;

- il proseguimento degli studi e riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine;

- gli sbocchi occupazionali anche con piani di rientro nei Paesi di provenienza, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento nell'ambito del sistema pubblico;

h. diffusione di iniziative promozionali e attività formative, anche con il coinvolgimento del mondo scolastico ed universitario, relative alla cultura dell'accoglienza e dell'integrazione nonché alla conoscenza del diritto d'asilo, con particolare riguardo agli operatori della pubblica amministrazione;

i. interventi mirati alla formazione sui temi dell'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente;

j. interventi in favore del diritto allo studio universitario che prevedano programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali e nei Paesi di emigrazione, k. formazione di mediatori culturali qualificati;

k. [\(2\)](#);

l. ristrutturazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità dei rifugiati da parte degli enti locali; denti e ricercatori stranieri operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali e nei Paesi di emigrazione, k. formazione di mediatori culturali qualificati;

m. riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di accoglienza, iniziative rivolte all'aggregazione sociale e culturale degli stranieri accolti nella comunità locale anche attraverso il recupero di strutture pubbliche.

2. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito delle reciproche competenze, i Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le ATER e gli altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale che abbiano nelle proprie finalità l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.

3. È data priorità finanziaria ad interventi che considerino l'accoglienza di stranieri migranti e rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità locali, anche con riferimento a progetti di economia solidale, cooperativa e di inclusione occupazionale per giovani e donne.

4. I finanziamenti concessi sono ammessi fino alla misura massima dell'80% dell'importo complessivo del progetto.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia istituzionale e garantire l'incremento effettivo e moltiplicativo dell'investimento regionale sono favorite le forme associate dei soggetti titolari di cui al comma 2.

---

[\(2\)](#) NDR: La presente lettera non risulta riportata nel Bollettino Ufficiale.

---

**Art. 7 Integrazione con le attività ordinarie della Regione.**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, conforma normative settoriali e strumenti di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie al fine di garantire ai cittadini stranieri e ai rifugiati l'effettivo accesso ai servizi rivolti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, alla conciliazione, all'istruzione e alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alle politiche abitative.

---

---

**Art. 8 Carta dei servizi e sportelli informativi.**

1. La Regione, attraverso specifici protocolli, promuove la Carta dei servizi per i cittadini stranieri migranti e rifugiati per informare in modo trasparente e diretto sull'offerta dei servizi disponibili nonché sulle modalità di accesso.

2. La Carta dei servizi esplicita gli strumenti volti a favorire un'accoglienza rispettosa dei diritti dei cittadini migranti e rifugiati e delle loro famiglie nella comunità regionale allo scopo di rafforzare i processi d'integrazione.

3. Gli sportelli informativi nell'ambito della Carta dei servizi assicurano adeguato orientamento ai cittadini stranieri migranti e rifugiati al sistema integrato dei servizi presenti sul territorio e nel panorama normativo con l'obiettivo di superare barriere che possono ostacolare la realizzazione dei diritti soggettivi.

---

---

**Art. 9 Conferenza regionale per i migranti.**

1. Con cadenza biennale, l'Ufficio competente del Dipartimento Presidenza della Giunta riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di accoglienza, iniziative rivolte all'aggregazione sociale e culturale degli stranieri accolti nella comunità locale anche attraverso il recupero di strutture pubbliche.

2. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, nell'ambito delle reciproche competenze, i Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le ATER e gli altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale che abbiano nelle proprie finalità l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

3. È data priorità finanziaria ad interventi che considerino l'accoglienza di stranieri migranti e rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità locali, anche con riferimento a progetti di economia solidale, cooperativa e di inclusione occupazionale per giovani e donne.

4. I finanziamenti concessi sono ammessi fino alla misura massima dell'80% dell'importo complessivo del progetto.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia istituzionale e garantire l'incremento effettivo e moltiplicativo dell'investimento regionale sono favorite le forme associate dei soggetti titolari di cui al comma 2.

---

**Art. 10 Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati.**

1. È istituita la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con organismi istituiti presso le Prefetture di Potenza e di Matera. In particolare:

- a. formula proposte ed esprime pareri consultivi sugli interventi di programmazione regionale in favore di cittadini stranieri migranti e rifugiati e delle loro famiglie, anche in relazione alla prospettiva di genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità di vita e condizione d'integrazione sociale;
- b. promuove e favorisce il lavoro di Rete tra quanti nelle comunità locali si impegnano a vario titolo per assicurare i diritti degli immigrati e dei rifugiati, valorizzando l'esperienza di ciascuno;
- c. promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni e di cooperative composte in prevalenza o esclusivamente da cittadini stranieri migranti e rifugiati.

3. La Regione, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio Regionale sul Lavoro (Basil), raccoglie dati e realizza studi e ricerche sui fenomeni migratori con approfondimenti e specifiche sessioni tematiche, promuovendo la ricerca scientifica riguardo alle problematiche correlate alla migrazione. Le attività di ricerca e di documentazione sono garantite, attraverso un Centro studi e documentazione delle culture dei migranti che attiva rapporti di partenariato e collaborazione con Enti, Università, Società scientifiche, Associazioni, esperti italiani e stranieri.

4. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Giunta regionale ed è costituita:

- a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che ne assume le funzioni di Presidente;
- b. dai dirigenti generali o loro delegati dei Dipartimenti della Presidenza, Politiche della Persona, Politiche Agricole e Forestali e Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- c. da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati delle principali comunità presenti sul territorio regionale, individuati attraverso i criteri di rappresentanza e rotazione tra le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 11;

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

- d. da tre rappresentanti designati tra le Associazioni, le fondazioni e gli enti che svolgono attività significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritte al Registro di cui all'art. 11;
- e. da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- g. da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti e Associazioni (Unioncamere, ANCI, Ufficio Scolastico regionale, Ufficio regionale del Lavoro, Università degli Studi della Basilicata, Amministrazione Provinciale di Potenza e di Matera).
- h. da un rappresentante designato dal Centro per la Giustizia Minorile.

5. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute le designazioni nel termine indicato, la Consulta è validamente costituita purché siano assicurate le designazioni della maggioranza dei componenti.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con specifico provvedimento, definisce modalità e funzionamento della Consulta e del Centro studi e documentazione delle culture dei migranti.

---

**Art. 11 Registro delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori.**

- 1. È istituito, presso il competente Ufficio del Dipartimento Presidenza, il Registro regionale delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori.
- 2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e criteri d'iscrizione e la tenuta del registro.
- 3. La Regione promuove la formazione e l'aggregazione delle Associazioni dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati con specifici strumenti di sostegno contenuti nel Piano regionale per l'immigrazione.

---

**Art. 12 Registro regionale dei Mediatori culturali.**

- 1. È istituito il Registro regionale dei Mediatori culturali, al fine di disporre di soggetti specializzati e in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e

**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

orientamento dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.

2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina modalità e criteri d'iscrizione e la tenuta del registro.

3. Sulla base di Protocolli d'intesa tra Regione ed Enti interessati ai servizi di accoglienza e d'integrazione i soggetti specializzati iscritti nel Registro regionale potranno essere utilizzati per attività di mediazione, accompagnamento e orientamento.

---

**Art. 13 Abrogazione.**

1. La [legge regionale 13 aprile 1996, n. 21](#) (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione) e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

---

**Art. 14 Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie, annualmente approvate con la legge di bilancio.

2. Ai componenti degli organismi di cui alla presente legge non è dovuto nessun compenso al di fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed alle attività connesse alle funzioni.

3. Il comma 2 dell'[art. 4 della legge regionale 24 aprile 2009, n. 10](#) è così modificato: "2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con proprio atto, può contribuire al piano dell'attività della fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio."

---

**Art. 15 Dichiarazione di urgenza.**



**L.R. 6 luglio 2016, n. 13**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6 [\(1\)](#).**

**Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Campania 19 febbraio 2010, n. 16.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

Capo I - Principi - Finalità - Destinatari

Art.1

Principi generali e finalità.

1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee:

- a) collabora con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;
- b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;
- c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;
- d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:

- a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico;
- b) al riconoscimento delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
- c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:

- a) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresì, la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;
- b) assicurare pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale;
- c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;
- d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;
- e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;
- f) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;
- g) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

---

**Art.2****Destinatari.**

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito denominati persone straniere.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

2. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

3. In conformità ai principi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998](#), gli interventi regionali sono estesi ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.

---

---

## Capo II - Assetto istituzionale programmazione e gestione delle attività regionali e locali in materia di immigrazione

### Art.3

#### Compiti della Regione.

1. La Regione persegue l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

---

---

### Art.4

#### Compiti delle Province.

1. La Provincia, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuove e attua interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversità linguistica, all'integrazione sociale nonché alla partecipazione alla vita pubblica locale anche attraverso l'istituzione di consulte provinciali o altri organismi di rappresentanza elettivi.

2. Le Province collaborano con la Regione, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), attraverso informazioni e approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo, altresì, ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

3. Le Province, per assicurare il raccordo con gli uffici statali e regionali competenti in materia, individuano, all'interno della propria organizzazione, un ufficio per l'immigrazione.

---

---

**Art.5****Compiti dei Comuni.**

1. Il Comune, in forma singola o associata, al fine dell'inserimento sociale delle persone straniere residenti o soggiornanti nel territorio comunale, concorre:

a) alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale triennale per l'immigrazione, di seguito denominato Programma, di cui all'articolo 7, comma 1, con il Piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7, comma 3, e con il Piano sociale di zona;

b) a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti;

c) alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvede al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

2. I Comuni prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.

---

---

**Art.6****Potere sostitutivo della Regione.**

1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti se omettono di esercitare in tutto o in parte le funzioni loro attribuite dalla presente legge. Il potere sostitutivo è esercitato previa motivata diffida che assegna all'ente inadempiente un termine di trenta giorni entro il quale adottare o modificare l'atto di cui si è rilevata la mancata o difforme adozione. Se l'atto adottato o modificato non è trasmesso alla Giunta regionale nei termini assegnati, si provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.

---

---

**Art.7**

Programma regionale triennale e Piano regionale per l'immigrazione.

1. Il Programma regionale triennale per l'immigrazione costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalità che si intendono perseguire sul territorio campano.
  2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'immigrazione, sentito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, della [legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17](#)* (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).
  3. Il Piano regionale per l'immigrazione, in linea con il Programma, attua la programmazione regionale nei singoli settori di intervento, individuandone gli obiettivi specifici.
  4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione.
  5. Il Programma e il Piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, di cui all'articolo 9 e dei rapporti dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, di cui all'articolo 12.
  6. Il Programma e il Piano sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
- 

---

**Art.8**

Clausola valutativa.

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, valuta l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge.
  2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi-benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle persone straniere nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene, altresì, alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglienza.
  3. La Giunta regionale trasmette le risultanze della valutazione triennale al Consiglio regionale.
-

---

**Art.9**

Consulta regionale per l'immigrazione.

1. È istituita, presso l'assessorato all'immigrazione della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'immigrazione.

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e per l'eventuale adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti dalle comunità straniere;

b) formula proposte ed esprime parere sul Programma e sul Piano;

c) formula proposte ed osservazioni alla Giunta regionale in ordine al parere che essa è chiamata ad esprimere sullo schema del documento programmatico di cui all'*articolo 3, comma 1, del [decreto legislativo n. 286/1998](#)*, nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni e della Conferenza unificata;

d) supporta la Giunta regionale nell'attività di stima dei fabbisogni lavorativi;

e) promuove gli opportuni collegamenti con analoghi organismi di rappresentanza delle persone straniere istituiti a livello locale, con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti a livello provinciale, con la Consulta nazionale per i problemi delle persone straniere e delle loro famiglie e con l'Organismo nazionale di coordinamento istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi dell'*articolo 42 del [decreto legislativo n. 286/1998](#)*;

f) collabora con la Giunta regionale nell'organizzazione della Conferenza regionale sull'immigrazione.

---

---

**Art.10**

Composizione e funzionamento della Consulta regionale per l'immigrazione.

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, con funzioni di presidente;

b) due consiglieri nominati dal Consiglio regionale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

- c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
  - d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
  - e) due dirigenti del settore competente;
  - f) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più significative a livello regionale;
  - h) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;
  - i) quindici rappresentanti delle associazioni che operano in favore delle persone straniere iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 14 maggiormente rappresentative dei migrati in Campania;
  - l) un rappresentante, possibilmente straniero, per ogni consiglio territoriale per l'immigrazione istituito nelle province della regione ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, del [decreto legislativo n. 286/1998](#)*;
  - m) il responsabile dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione;
  - n) un rappresentante per le province di Avellino e Benevento, due rappresentanti per le province di Caserta e Salerno e tre rappresentanti per la provincia di Napoli, nominati dalle rispettive Consulte o altri organismi elettivi di rappresentanza degli stranieri eventualmente costituiti a livello provinciale.
2. La Consulta è convocata per la prima volta dal presidente entro novanta giorni dalla sua costituzione.
  3. Il vicepresidente, che ha funzioni vicarie, è eletto dagli stessi membri della consulta, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti stranieri.
  4. La Consulta, garantendo la pari opportunità di genere, elegge al suo interno un comitato esecutivo composto da sei componenti di cui almeno tre stranieri; fanno parte di diritto del comitato esecutivo il vicepresidente ed il dirigente della struttura competente in materia di immigrazione.
  5. La Consulta, entro trenta giorni dal suo insediamento, predispone e approva a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento, i compiti nonché i casi di decadenza e di sostituzione dei suoi componenti.
  6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato contestualmente ai membri della Consulta.
  7. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno. La convocazione della Consulta è disposta dal presidente, anche su richiesta del comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri della Consulta.
  8. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.



**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

9. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito. Nei casi previsti dalla normativa vigente, ai componenti di cui al comma 1, lettere i) ed n), è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

---

---

**Art.11**

Funzioni della regione Campania nell'ambito delle forme di coordinamento in materia di immigrazione tra Stato e Regioni.

1. La Giunta regionale, nei casi previsti dalle norme statali:

a) appronta annualmente un rapporto sulla previsione delle quote di ingresso in Italia di nuovi lavoratori stranieri da destinarsi al mercato del lavoro della regione Campania, secondo il fabbisogno stimato;

b) mantiene collegamenti con le preposte strutture dei competenti ministeri, con i rappresentanti della Regione all'interno degli organismi nazionali previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione, con i centri per l'impiego delle province e gli sportelli unici per l'immigrazione, istituiti presso gli uffici territoriali del Governo della Campania, con i servizi ispettivi del lavoro, con le sedi regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di acquisire elementi utili per monitorare l'andamento del mercato del lavoro della Campania;

c) promuove la collaborazione reciproca tra le amministrazioni dello Stato, le province e i comuni nella realizzazione di specifiche iniziative di accoglienza e di integrazione sociale nei confronti degli stranieri che, in base alle norme internazionali, comunitarie e statali presentano richiesta di asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiati o sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;

d) mantiene collegamenti operativi con le competenti autorità statali qualora, anche su richiesta dello Stato, si verifichi la necessità di attivare sul territorio della regione le misure di accoglienza o di protezione temporanea in caso di afflusso straordinario di stranieri sul territorio italiano.

---

---

**Art.12**

Osservatorio regionale sull'immigrazione.

1. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di immigrazione, l'Osservatorio regionale sull'immigrazione al fine di garantire il monitoraggio sull'attuazione della presente legge.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati e documentazione, informazioni e normative concernenti i diversi aspetti del fenomeno migratorio in Italia e in Campania;

b) monitoraggio ed analisi delle attività regionali realizzate e dell'andamento dei flussi migratori per l'individuazione del fabbisogno lavorativo a livello locale;

c) studio delle modalità di inserimento sociale nonché osservazione, monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di discriminazione, xenofobia e razzismo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.

4. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, può avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze.

5. Gli enti locali forniscono, periodicamente, tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

6. I risultati dell'attività dell'Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto annuale pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e diffuso con strumenti telematici.

7. Il rapporto di cui al comma 6 è trasmesso al Consiglio regionale.

---

**Art.13**

Misure contro la discriminazione.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, fondata sulla xenofobia, la razza, l'origine etnica o l'appartenenza religiosa nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998](#) e della [legge 11 agosto 2003 n. 228](#) (Misure contro la tratta di persone).

2. Le azioni di cui al comma 1 sono promosse in attuazione degli [articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 286/1998](#), in conformità del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#) (Attuazione della [direttiva 2000/43/CE](#) per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), e sono attuate in collaborazione con gli enti locali, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 14 della presente legge.

3. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sostiene spese dirette ovvero concorre mediante l'erogazione di finanziamenti ai progetti di enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti al registro regionale di cui all'articolo 14.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

4. Le persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del difensore civico della regione Campania, istituito secondo le vigenti leggi.

---

---

**Art.14**

Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere.

1. È istituito, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, di seguito denominato Registro regionale.

2. Nel Registro regionale, disciplinato con provvedimento di Giunta regionale, sono iscritti le associazioni, gli enti e gli organismi senza fini di lucro, aventi una sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione da almeno un anno, i cui organismi dirigenti sono composti in maggioranza da persone straniere.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale.

4. La Giunta regionale può concedere contributi per le iniziative e le attività proposte dalle associazioni e dagli enti indicati al comma 1, coerenti con il [decreto legislativo n. 286/1998](#), con il Programma regionale e con il Piano regionale.

---

---

**Art.15**

Conferenza regionale sull'immigrazione.

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

---

---

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

## Art.16

## Assistenza sociale.

1. Ai sensi dell'articolo [41 del decreto legislativo n. 286/1998](#) le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale che sono erogate, a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo, dalla regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici da essi costituiti.

---

---

## Capo III - Misure specifiche di intervento in favore delle persone straniere

## Art.17

## Accesso all'alloggio - centri di accoglienza, alloggi sociali, edilizia residenziale pubblica e privata.

1. La Regione, ai sensi dell'articolo [40, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998](#), concede contributi ai comuni, province, enti, fondazioni, associazioni e organizzazioni di volontariato che istituiscono e gestiscono centri di accoglienza.

2. I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa, con particolare attenzione alle seguenti categorie:

a) richiedenti asilo e loro famiglie fino alla definitiva conclusione delle procedure amministrative e giudiziarie connesse alle domande di asilo; l'accoglienza può avvenire anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, per asilo, per asilo umanitario;

b) lavoratori stagionali;

c) stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che godono di misure di protezione per motivi umanitari nell'ambito dei programmi di protezione sociale, di cui all'articolo [18 del decreto legislativo 286/1998](#); l'accesso ai centri può avvenire anche nelle more dell'accertamento dei presupposti per l'ammissione al programma di assistenza e integrazione sociale o nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale o per motivi umanitari;

d) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea o di misure straordinarie di accoglienza deliberate dal Governo nazionale, ai sensi dell'articolo [20 del decreto legislativo n. 286/1998](#);

e) minori stranieri non accompagnati ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o privato, ai sensi degli articoli [32 e 33 del decreto legislativo n. 286/1998](#);

f) marittimi stranieri per il tempo necessario a reperire un nuovo ingaggio.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

3. L'accoglienza è a titolo gratuito e, in via straordinaria, gli ospiti possono contribuire alle spese giornaliere.
4. La Regione concede contributi agli enti che provvedono alla realizzazione o alla gestione di alloggi sociali, di residenze, di pensionati a pagamento con quote calmierate, ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo n. 286/1998](#).
5. In attuazione dell'[articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998](#), le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a:
- a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della Regione Campania;
  - b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'[articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
  - c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione;
  - d) partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi.
6. Le commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi provvedono alla costante revisione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in applicazione delle disposizioni introdotte per effetto del comma 5.
7. Per le finalità di cui all'[articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10](#) (Disposizioni di finanza regionale 2001), le persone straniere e i rifugiati sono individuati come categorie svantaggiate quali soggetti destinatari degli interventi di recupero di immobili nonché per la realizzazione di servizi di rilevante finalità sociale.
- 
- 

**Art.18****Assistenza sanitaria.**

1. Sono garantiti alle persone straniere presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine ed ai cittadini italiani, in attuazione degli [articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 286/1998](#).
2. Sono in particolare garantiti:

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

- a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari;
  - b) la tutela della salute del minore;
  - c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
  - d) gli interventi di profilassi internazionali;
  - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
3. L'amministrazione regionale promuove le misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni previste, anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale.
4. La regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati alle persone straniere ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario.
- 
- 

**Art.19****Istruzione ed educazione interculturale.**

1. Sono garantiti ai minori stranieri, presenti sul territorio della Regione, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia ed ai servizi scolastici. Sono, altresì, garantiti alle persone straniere interventi in materia di diritto allo studio e favorite le relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie, di cui alla [legge regionale 26 aprile 1985, n. 30](#) (Nuove normative del diritto allo studio) e successive modifiche.
2. Le azioni poste in essere al fine dell'attuazione dei principi di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione e tutela dei diritti delle persone straniere presenti sul territorio regionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove ed attua iniziative che favoriscono:
  - a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
  - b) la realizzazione di interventi strategici per agevolare conoscenze reciproche e scambi culturali (educazione interculturale);
  - c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture d'origine.
4. In materia di istruzione universitaria, alle persone straniere è assicurata parità di trattamento con gli studenti italiani, ai sensi dell'[articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21](#) (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla [legge 2 dicembre 1991, n. 390](#)).
5. Al fine di agevolare e sostenere le famiglie nella responsabilità educativa degli stranieri della seconda generazione, la Regione può prevedere, in collaborazione con gli enti locali e con le

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

organizzazioni del privato sociale, interventi specifici sulle problematiche dei giovani stranieri, ai sensi della [legge regionale 21 novembre 1987, n. 41](#) (Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania).

---

---

**Art.20**

Orientamento - formazione professionale - mediazione interculturale.

1. Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente.
  2. La Regione può finanziare appositi percorsi formativi al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone straniere residenti nel territorio della Regione Campania.
  3. La Regione può proporre al Governo, anche in collaborazione con gli enti locali, le parti sociali, nonché con organismi internazionali preposti al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nell'immigrazione da almeno tre anni, attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine delle persone straniere, ai sensi dell'[articolo 23 del decreto legislativo n. 286/1998](#).
  4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con i centri servizi per gli stranieri e con gli atenei della Campania, prevede specifiche misure finalizzate a favorire la mediazione interculturale.
  5. La Regione promuove l'inserimento di mediatori intercomunali qualificati presso le amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie e gli istituti scolastici, anche attraverso convenzioni tra le amministrazioni interessate e le associazioni operanti in favore degli stranieri regolarmente iscritte nel registro regionale. La Giunta regionale può inserire nell'organico del personale addetto gli uffici preposti alle problematiche connesse all'immigrazione e alla condizione delle persone straniere, mediatori interculturali qualificati, ai sensi della normativa vigente.
- 
- 

**Art.21**

Inserimento lavorativo - misure di sostegno alle attività autonome e imprenditoriali e alle attività lavorative stagionali.

1. Le persone straniere, regolarmente soggiornanti, hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali.

**L.R. 8 febbraio 2010, n. 6**

2. La Regione e le province, nell'ambito delle loro competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone straniere in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
  3. Le persone straniere regolarmente iscritte nelle liste anagrafiche delle persone in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego hanno diritto alle agevolazioni per la costituzione di nuove cooperative ed imprese, ai sensi delle vigenti leggi regionali.
  4. La Regione, al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni, ai sensi dell'[articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998](#), con le parti sociali finalizzate a garantire le migliori condizioni in relazione all'andamento del mercato del lavoro.
- 
- 

**Capo IV - Norme finanziarie e finali****Articolo 22****Risorse finanziarie.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
  2. È istituito il Fondo regionale per l'immigrazione, la cui consistenza è prevista in euro 3.000.000,00 annui, rivalutabile sulla base dell'andamento del fenomeno migratorio sul territorio regionale, da iscrivere sulla apposita Unità previsionale di base (UPB) del bilancio della regione Campania. Il Fondo è alimentato da risorse nazionali provenienti, prevalentemente, dal Fondo nazionale per le politiche sociali e da risorse regionali. Esso è destinato alle spese per la realizzazione delle azioni ed interventi previsti dal Programma regionale e dal Piano regionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è destinata la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulla UPB 4.16.116 del bilancio regionale.
- 
- 

**Art. 23****Disposizioni transitorie.**

1. Fino all'insediamento della Consulta regionale per l'immigrazione, di cui all'articolo 9, resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'[articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 33](#) (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da Paesi extracomunitari).



## Art.24

## Abrogazioni.

1. È abrogata la [legge regionale n. 33/1994](#) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

## Art.25

Modifiche all'articolo [2](#) della [legge regionale 2 luglio 1997, n. 18](#).

1. Al comma 1 dell'articolo [2](#) della [legge regionale 2 luglio 1997, n. 18](#) (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), la lettera a) è così modificata:

“a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.”.

## Art.26

## Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5 [\(1\)](#).**

**Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla [L.R. 21 febbraio 1990, n. 14](#) e alla [L.R. 12 marzo 2003, n. 2](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2004, n. 40.

---

## Capo I - Principi, finalità e destinatari

### Art.1

#### Principi generali e finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del testo unico emanato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato "Testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#)"), ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con [legge 8 marzo 1994, n. 203](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.

3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#) e della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della [legge regionale 12 marzo 2003, n. 2](#) (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:

a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:

a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;

h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;

i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;

l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;

o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;

q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;

r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

---

---

**Art.2****Destinatari.**

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.

2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del Testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#).

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

---

---

**Capo II - Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività****Art.3****Funzioni della Regione (2).**

1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 5 (3).

2. Il Consiglio regionale approva:

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'*articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003*, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di confronto e consultazione con le consulte di cui all'articolo 8 (4);

b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica (5).

3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:

a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;

b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;

c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5 (6);

d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 12;

e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;

f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;

g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;

h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;

i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;

j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);

k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;

l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei Paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata dagli [articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;

c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21, comma 4-ter, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#);

d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#) e dell'[articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416](#) (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), e successive modifiche.

5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

---

(2) Con [Delib.G.R. 30 luglio 2007, n. 1223](#) sono stati approvati i criteri, termini e modalità di presentazione, valutazione e rendicontazione dei progetti di cui al presente articolo.

(3) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

(4) Lettera così modificata dall'[art. 23, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

(5) Con [Delib.Ass.Legisl. 7 febbraio 2006, n. 45](#) e con [Delib.Ass.Legisl. 16 dicembre 2008, n. 206](#) è stato approvato, ai sensi del presente comma, il programma 2006-2008 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 2 aprile 2014, n. 156](#).

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 23, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 11.».

---

**Art.4**Funzioni delle Province [\(7\)](#).

[1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla [legge regionale n. 2 del 2003](#), in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003](#);
- b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;
- c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
- d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge].

---

[\(7\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 64, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

**Art.5**

## Funzioni dei Comuni.

1. Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, i Comuni, o le loro Unioni, esercitano le seguenti funzioni [\(8\)](#):

- a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla [legge regionale n. 2 del 2003](#), anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in materia di politiche abitative;
- b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8;
- c) programmano e realizzano, nell'ambito delle funzioni previste dall'[articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003](#), i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
- d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed integrazione sociale di cui all'articolo 12;
- e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

---

(8) Alinea così modificato dall'art. [24, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

Capo III - Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria

Art.6

Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati (9) (10).

[1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), si avvale di una Consulta che ha il compito di:

- a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
- b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
- c) supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
- e) supportare la Regione nell'attività di stima cui all'articolo 3, comma 4, lettera c);
- f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione].

---

(9) Con [Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 224](#) sono state approvate le modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui al presente articolo.

(10) Articolo abrogato dall'art. [64, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).



## Art.7

Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati [\(11\)](#) [\(12\)](#).

[1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
- b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna;
- c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, prevista dall'[articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999](#) e successive modifiche;
- f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, prevista dall'[articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999](#);
- g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), individuato su indicazione del Ministero dell'interno;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli [articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24](#) (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni della [legge regionale 18 marzo 1985, n. 8](#) (Modificazioni alla [legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49](#) e della [legge regionale 21 agosto 1981, n. 23](#) relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali)].

---

[\(11\)](#) Con [Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 224](#) sono state approvate le modalità di funzionamento della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui al presente articolo.

[\(12\)](#) Articolo abrogato dall'art. [64, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

#### Art.8

Partecipazione e rappresentanza a livello locale.

1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.

2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati [\(13\)](#).

2-bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) [\(14\)](#).

---

[\(13\)](#) Comma così sostituito dall'art. [25, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni disciplinate dalla [legge regionale n. 11 del 2001](#), per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.».

[\(14\)](#) Comma aggiunto dall'art. [25, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

#### Art.9

Misure contro la discriminazione.

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), ed in osservanza del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215](#) (Attuazione della [direttiva 2000/43/CE](#) per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#) (Attuazione della

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

[direttiva 2000/78/CE](#) per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12 [\(15\)](#).

2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

3. Regione e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure [\(16\)](#).

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

---

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. [26, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. [26, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

**Art.10****Politiche abitative.**

1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:

a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla [legge regionale 8 agosto 2001, n. 24](#) (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;

b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'[articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003](#), nonché ai soggetti previsti dall'[articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001](#), contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#).

3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla [legge regionale 8 agosto 2001, n. 24](#) (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla [legge regionale n. 24 del 2001](#), promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla [legge regionale 3 luglio 1998, n. 19](#) (Norme in materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane di cui alla [legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2](#) (Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei servizi.

---

**Art.11**

Programmi provinciali per l'integrazione sociale [\(17\)](#).

[1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle risorse di cui all'[articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003](#)].

---

[\(17\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 64, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

**Art.12**

Programma di protezione ed integrazione sociale [\(18\)](#).

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#) ed a quanto previsto dalla [legge regionale n. 2 del 2003](#), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.

---

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 maggio 2017, n. 649](#).

---

**Art.13****Assistenza sanitaria.**

1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#), sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.

2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#).

3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35, commi 4 e 6, del Testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998 \(19\)](#).

4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.

5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla [legge regionale 24 giugno 2002, n. 12](#) (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.

---

(19) Comma così modificato dall'art. [27, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

Capo IV - Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale

#### Art.14

Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.

1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla [legge regionale 8 agosto 2001, n. 26](#) (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della [legge regionale 25 maggio 1999, n. 10](#)).

2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della [legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1](#) (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.

3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti Amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
  - b) l'educazione interculturale;
  - c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
- 

#### Art.15

Istruzione e formazione professionale.

1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province, i Comuni, o le loro Unioni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono [\(20\)](#):

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;

b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla [legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34](#), concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 10](#) (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 286 del 1998](#).

2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

---

[\(20\)](#) Alinea così modificato dall'art. [28, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

**Art.16**

Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favorisce l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori [\(21\)](#).

2. La Regione e i Comuni, o le loro Unioni, sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa [\(22\)](#).

3. La Regione e i Comuni, o le loro Unioni, promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione [\(23\)](#).

---

[\(21\)](#) Comma così modificato dall'art. [29, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'art. [29, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

(23) Comma così modificato dall'art. [29, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#).

---

#### Art.17

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale.

1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:

a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;

b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;

c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;

d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;

e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;

f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.

---

#### Art.18

Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati.

1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#) e da organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla [legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12](#) (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della [L.R. 2 settembre 1996, n. 37](#) (Nuove norme regionali di attuazione della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della [L.R. 31 maggio 1993, n. 26](#))) (24).



---

(24) Comma così modificato dall'art. [30, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla [legge regionale n. 34 del 2002](#) e da associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla [legge regionale 2 settembre 1996, n. 37](#) (Nuove norme regionali di attuazione della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della [L.R. 31 maggio 1993, n. 26](#)).».

---

#### Art.19

Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine.

1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.
  2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie professionalità, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale.
- 
- 

#### Capo V - Disposizioni finali

#### Art.20

Clausola valutativa.

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;
- b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

- c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
- d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;
- e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;
- f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.

2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziati risorse adeguate.

---

---

**Art.21**

Norme transitorie.

1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.
3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal titolo III della [legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14](#) (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13, della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della [legge regionale n. 14 del 1990](#) nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.
-

## Art.22

Modifiche alla [legge regionale n. 14 del 1990](#).

1. Il titolo della [legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14](#) (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) è così modificato: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione".

2. Il comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari."

3. La lettera c) del comma 2 dell'[articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è così sostituita:

"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione."

4. L'[articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Interventi socio-assistenziali.

1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla [legge regionale 12 marzo 2003, n. 2](#) (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:

a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;

b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.

3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.

4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo."

5. L'[articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Formazione e riqualificazione professionale.

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria."

6. L'[articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Interventi per il diritto allo studio.

1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.

3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'[articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](#) (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari."

7. L'[articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Provvidenze in materia di edilizia residenziale.

1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata all'acquisizione della residenza in un comune della regione.

2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli."

8. Nell'[articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990](#) sono soppresse le parole "e gli immigrati".

9. Al comma 1 dell'[articolo 13 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è soppressa l'espressione "o da immigrati".

10. Al comma 1 dell'[articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990](#) sono soppresse le parole "e/o immigrati extracomunitari".

11. L'articolo [17 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.

2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.

4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo."

12. La rubrica del titolo III della [legge regionale n. 14 del 1990](#) è così sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".

13. La rubrica dell'articolo [20 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è così sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".

14. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonché nelle successive lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa l'espressione "e l'immigrazione".

15. L'articolo [21 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è così sostituito:

"Art. 21

Composizione della Consulta.

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:

- a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
- b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
- c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

- d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
- e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
- f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
- h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
- i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
- l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
- m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
- n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
- o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato."

16. L'articolo [23 della legge regionale n. 14 del 1990](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti.

1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 6;

b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;

**L.R. 24 marzo 2004, n. 5**

c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.

4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta".

---

---

**Art.23**

Abrogazioni di disposizioni della [legge regionale n. 14 del 1990](#).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella [legge regionale n. 14 del 1990](#):

a) gli articoli 6, 14 e 23-bis;

b) il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 7, i commi 2 e 3 dell'articolo 22, il comma 10 dell'articolo 24;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 20.

---

---

**Art.24**

Modifiche alla [legge regionale n. 2 del 2003](#).

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo [4 della legge regionale n. 2 del 2003](#) è sostituita dalla seguente:

"c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi."

---

---

Art.25

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della [L.R. 6 luglio 1977, n. 31](#) e della [L.R. 27 marzo 1972, n. 4](#)).



**L.R. 14 luglio 2008, n. 10 [\(1\)](#).**

**Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 luglio 2008, n. 27.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

emana la seguente legge:

---

Art.1

Finalità.

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonché tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d'Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:

- a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
- b) impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dell'articolo 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e l'esercizio delle libertà democratiche;
- c) garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- d) garantire l'accesso ai pubblici servizi;

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

- e) assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa;
  - f) promuovere ed agevolare l'inserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonché favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;
  - g) sostenere la formazione professionale nonché l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - h) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali;
  - i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della [legge 8 marzo 1994, n. 203](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
  - l) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell'immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d'origine;
  - m) promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonché nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi;
  - n) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano;
  - o) assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse;
  - p) assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore età, l'informazione e l'educazione all'acquisizione della cittadinanza italiana.
3. La Regione, nelle more dell'adozione di un'apposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altresì, la più ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunità locali.
- 
- 

**Art.2****Destinatari.**

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

a) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale;

b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli [articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dell'[articolo 29 del d.lgs. 286/1998](#) e successive modifiche nonché ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

---

**Art.3****Funzioni della Regione.**

1. La Regione svolge attività di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.

2. La Regione provvede in particolare a:

a) adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di servizi socio assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e della riduzione in schiavitù;

b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;

c) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, anche avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 23 e dell'Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui all'articolo 26;

d) predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del [d.lgs. 286/1998](#);

e) promuovere l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 27;

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

f) promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle assemblee provinciali di cui all'articolo 25 quali organismi di rappresentanza consultiva;

g) partecipare ai consigli territoriali per l'immigrazione, istituiti ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998*, con propri rappresentanti designati dal Presidente della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui all'articolo 23, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione;

h) organizzare la conferenza regionale sull'immigrazione, con cadenza biennale, anche al fine di predisporre il programma triennale di cui all'articolo 21.

3. Al fine di programmare e coordinare gli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge nonché dai componenti dell'ufficio di presidenza della competente commissione consiliare permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonché gli assessori competenti dei comuni eventualmente interessati dalla programmazione degli interventi.

---

---

**Art.4****Funzioni delle province.**

1. Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

a) predispongono piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati e delle loro associazioni;

b) partecipano alla definizione ed all'attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'*articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38* (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;

c) elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo;

d) elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia;

e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.

---

---

**Art.5****Funzioni dei comuni.**

1. I comuni, in materia d'interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui all'*articolo 51 della L.R. n. 38/1996* e successive modifiche, anche promuovendo l'istituzione di uno sportello unico per l'informazione, la formazione e l'assistenza dei cittadini stranieri immigrati;

b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:

1) l'attività di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano;

2) l'assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria nonché alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in schiavitù;

3) i servizi di mediazione linguistico-culturale;

4) l'attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

5) il sostegno, ove necessario, e il supporto nell'ambito delle procedure di regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e dell'integrazione tra gli uffici e i servizi preposti.

---

---

**Art.6****Politiche contro la discriminazione e il razzismo.**

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26, di enti e organismi che, comunque, si occupano di cittadini stranieri immigrati, nonché dell'attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.

---

---

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10****Art.7**

Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine.

1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonché agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 27 per la realizzazione di:

- a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
  - b) azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.
- 
- 

**Art.8**

Politiche ed interventi per il reinserimento.

1. La Regione, in conformità con la normativa vigente, sostiene progetti specifici che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonché interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 27.

2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipula di protocolli d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile per il Lazio al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio di cui all'[articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354](#) (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche.

3. Gli enti locali, nell'ambito dei piani di zona di cui alla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri immigrati in esecuzione penale esterna.

---

---

**Art.9**

Politiche per l'integrazione delle seconde generazioni.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed educazione al confronto e alla mediazione fra culture diverse e identità plurali rivolte ai giovani immigrati di seconda generazione.

---

**Art.10**

Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici.

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri immigrati:

- a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva;
- b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione;
- c) promuove negli organismi di rappresentanza l'equilibrio di genere;
- d) promuove e sostiene attività e strumenti d'informazione.

2. La Regione, per facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:

- a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell'erogazione delle prestazioni;
  - b) l'impiego di mediatori interculturali in possesso di qualifica professionale legalmente riconosciuta ottenuta ai sensi della normativa regionale vigente.
- 

**Art.11**

Diritto allo studio, all'integrazione scolastica e culturale dei minori e degli adulti.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove iniziative nell'ambito del sistema scolastico che favoriscano:

- a) la conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
- b) l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- c) l'educazione interculturale, con particolare riferimento ai giovani immigrati di seconda generazione fino al ventiseiesimo anno di età;

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

d) l'apprendimento dell'educazione civica, con particolare riferimento all'informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza nonché al significato connesso all'acquisizione della cittadinanza medesima;

e) la costruzione di reti di scuole che promuovano l'integrazione culturale e formativa;

f) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;

g) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici già presenti sul territorio regionale;

h) la conoscenza del fenomeno migratorio.

3. La Regione promuove, altresì, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti e docenti nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti per l'acquisizione di competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento della lingua italiana.

4. La Regione sostiene interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza in collaborazione con i competenti consolati.

---

**Art.12**

Formazione professionale ed universitaria.

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell'ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:

a) le iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati;

b) l'istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post laurea nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;

c) la stipula di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione;

d) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;



**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

e) gli interventi di formazione nei paesi di provenienza nell'ambito dei programmi di cui all'[articolo 23 del d.lgs. 286/1998](#) e successive modifiche.

2. La Regione favorisce tutte le attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.

3. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.

---

---

**Art.13****Politiche abitative.**

1. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati, in conformità all'[articolo 40 del d.lgs. 286/1998](#) e successive modifiche.

1-bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell'[articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza [\(2\)](#).

1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1-bis [\(3\)](#).

2. Con accordo di programma, la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai comuni, promuove:

a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali;

c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

---

(2) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 172, della stessa legge).

(3) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 13 agosto 2011, n. 12](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 172, della stessa legge).

---

#### Art.14

Politiche del lavoro e di sostegno all'imprenditorialità.

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità all'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:

a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori:

b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonché alle vittime della tratta, gravemente sfruttate in regime di protezione sociale.

3. La Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori e a garantire le necessarie verifiche.

4. La Regione, d'intesa con la provincia interessata e previa informazione degli organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dell'[articolo 24, comma 5, del d.lgs. 286/1998](#) e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate a:

a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;

b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

c) favorire il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona;

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

d) rafforzare il controllo ispettivo e sindacale della regolarità dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo;

e) facilitare l'accesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiati ve idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

5. In conformità ai principi di cui all'*articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998*, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per l'accesso al pubblico impiego banditi nell'ambito dell'ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

6. La Regione, d'intesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per l'emersione delle situazioni di sfruttamento lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace tutela.

---

**Art.15**

Accesso alle prestazioni socio-sanitarie.

1. In attuazione degli *articoli 34, 35 e 41 del d.lgs. 286/1998* e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce ai cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno:

a) gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nell'ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nell'ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, relativo alle disposizioni in materia di politiche sociali concernenti i cittadini stranieri immigrati;

b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di tutela della salute mentale, di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica nonché gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;

c) la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo l'accessibilità alle strutture sanitarie e la fruibilità delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.

2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dell'appartenenza culturale.

3. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all'accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.

4. Ai sensi dell'*articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998*, l'amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

5. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.

---

---

**Art.16****Mediazione interculturale.**

1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente all'attività di mediazione interculturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.

2. Nell'ambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori interculturali.

3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonché corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce, altresì, interventi per l'attivazione di servizi di mediazione interculturale.

---

---

**Art.17****Tutela dei minori.**

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.
  2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonché agli organismi iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 27 per interventi mirati all'accoglienza, alla protezione e all'inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.
- 
- 

**Art.18**

Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d'asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonché degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell'articolo [18 del d.lgs. 286/1998](#) e successive modifiche.
  2. La Regione sostiene, altresì, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1, finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
- 
- 

**Art.19**

Centri di permanenza temporanea ed assistenza e centri di identificazione.

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture-uffici territoriali del governo, contribuisce con propri fondi a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo e svolge costante attività di osservazione e monitoraggio sul loro funzionamento, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, più in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture-uffici territoriali del governo, favorisce e promuove l'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza ed ai centri di identificazione presenti sul territorio regionale, di rappresentanti dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26, della Consulta

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

regionale di cui all'articolo 23, delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 25 e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.

---

---

**Art.20**

Finanziamento dei centri di accoglienza.

1. La Regione, in collaborazione con le province e i comuni, finanzia i centri di accoglienza di cui all'*articolo 40 del [d.lgs. 286/1998](#)* e successive modifiche.

---

---

**Art.21**

Programma triennale degli interventi.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 23 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli articoli da 6 a 19, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

2. Il programma triennale individua in particolare:

- a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
- c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui all'articolo 27, con priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
- e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;
- f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'[articolo 51 della L.R. n. 38/1996](#) e successive modifiche;

h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra distrettuale;

i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti.

3. Il programma triennale è articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo parere della Consulta regionale di cui all'[articolo 23](#), in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.

4. Qualora si verificano flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dell'[articolo 20 del d.lgs. 286/1998](#).

---

**Art.22****Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:

a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;

b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all'[articolo 23](#) e dall'Osservatorio regionale di cui all'[articolo 26](#) nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;

c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;

d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.

---

## Art.23

## Consulta regionale.

1. In attuazione dell'articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta:

a) da dodici cittadini stranieri immigrati di cui quattro designati dall'Assemblea provinciale di Roma e due da ciascuna delle restanti assemblee provinciali di cui all'articolo 25;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, scelti tra cittadini stranieri immigrati;

c) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro operanti nei diversi settori economici interessati alla presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale nella presenza di mano d'opera straniera;

e) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#) (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche, di cui due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

f) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

g) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;

h) da un componente dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26;

i) dai presidenti o loro delegati delle singole assemblee provinciali di cui all'articolo 25;

l) da un rappresentante designato dal Centro per la giustizia minorile per il Lazio.

3. La Consulta elegge al suo interno il Presidente, scelto tra i cittadini stranieri immigrati.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) rappresenta le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio del Lazio;

b) formula proposte sull'adeguamento delle politiche regionali alla realtà dell'immigrazione nel Lazio;

c) esprime una valutazione preventiva in ordine al programma triennale e ai piani annuali;



**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sull'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;

e) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

---

---

**Art.24****Costituzione e funzionamento della Consulta.**

1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di cittadini stranieri immigrati, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni dall'insediamento stesso.

2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, decorso il quale la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di immigrazione.

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.

---

---

**Art.25****Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati.**

1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione, promuove l'istituzione delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio provinciale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità relative alla prima convocazione delle assemblee.

3. Le assemblee definiscono le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento da adottarsi nella prima seduta.

---

---

**Art.26**

Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione.

1. La Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998](#), istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni.
2. La Regione, attraverso l'Osservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l'attività dei nodi territoriali. All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini stranieri immigrati o da realtà associative.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché i criteri per la nomina dei componenti.

---

---

**Art.27**

Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati.

1. La Regione riconosce e sostiene l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di cittadini stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari, determina i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro di cui al comma 2.
4. L'iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

**L.R. 14 luglio 2008, n. 10**

5. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione e dispone, sentita la Consulta, l'eventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.

---

---

**Art.28**

Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, costituita ai sensi dell'*articolo 3 della [legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17](#)* (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari), la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all'articolo 27 ed all'iscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 3, delle associazioni già iscritte all'albo di cui all'*articolo 6 della [L.R. n. 17/1990](#)*, la cui validità cessa dalla data di costituzione del registro.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il programma triennale di cui all'articolo 21 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. La Regione, nelle more dell'adozione del programma triennale, attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli atti programmatici adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

---

**Art.29**

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *[legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17](#)* (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari);

b) l'*articolo 29 della [legge regionale 22 maggio 1997, n. 11](#)* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).

---

---

**Art.30****Disposizioni finanziarie.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB H43, di un apposito capitolo denominato "Tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale", con uno stanziamento, per l'anno 2008 pari a 1 milione 222 mila 500 euro, per il 2009 e il 2010 pari a 1 milione 122 mila 500 euro.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa H43501, H43502 e H43503 i quali rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui e per l'assolvimento delle obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

---

**Art.31****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7 [\(1\)](#).**

**Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 febbraio 2007, n. 5, parte prima.

---

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

---

---

Capo I - Principi e finalità

Art.1

Principi e finalità.

1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione e dal [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalità di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana.

2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:

a) dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la [legge 24 luglio 1954, n. 722](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la [legge 8 marzo 1994, n. 203](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

f) dalla Dichiarazione e dal Programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini);

g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000;

h) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la [legge 20 marzo 2003, n. 77](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);

i) dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 2004;

j) dalla [direttiva 93/96/CEE](#) del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

3. La presente legge garantisce le pari opportunità di accesso ai servizi, nonché il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.

4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:

a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica [\(2\)](#);

b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;

c) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori;

d) garantire pari opportunità di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all'istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all'abitazione;

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

- e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero;
- f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità socio-economica;
- g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile;
- h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati;
- i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza;
- k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- m) favorire l'associazionismo diffuso tra le comunità migranti.

---

(2) Lettera così sostituita dall'[art. 1, L.R. 6 marzo 2009, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12-15 aprile 2010, n. 134 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 1 (e quindi, per estensione, della presente lettera), nella parte in cui afferma la «indisponibilità della Regione Liguria a avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati».

---

**Art.2****Destinatari.**

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.
2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

3. In conformità all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998*, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

---

---

**Capo II - Assetto istituzionale e programmazione regionale****Art.3****Funzioni della Regione.**

1. La Regione Liguria persegue la finalità di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle Province e ai Comuni ai sensi dell'articolo 4.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.

---

---

**Art.4****Funzioni delle Province e dei Comuni.**

1. Le Province e i Comuni promuovono ed attuano, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Le Province e i Comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.

3. I Comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:

a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;



b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.

---

---

#### Art.5

Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

1. Il Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine. Esso orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti locali. Il Piano regionale tiene conto delle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'[articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12](#) (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

2. Il Piano regionale ha validità triennale e conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il progetto di Piano regionale è predisposto sulla base della proposta formulata dalla Consulta di cui all'articolo 7 e dei risultati forniti dalla Sezione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6. Su di esso viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 13](#) (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

4. All'attuazione del Piano regionale partecipano gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del servizio sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le organizzazioni del Terzo Settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei Registri nazionali o regionali di riferimento, i soggetti privati che svolgono attività nel settore sociale iscritti nel Registro regionale di cui all'[articolo 52 della L.R. n. 12/2006](#) e gli organismi iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'[articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998](#).

5. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed operanti nel campo di applicazione della presente legge.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

---

**Art.6**

Sezione Immigrazione all'interno dell'Osservatorio delle Politiche Sociali.

1. Nell'ambito dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 12/2006* è istituita la Sezione Immigrazione, con il compito di monitorare ed analizzare l'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale.
  2. La composizione e il funzionamento della Sezione Immigrazione sono disciplinati nell'ambito del regolamento di cui all'*articolo 30, comma 4, della L.R. n. 12/2006*.
  3. La Sezione Immigrazione, avvalendosi anche della rete informatizzata regionale che mette in collegamento le istituzioni aventi competenza in materia di immigrazione e di lavoro, raccoglie ed elabora dati ed informazioni di tipo statistico relativi alla presenza sul territorio regionale di cittadini stranieri immigrati, ai flussi migratori in entrata e uscita, alle situazioni di discriminazione, anche riferite alla prospettiva di genere, nonché ogni informazione utile ai fini dell'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale e della valutazione dell'efficacia degli interventi attuati. Gli Enti locali forniscono alla Sezione Immigrazione tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze.
  4. I dati raccolti dalla Sezione Immigrazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi con strumenti telematici.
- 

**Capo III - Organi regionali****Art.7**

Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

1. È istituita la Consulta Regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale ai sensi dell'articolo 5;
  - b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
  - c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
  - d) collabora con la Sezione Immigrazione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie;

f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'[articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998](#).

---

---

**Art.8**

Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta.

1. La Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ha sede presso il Dipartimento competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione;

c) dodici rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati, di cui almeno un terzo per ciascun genere scelti direttamente dalle Comunità di immigrati, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale;

d) cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

h) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI Liguria (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia);

i) un rappresentante delle Province designato dall'URPL (Unione delle Province liguri);

j) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCEM Liguria (Unione Nazionale Comunità Enti Montani);

k) un rappresentante esperto in cooperazione internazionale e nelle tematiche dell'accoglienza designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'[articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15](#) (Disciplina del volontariato);

l) un rappresentante dei medici designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale che operano nella cooperazione internazionale.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da b) a l) compresi, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

3. Il Direttore generale competente in materia di immigrazione partecipa alle sedute della Consulta, anche tramite un suo delegato, senza diritto di voto.

4. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

5. La Consulta adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente.

6. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, dell'Agenzia Sanitaria Regionale, delle A.S.L., dell'Università, dell'Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, di altre amministrazioni locali dello Stato presenti nei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'[articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998](#), il Difensore civico. Può altresì invitare dirigenti regionali ed esperti in materia di immigrazione.

7. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta è riconosciuto il rimborso spese ai sensi della [legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1](#) (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore competente in materia di immigrazione.

9. I componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere da b) a l), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e vengono sostituiti.

---

**Art.9**

Conferenza strategica sull'immigrazione.

1. Al fine di definire le strategie generali delle politiche migratorie regionali ed attuare un coordinamento permanente dei migranti, la Regione convoca almeno ogni tre anni una Conferenza strategica sull'immigrazione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, quale luogo aperto di confronto e scambio fra tutti i cittadini immigrati ed i cittadini italiani, anche emigrati, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni del Terzo Settore, le rappresentanze del mondo economico e sindacale.
  2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano sia la Consulta regionale per l'Emigrazione di cui all'[articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27](#) (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione), sia la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 7.
  3. La Conferenza strategica sull'immigrazione affronta in sessioni plenarie e gruppi di lavoro, temi specifici o argomenti di rilevante interesse per la definizione delle linee di programmazione, che possono essere proposti dalla Giunta regionale, dalla Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, dalla Sezione Immigrazione dell'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 6, dagli Enti locali, dalle organizzazioni del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 

---

**Capo IV - Tutela, accoglienza straordinaria e reinserimento nei paesi d'origine****Art.10**

Recupero delle persone assoggettate a forme di schiavitù o violenza.

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle persone italiane e straniere presenti sul territorio regionale, che siano assoggettate a forme di schiavitù o violenza, la Regione, anche su segnalazione del Garante di cui all'articolo 27, comma 4, pone in atto misure a favore di tali persone, mediante azioni coordinate con gli Enti locali, con le associazioni di volontariato, del Terzo Settore e della cooperazione internazionale.
2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni per l'inserimento lavorativo anche mediante tirocini professionalizzanti o altri interventi formativi previsti dall'ordinamento giuridico regionale.
3. La Regione, in accordo con le Autorità statali competenti, assicura la propria collaborazione per favorire il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito alla individuazione degli autori dei reati di riduzione in schiavitù o che siano stati realizzati attraverso comportamenti violenti. La Regione assume, altresì, nei confronti delle Autorità statali competenti, azioni mirate ad

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

assicurare condizioni di tutela e sicurezza alle persone di cui al presente comma, ivi compreso, laddove necessario, l'avvio degli atti d'asilo nel territorio dello Stato ai sensi della normativa statale vigente.

---

---

**Art.11**

Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali.

1. Qualora si verificano disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la Giunta regionale, può disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. n. 286/1998*.

---

---

**Art.12**

Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine.

1. La Regione, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, sostiene ed attua progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 5.

---

---

**Capo V - Interventi di settore****Art.13**

Coordinamento degli interventi di settore.

1. Gli interventi di cui al presente capo sono attuati di regola in forma integrata nell'ambito del sistema dei servizi sociali.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

2. La Regione, le Province e i Comuni promuovono, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l'integrazione degli interventi settoriali di cui al presente capo, finalizzati all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

3. La Regione promuove, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei Comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.

---

---

**Art.14****Servizi territoriali.**

1. La Regione, anche ai sensi dell'*articolo 41 della L.R. n. 12/2006*, promuove, all'interno della rete dei servizi ed interventi sociali:

- a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;
- b) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;
- c) servizi di mediazione linguistico-culturale;
- d) attività di assistenza e tutela legale e di segnalazione di forme di discriminazione;
- e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori, anche facilitando l'apprendimento della lingua italiana;
- f) snellimento delle pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e carta di soggiorno e di nulla-osta al ricongiungimento familiare e della cittadinanza italiana, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati anche a favore degli immigrati detenuti.

---

---

**Art.15****Interventi di integrazione e comunicazione interculturale.**

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

1. La Regione promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e concede contributi agli Enti locali nonché alle organizzazioni del Terzo Settore, ai soggetti privati e agli organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 5, comma 4, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) uso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
- b) gestione di centri di aggregazione;
- c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;
- d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;
- e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica;
- f) interventi di mediazione socio-culturale, con appositi finanziamenti destinati agli enti pubblici;
- g) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione e le Province sostengono corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e delle associazioni ed enti operanti nel campo dell'immigrazione.

4. A meri fini di pubblicità, le Province istituiscono un elenco in cui sono iscritti tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al comma 3, conseguendo l'attestato finale.

---

**Art.16**

Politiche abitative [\(3\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 40 del D.Lgs. n. 286/1998](#), la Regione promuove politiche abitative a favore degli immigrati come parte integrante delle politiche di accoglienza, attraverso le seguenti forme di intervento:

- a) centri di accoglienza, ai sensi dell'[articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998](#);
- b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'[articolo 40, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998](#);



**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

c) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani;

d) attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati;

e) promozione di iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.

2. I centri di accoglienza di cui al comma 1, lettera a) sono destinati anche a consentire l'alloggio temporaneo a quanti necessitano di soccorso ed assistenza o siano in condizioni di disagio.

3. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 1, lettera d) riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'[articolo 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998](#).

4. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.

5. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.R.T.E., le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.

6. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera b\), della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10](#) (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla [legge regionale 12 marzo 1998, n. 9](#)), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.

7. La Regione determina con proprio atto amministrativo i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

---

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 marzo 2009, n. 333](#).

---

Art.17

Progetti e strutture finalizzati all'incontro tra i popoli.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

1. La Regione, al fine di favorire lo scambio di esperienze sociali e culturali tra i popoli, concede contributi per finanziare progetti e recuperi di strutture presentati dagli Enti locali, singoli o associati, diretti alla creazione di occasioni d'incontro tra cittadini di diverse nazionalità.
  2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, determinando, tra l'altro, la misura massima del contributo erogabile che, in ogni caso, non potrà superare il cinquanta per cento della spesa.
- 
- 

**Art.18****Assistenza sanitaria.**

1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l'accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.
2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonché quelli relativi all'erogazione di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell'[articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998](#):
  - a) la tutela della gravidanza e della maternità, compreso l'accesso ai consultori familiari, in condizioni di parità di trattamento rispetto alle cittadine italiane;
  - b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza socio-sanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione;
  - c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
  - d) gli interventi di profilassi internazionale;
  - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l'iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all'[articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998](#).

6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell'ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

7. La Giunta regionale promuove l'attività di tutela sanitaria e socio-sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all'[articolo 53 della L.R. n. 12/2006](#) nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge.

8. La Giunta regionale provvede:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, di proposte relative all'opportunità di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere.

9. Ai sensi dell'[articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla Regione, autorizza, d'intesa con il Ministero della sanità, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato dalla Giunta stessa a favore di:

a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

---

**Art.19****Servizi sociali.**

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione sociale, promuove l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in conformità alla [L.R. n. 12/2006](#).

2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli Enti locali nonché delle organizzazioni del Terzo Settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

Registri di cui all'articolo 5, comma 4, di progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui alla [L.R. n. 12/2006](#).

3. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigenti, deceduti nel territorio regionale.

4. Le modalità e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale.

---

**Art.20**

Istruzione ed educazione interculturale.

1. I minorenni cittadini stranieri presenti sul territorio regionale accedono in condizioni di parità rispetto ai minorenni cittadini italiani ai servizi per l'infanzia e ai servizi scolastici.

2. In attuazione dei principi di cui all'[articolo 38 del D.Lgs. n. 286/1998](#), le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono e favoriscono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana e la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza. A tal fine la Regione e gli enti locali promuovono iniziative volte a migliorare il processo di integrazione e formazione alla cittadinanza.

4. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative e a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. La Regione e gli enti locali attuano specifici interventi in materia di diritto allo studio e per favorire relazioni positive tra le comunità scolastiche e le famiglie immigrate. Tali interventi sono diretti alla promozione e alla tutela dei diritti dei minori immigrati al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

5. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e agli Enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;

c) la formazione e l'educazione interculturale dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;

d) la formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

- e) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
- f) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- g) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;
- h) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.
6. Gli incentivi di cui al comma 5 sono estesi ai servizi per la prima infanzia.
7. La Regione promuove iniziative ed interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.
8. In materia di istruzione universitaria, i cittadini stranieri hanno diritto alla parità di trattamento rispetto agli studenti universitari cittadini italiani.
9. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) di cui all'[articolo 39 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15](#) (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e l'Università.
- 
- 

**Art.21****Formazione e riqualificazione professionale.**

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani.
2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalità, ed opera altresì per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero.
3. La Regione promuove corsi di formazione per l'organizzazione delle attività a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del Terzo Settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge.
4. La Regione favorisce e promuove le attività formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attività lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresì la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché i soggetti di cui al comma 3.

6. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione può individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere.

7. Nell'ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altresì progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.

---

**Art.22**

Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e le Province, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. Ai fini dell'attuazione dell'*articolo 27, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 286/1998*, le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali.

4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

5. La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del [D.Lgs. n. 286/1998](#), la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

6. Le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

---

---

**Art.23****Rafforzamento delle pari opportunità.**

1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a prevenire e a contrastare la violenza tra i sessi.

2. Nell'ambito della programmazione delle attività di cui agli articoli 21 e 22, la Regione individua adeguati interventi diretti a risolvere alcuni problemi specifici delle donne immigrate lavoratrici, quali:

a) la difficoltà di essere raggiunte dagli interventi pubblici, da affrontare mediante l'individuazione di appropriati percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) la difficoltà del loro continuo mantenimento in formazione, da fronteggiare mediante specifiche misure di sostegno e di accompagnamento che ne facilitino la presenza costante ai corsi o alle altre iniziative programmate;

c) la difficoltà di inserimento nel contesto sociale regionale, legata, in particolare, alla scarsa conoscenza della lingua italiana, dei servizi e delle opportunità disponibili, da superare mediante opportune integrazioni degli interventi delle istituzioni scolastiche e dei servizi sociali.

3. Nei settori di attività costituenti il bacino di riferimento delle donne immigrate, quali la cura delle persone, l'assistenza delle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, il lavoro domestico ed i servizi in genere, la Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, la rete dei servizi per l'orientamento e la formazione professionale e i Centri per l'impiego, programma i seguenti interventi:

a) azioni di qualificazione professionale delle lavoratrici, specie nella loro opera di assistenza e cura delle persone;

b) azioni dirette a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro domestico, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

c) azioni di assistenza alle famiglie che ricorrono alle cittadine straniere immigrate, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti, anche da un punto di vista economico;

d) azioni dirette a sostenere l'emersione del lavoro sommerso e irregolare.

---

---

**Capo VI - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali****Art.24**

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'[articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15](#) (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro 260.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota pari a euro 700.000,00 dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 dell'U.P.B. 11.105 "Interventi a favore di immigrati" con lo stanziamento di euro 260.000,00 in termini di competenza e dell'U.P.B. 11.205 "Investimenti per l'integrazione sociale degli immigrati" con lo stanziamento di euro 700.000,00 in termini di competenza;

b) gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale alle Aree:

- VII - Edilizia;

- IX - Sanità;

- X - Persona, famiglia, associazioni;

- XI - Istruzione, formazione, lavoro;

- XII - Cultura, sport, tempo libero;

- XVIII - Gestionale - U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" e U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

---

---



**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

## Art.25

Modifiche alla [L.R. n. 10/2004](#).

1. Dopo il comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 10/2004*, è inserito il seguente:

"1-bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare."

---

---

## Art.26

Norme di prima applicazione.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

- a) costituire la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 7;
- b) insediare la Sezione Immigrazione di cui all'articolo 6;
- c) predisporre il Piano regionale di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

---

---

## Art.27

Norma transitoria.

1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 7, il Piano regionale è approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima.

2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all'articolo 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell'immigrazione.

3. Fino all'emanazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati.

**L.R. 20 febbraio 2007, n. 7**

4. La Regione Liguria, tramite l'adozione di una propria legge, provvederà all'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale, prevedendone un'articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.

---

---

## Art.28

Abrogazione di norme.

1. La [legge regionale 9 febbraio 1990, n. 7](#) (Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13 [\(1\)](#).**

**Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Marche 4 giugno 2009, n. 53.

---

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

---

---

Art.1

Finalità.

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all'articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:

a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

- c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
- d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
- e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
- f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
- g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
- h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
- i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
- l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
- n) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
- o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
- q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;
- r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.
- 
- 

**Art.2****Destinatari.**

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli [articoli 18 e 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) [i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione] [\(2\)](#).

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del [D.Lgs. n. 286/1998](#), nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

2-bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti [\(3\)](#).

---

[\(2\)](#) Lettera abrogata dall'art. [1, comma 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 28](#).

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 30 novembre 2009, n. 28](#).

---

### Art.3

Consulta regionale sull'immigrazione.

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale sull'immigrazione.

2. La Consulta è composta da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;

c) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;

e) [un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale] [\(4\)](#);

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9, fino a un massimo di cinque;
- h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, designato dalla Consulta di cui all'[articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48](#) (Disciplina del volontariato);
- i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;
- j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

---

[\(4\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 5, comma 6, lettera e\)](#), [L.R. 20 febbraio 2017, n. 5](#), a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 9, comma 1, della medesima legge](#)).

---

**Art.4****Organi e funzionamento della Consulta.**

1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.
4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).
5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:
- a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;
  - b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;
  - c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
  - d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.
6. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
7. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.
8. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.
9. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della [legge regionale 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 
- 

**Art.5****Compiti della Consulta.**

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:
- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 6;

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

- b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
- d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
- f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al [D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
- g) propone l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.
2. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'[articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998](#).
- 
- 

## Art.6

Programmazione regionale [\(5\)](#).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta ogni triennio all'Assemblea legislativa la proposta di piano, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.
3. Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo.
4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.



**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, approva il programma annuale degli interventi coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.

6. Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell'articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all'articolo 3 e la competente Commissione assembleare.

---

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 ottobre 2012, n. 1452](#), la [Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 1705](#) e la [Delib.G.R. 24 novembre 2014, n. 1322](#).

---

**Art.7**

Attività dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali.

1. L'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:

- a) monitorare l'evoluzione del fenomeno nelle Marche;
- b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all'articolo 6;
- c) valutare l'attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.

2. All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli cittadini stranieri immigrati e da associazioni operanti nelle materie previste dalla presente legge.

3. Per le funzioni di cui al comma 1 l'Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.

---

**Art.8**

Conferenza sull'immigrazione.

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

---

---

**Art.9**

Registro regionale delle associazioni degli immigrati [\(6\)](#).

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.
3. L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.

---

[\(6\)](#) Con [Delib.G.R. 14 settembre 2009, n. 1419](#) è stato istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati, ai sensi del presente articolo.

---

**Art.10**

Integrazione, tutela culturale e interculturalità.

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.
2. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:
  - a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;
  - b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d'origine;
  - c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
  - d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
  - e) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l'integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

---

---

**Art.11**

Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.

1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.
  2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
  3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell'immigrazione.
  4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale.
- 
- 

**Art.12**

Assistenza sanitaria.

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all'articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.
3. La Regione assicura l'attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all'impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l'accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.

6. Ai sensi dell'*articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998*, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, d'intesa con il Comune che realizza l'ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

---

---

**Art.13****Difesa civica.**

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici degli enti locali, nonché dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla *L.R. 28 luglio 2008, n. 23*.

---

---

**Art.14****Centri di accoglienza e centri servizi.**

1. [La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciute dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservate dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani] (7).

2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l'istituzione di:

a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

4. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).

5. [Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE] [\(8\)](#).

---

[\(7\)](#) Comma abrogato dall'art. 2, [L.R. 30 novembre 2009, n. 28](#).

[\(8\)](#) Comma abrogato dall'art. 5, [comma 6, lettera e](#)), [L.R. 20 febbraio 2017, n. 5](#), a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

---

Art.

15

Mediatori interculturali.

1. La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.

---

Art.16

Diritto all'abitazione.

1. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.

2. Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

---

**Art.17****Protezione sociale.**

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.
  2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.
  3. La Regione, ai sensi dell'*articolo [44, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998](#)*, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.
- 

---

**Art.18****Interventi per la tutela del diritto di asilo.**

1. La Regione, d'intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.
- 

---

**Art.19****Abrogazioni.**

1. Sono abrogati:
  - a) la *[legge regionale 2 marzo 1998, n. 2](#)*;
  - b) i commi 10 e 11 dell'*articolo [43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21](#)* (Legge finanziaria 2000).

---

**Art.20**

Disposizioni finali e transitorie.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2.
  2. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all'articolo 9 e all'iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all'*articolo 9 della [L.R. n. 2/1998](#)*, previa verifica dei requisiti.
  3. La Consulta di cui all'*articolo 9 della [L.R. n. 2/1998](#)* continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso e comunque fino alla successiva costituzione della Consulta di cui all'articolo 3.
  4. Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell'*articolo 6 della [L.R. n. 2/1998](#)*, conserva efficacia fino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 6, comma 1.
- 

**Art.21**

Inserimento dell'articolo 7-bis nella *[L.R. n. 23/2008](#)*.

1. Dopo l'*articolo 7 della [legge regionale 28 luglio 2008, n. 23](#)* (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati.

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'*articolo 44 del [D.Lgs. n. 286/1998](#)*, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al *[D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215](#)* (Attuazione della *[direttiva 2000/43/CE](#)* per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'*articolo 18 del [D.Lgs. n. 286/1998](#)* citato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

**L.R. 26 maggio 2009, n. 13**

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
- b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
- c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
- e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.».
- 
- 

**Art.22****Disposizioni finanziarie.**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 470.800,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2009 mediante impiego di quota parte delle somme già iscritte nell'UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a seguito dell'abrogazione della [L.R. n. 2/1998](#).
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

---



**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32 [\(1\)](#).**

**Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia. [\(2\)](#)**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

[\(2\)](#) Ai sensi della [Delib.G.R. 3 maggio 2013, n. 853](#) è stato approvato, ai sensi della presente legge, il piano triennale dell'immigrazione per gli anni 2013/2015. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 2102](#).

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

---

---

## TITOLO I

Principi e obiettivi

[\(giurisprudenza\)](#)

Art.1

Principi generali e finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone.

2. La Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione in particolare dei principi espressi:

a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

- b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
- c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva dalla [legge 24 luglio 1954, n. 722](#), e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con [legge 14 febbraio 1970, n. 95](#);
- d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#);
- e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla [legge 8 marzo 1994, n. 203](#);
- f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini soggiornanti;
- g) dalla Convenzione relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla [legge 20 marzo 2003, n. 77](#);
- h) [dalla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° luglio 2003] [\(3\)](#).

3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:

- a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
- b) eliminare ogni forma di discriminazione;
- c) garantire l'accoglienza e l'effettiva inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
- d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e dell'istruzione, per la qualità della vita;
- e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;
- f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento degli immigrati;
- g) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- h) [garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione] [\(4\)](#);
- i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l'efficacia delle politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;

k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;

l) incoraggiare, sostenere e tutelare l'associazionismo degli immigrati.

---

[\(3\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 ottobre 2010, n. 299 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[\(4\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 ottobre 2010, n. 299 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

---

[\(giurisprudenza\)](#)

Art.2

Destinatari.

1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito indicati come immigrati.

2. La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l'accoglienza, l'orientamento legale e l'inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.

3. Gli interventi regionali possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE.

4. Gli interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modifiche e nel rispetto della [legge regionale 10 luglio 2006, n. 19](#) (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

---

---

**Art.3****Obiettivi e priorità.**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi prioritari:

a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all'UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;

b) accrescere l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle convinzioni politiche, della fede religiosa;

c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a partire dall'apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;

d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;

e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali;

f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell'uomo;

g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;

i) promuovere la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;

j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo dell'associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

- k) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
- l) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata.
- 
- 

## TITOLO II

### Assetto istituzionale

#### Art.4

#### Compiti della Regione.

1. La Regione persegue l'inserimento sociale degli immigrati attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatiche attribuite alle province e ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera c\), della L.R. n. 19/2006](#) e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7 della presente legge, da esprimere entro sessanta giorni.
3. Il piano regionale per l'immigrazione di cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:
  - a) promozione di programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto dalla [L.R. n. 19/2006](#) e [Reg. 18 gennaio 2007, n. 4](#);
  - b) adozione di linee guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;
  - c) promozione di programmi di intervento per l'alfabetizzazione e l'accesso ai servizi educativi, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l'integrazione e la comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi interventi a livello regionale e locale;

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

d) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;

e) promozione di iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi incluso il rientro volontario nei paesi d'origine.

5. La Regione istituisce, presso l'Assessorato alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale.

6. La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:

a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi provinciali e territoriali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 19/2006*, dati e informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni e valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale degli immigrati;

c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l'immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche per definire il rapporto previsto all'articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come inserito dall'*articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*;

d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all'articolo 14 del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92* (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 125*, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25* (Attuazione della *direttiva 2005/85/CE* recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

---

Art.5  
Compiti delle province.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

1. Le province, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

- a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla [L.R. n. 19/2006](#) in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione di specifici interventi sovra-ambito di valenza provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
  - b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;
  - c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l'inserimento lavorativo, con specifico riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati;
  - d) concorrere al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, comma 5, anche valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;
  - e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita dalla presente legge.
- 
- 

**Art.6****Compiti dei comuni.**

1. I comuni, ai fini dell'inserimento sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla [L.R. n. 19/2006](#) e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:

- a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
- b) favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa nazionale vigente;
- c) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;
- d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è garantito dal comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal comune ove è avvenuto il decesso.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.

---

---

**Art.7**

Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati.

1. È istituita la Consulta regionale per l'integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con i consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3 del t.u. emanato con [D.Lgs. n. 286/1998](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113](#) e dall'[articolo 3, commi 1 e 2, della L. 189/2002](#). In particolare:

a) formula proposte propedeutiche alla formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di cui all'articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione che incidano sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;

b) esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione;

c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;

d) collabora con l'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

e) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo delegato;

c) diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati



**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 22;

d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale iscritti nei relativi registri regionali;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

j) un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro;

k) un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile;

l) un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;

m) un rappresentante dell'Assessorato regionale politiche della salute;

n) un rappresentante dell'Assessorato regionale al diritto allo studio;

o) un rappresentante dell'Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.

4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.

5. La Consulta elegge un vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).

6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli articoli 30, come modificato dall'[articolo 3, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40](#), e 31 della [L.R. n. 19/2006](#), nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.

8. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore politiche migratorie.

11. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per definire il proprio funzionamento.

---

**Art.8**

Osservatorio regionale sull'immigrazione e diritto d'asilo.

1. È istituito, in seno alla struttura dell'Assessorato alla solidarietà, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.

2. L'Osservatorio sull'immigrazione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 19/2006* e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio sono attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all'offerta di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del sistema informativo sociale regionale di cui all'*articolo 13 della L.R. n. 19/2006*.

4. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture - UTG, del funzionamento dei CPTA, dei CIE e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.

5. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione.

7. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

8. Per il funzionamento dell'Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all'uopo destinate dal Governo nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente assegnato per il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo globale socio-assistenziale.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione: l'assetto organizzativo dell'Osservatorio regionale per l'immigrazione, nonché le modalità di integrazione con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area tematica dedicata, e con l'Osservatorio epidemiologico regionale; la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e locali dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

---

### TITOLO III

#### Le politiche per l'integrazione degli immigrati

##### Art.9

##### Piano regionale per l'immigrazione.

1. Il piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della presente legge.

2. Il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale è approvato previa intesa con l'ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all'[articolo 4 della L.R. n. 19/2006](#) e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'[articolo 7 della presente legge](#), che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

3. Il piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

4. Partecipano all'attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. All'attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.

---

---

**Art.10****Assistenza sanitaria.**

1. La Regione promuove le azioni necessarie per garantire l'accesso e la fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.

2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l'iscrizione è assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno l'obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l'iscrizione a tempo indeterminato; l'iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l'esibizione della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l'iscrizione volontaria al SSR.

4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230](#) (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'[articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419](#)).

5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), a norma dell'articolo 1, comma 6, del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#) e recante norme di attuazione del medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334](#), la Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno:

a) le ASL pugliesi devono garantire l'accesso ai servizi sanitari per l'erogazione delle cure essenziali e continuative per malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

- b) l'erogazione dell'assistenza farmaceutica avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie convenzionate;
- c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità assistenziale;
- d) il codice STP spetta a tutti i minori presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;
- e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
- 1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;
  - 2) screening, contraccezione, tutela della maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure relative all'interruzione volontaria della gravidanza;
  - 3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario nazionale;
  - 4) prestazioni specifiche erogate dalle strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;
  - 5) riabilitazione post-infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla patologia invalidante;
  - 6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.
6. Ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP.
7. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio.
8. Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da favorirne l'accesso.
9. La Regione promuove la presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai sensi della [L.R. n. 19/2006](#).

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

10. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell'ambito delle programmazioni concertate ai sensi della [L.R. n. 19/2006](#), promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari e la loro fruizione, in favore di un'offerta attiva dei servizi.

11. La Regione promuove programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL, sull'assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti stranieri.

12. Ai sensi dell'articolo 36 del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#) e del regolamento emanato con [D.P.R. 394/1999](#), la Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria.

---

**Art.11****Istruzione e formazione.**

1. Sono garantiti ai minori stranieri in età dell'obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative, nonché al contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. La Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie autoctone;
- d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
- e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
- f) la creazione e l'ampliamento di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.

4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente,

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

nonché percorsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

5. La Regione concorre a promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.

6. La Regione concorre a promuovere, nell'ambito degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca regionali.

7. La Regione concorre al consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguisticoculturale e socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate all'individuazione e valorizzazione di una specifica professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

**Art.12****Integrazione culturale.**

1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:

a) iniziative di informazione pubblica e sensibilizzazione sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione sociale dei cittadini stranieri;

b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;

c) servizi di mediazione linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza; facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo quanto definito dall'articolo 42 del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#), come modificato dall'[articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 113/1999](#), e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego nella rete dei servizi;

d) la realizzazione e il consolidamento di centri interculturali finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra persone di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione culturale e sociale.

---

**Art.13****Formazione professionale.**

1. Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
  2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.
  3. La Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.
- 

**Art.14****Inserimento lavorativo.**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'inserimento lavorativo stabile degli immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio regionale, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, d'intesa con la provincia interessata, promuove convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#), come



**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

sostituito dall'*articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - UTG, finalizzate a:

- a) osservare l'andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
- b) assicurare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l'adempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
- c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
- d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
- e) facilitare l'accesso dei lavoratori stranieri stagionali, anche attraverso l'informazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

---

**Art.15**

Politiche di inclusione sociale.

1. La Regione si impegna a riservare, all'interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili, immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.
2. A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di integrazione di cui all'articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per l'inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena, per l'integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.
3. D'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex *articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come inserito dall'*articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663* e da ultimo modificato dall'*articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94*.

---

---

**Art.16**

Centri di accoglienza sociale.

1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme di intervento:

a) centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998*, come modificato dall'*articolo 27, comma 1, della L. 189/2002*, e degli articoli 34, comma 4, lettere e) ed h), e 37 e 38 della *L.R. n. 19/2006*, così come disciplinati dal relativo *Reg. n. 4/2007*;

b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con *D.Lgs. 286/1998* e degli *articoli 76 e 77 del Reg. n. 4/2007*;

c) interventi di cui all'articolo 17.

---

---

**Art.17**

Politiche abitative.

1. Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54* (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

[“a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, come modificato dall'*articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*”] (5).

2. La Regione, nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per favorire l'aggregazione sociale.

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

3. La Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#).

4. La Regione, attraverso la concessione di contributi agli enti locali, promuove:

a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

b) l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

---

(5) Lettera abrogata dall'[art. 44, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 7 aprile 2014, n. 10](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

---

**Art.18**

Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

2. Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'UE.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

---

**Art.19**

Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù.

---

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della cooperazione internazionale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#), come modificato dall'[articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), dall'[articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228](#) (Misure contro la tratta di persone) e dagli [articoli 34, 45 e 46 della L.R. n. 19/2006](#) e relativo [Reg. n. 4/2007](#), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all'articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.

---

---

**Art.20**

Misure contro la discriminazione.

1. La Regione, anche mediante le attività dell'Osservatorio, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del t.u. emanato con [D.Lgs. 286/1998](#), come modificato dall'[articolo 6, comma 4, del D.L. 300/2006](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17/2007](#), e all'[articolo 13 della L. 228/2003](#).

2. La Regione e gli enti locali, anche mediante l'Ufficio della difesa civica di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, all'uniformità e alla comprensione delle procedure.

---

---

**TITOLO IV**

Disposizioni finali e transitorie

**Art.21**

Conferenza regionale sull'immigrazione.

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di volta in volta da essa determinate.

---

**Art.22**

Registro delle associazioni degli immigrati.

1. È istituito con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, per l'integrazione sociale, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità.

2. Al fine di incentivare la formazione e l'aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale definisce nel piano di cui all'articolo 9 misure specifiche a sostegno dell'associazionismo.

---

---

**Art.23**

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:

a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della Consulta per l'immigrazione di cui all'[articolo 7 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32](#) (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia);

b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno dell'immigrazione;

c) capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del programma di interventi finalizzati all'implementazione dell'Osservatorio sui movimenti migratori;

d) capitolo 941050 – Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana;

e) capitolo 785080 – Interventi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati;

f) capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.

2. Con riferimento al capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di riparto delle risorse del

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 32**

fondo così come istituito con [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche sociali di cui alla [L.R. n. 19/2006](#), nonché delle risorse a questi fini destinate nell'ambito dei fondi strutturali UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi vigenti.

4. Dalla presente legge non devono derivare maggiori oneri, rispetto all'esercizio finanziario precedente, a carico del bilancio autonomo regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi e, per tutte le spese connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse devono essere subordinate all'effettiva assegnazione di risorse statali e/o comunitarie.

---

**Art.24**

Abrogazioni e disposizioni transitorie.

1. È abrogata la [legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo [34 della L.R. n. 19/2006](#) è sostituita dalla seguente:

“c) l'accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e formazione;”.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more dell'approvazione del piano regionale per l'immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.